

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
01427

MSR 153358

~~C~~
~~1899~~

E. 5851

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
01427

Regolamenti

MSR 153359

S 1427



CODICE PENALE

PEL

GRANDUCATO DI TOSCANA

del venti giugno 1853.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

LIBRO PRIMO

DEI DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE IN GENERALE

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. **S**ono punibili le sole azioni positive, o negative, con le quali è stata violata una legge penale, antecedentemente promulgata.

Art. 2. §. 1. Le azioni punibili a tenore del presente codice, si chiamano delitti.

§. 2. Le trasgressioni sono sottoposte ad altre leggi.

Art. 3. §. 1. Chiunque, sia o non sia toscano, commette un delitto nel territorio toscano, è giudicato secondo le norme del presente codice.

§. 2. Sotto la disposizione del §. precedente non cadono per altro i soldati al Servizio dello Stato,

Libro primo del 186

ognorachè i loro delitti sieno contemplati dalle leggi militari.

Art. 4. §. 1. Il toscano è soggetto alle norme del presente codice anche pei delitti commessi fuori del territorio toscano

- a) contro un altro toscano; o
- b) contro la sicurezza interna od esterna dello Stato; o
- c) di falsità di moneta o carta pubblica di credito, avente corso legale o commerciale in Toscana; o

d) di contraffazione d'impronte d'una pubblica autorità o d'un pubblico ufficio del Granducato, o degli stromenti destinati ad eseguirle.

§. 2. Vale la stessa regola anche pei delitti commessi dal toscano fuori di Toscana contro un forestiero: ma in tali casi

- a) alla pena di morte si sostituisce l'ergastolo;
- b) all'ergastolo si sostituisce la casa di forza per anni venti;

c) la casa di forza può attenuarsi dentro i suoi limiti legali; e

d) se il delitto è minacciato di pena inferiore alla casa di forza, non solo può aver luogo l'attenuazione, di che sotto la precedente lettera c, ma inoltre non si procede che a querela di parte.

Art. 5. §. 1. Quando sia arrestato in Toscana, o consegnato da altri Governi, soggiace alle norme del

presente codice il forestiero, che, fuori del territorio toscano, ha commesso un delitto

- a) contro la sicurezza interna dello Stato; o
- b) di falsità di moneta o carta pubblica di credito toscana; o
- c) di contraffazione d'impronte d'una pubblica autorità o d'un pubblico ufficio del Granducato, o degli stromenti destinati ad eseguirle.

§. 2. Si osserva la stessa regola anche nei delitti, che il forestiero abbia commessi fuori di Toscana contro un toscano: ma in tali casi hanno luogo le limitazioni, stabilite nel §. 2 dell'articolo precedente.

Art. 6. Nei casi contemplati dal §. 2 dell'art. 4, e dal §. 2. dell'art. 5. vanno impunte quelle azioni, che, quantunque in Toscana punibili, non soggiacciono ad alcuna pena nel territorio, in cui sono state commesse.

Art. 7. §. 1. Se il toscano, di cui nell'art. 4, o il forestiero, di cui nell'art. 5, ha espiato fuori di Toscana la pena degl' indicati delitti; ogni azione penale contro di lui rimane estinta ancora nel Granducato.

§. 2. Ma quando egli, condannato fuori di Toscana, non abbia espiato la pena, o l'abbia espiata solamente in parte, è sottoposto in Toscana a nuovo giudizio, nel quale, in caso di condanna, si computa la porzione di pena, che fosse stata da lui già scontata.

Art. 8. Le regole, fissate nei precedenti art. 4 e 5, si osservano, ognorachè non sia stabilito altrimenti da pubbliche convenzioni della Toscana con altri Stati.

Art. 9. Nessun toscano può esser consegnato ad un altro Stato, per causa di qualunque delitto, commesso in Toscana, o fuori.

Art. 10. Tutti i delitti, in cui la legge non richiede espressamente la querela di parte, si perseguono d'ufficio.

Art. 11. Le disposizioni del presente codice non hanno luogo nei casi, in cui, per le regole stabilite dalle leggi militari, anche i paesani vanno per eccezione soggetti alla giurisdizione ed alla penalità militare.



TITOLO II.

Delle pene.

Art. 12. Le pene stabilite da questo codice, o sono principali, o accessorie. Le principali si distinguono in comuni ed in proprie.

Art. 13. Le pene comuni sono

- a) la morte;
- b) l'ergastolo;
- c) la casa di forza;
- d) la carcere;
- e) l'esiglio particolare;
- f) la multa;
- g) la riprensione giudiziale.

Art. 14. §. 1. La pena di morte si eseguisce in pubblico, mediante la decapitazione.

§. 2. Subitochè la condanna alla morte è divenuta eseguibile, il condannato soggiace, per ministero della legge, alla piena interdizione.

Art. 15. §. 1. Ogni condannato all'ergastolo porta al collo del piede destro un anello di ferro, del peso prescritto dal regolamento annesso al presente codice, lavora nella sua cella o in altra stanza assegnatagli, e rimane pel corso de' primi vent'anni in segregazione continua dagli altri condannati. Negli anni successivi è ammesso, se vuole, a lavo-

rare in compagnia di altri condannati sotto la disciplina del silenzio. Il condannato per altro, che ha toccato il settantesimo anno, può godere della menzionata mitigazione, ancorchè non abbia espiato vent'anni di pena. La detta mitigazione non ha luogo, od è differita, o interrotta, nei casi contemplati dall'articolo 78.

§. 2. Questa pena è sempre perpetua, e si espia nell'isola dell'Elba.

§. 3. Il condannato all'ergastolo soggiace in perpetuo, per ministero della legge, alla piena interdizione.

Art. 16. §. 1. Ogni condannato alla casa di forza lavora nella sua cella o in altra stanza assegnatagli, e rimane per tutta la durata della pena in segregazione continua dagli altri condannati. Il condannato per altro, che ha toccato il settantesimo anno, è ammesso, se vuole, a lavorare in compagnia di altri condannati, sotto la disciplina del silenzio.

§. 2. La pena della casa di forza, ognorachè la legge non disponga altrimenti, non si può decretare per meno di tre, nè per più di venti anni.

§. 3. Se non eccede sette anni, è divisibile a semestri; altrimenti, è divisibile ad anni.

§. 4. Il condannato alla casa di forza soggiace, per ministero della legge, durante l'espiazione della pena, alla piena interdizione, ma conserva il diritto di far testamento.

Art. 17. §. 1. Ogni condannato alla carcere lavora nella sua cella o in altra stanza assegnatagli, e rimane per tutta la durata della pena in segregazione continua dagli altri condannati. Il condannato per altro, che ha toccato il settantesimo anno, è ammesso, se vuole, a lavorare in compagnia di altri condannati sotto la disciplina del silenzio.

§. 2. La pena della carcere non si può decretare per meno di un giorno, nè per più di sei anni, salvo il caso del concorso di più pene.

§. 3. Se non eccede tre mesi, è divisibile a giorni; da tre mesi a tre anni, è divisibile a mesi; da tre anni in poi, è divisibile a trimestri.

§. 4. Questa pena, se il condannato la debba subire per un tempo, che non ecceda tre mesi, computato dal giorno, in cui la sentenza diviene eseguibile, si espia nelle prigioni pretoriali; altrimenti, nelle prigioni centrali, stabilite dal Governo.

Art. 18. Rispetto al vitto, al vestiario, alle mercedi del lavoro, ed alla quota disponibile di esse, le condizioni del condannato all'ergastolo sono più gravi di quelle del condannato alla casa di forza, e le condizioni del condannato alla casa di forza sono più gravi di quelle del condannato alla carcere. Tali differenze sono determinate dal regolamento annesso al presente codice.

Art. 19. §. 1. Le donne espiano la pena dell'ergastolo, della casa di forza, e della carcere superiore a tre mesi, computati secondo la regola, di che nel §. 4 dell' art. 17, in tre distinti quartieri dello stabilimento penale, ad esse destinato.

§. 2. Le condannate all'ergastolo non portano l'anello al piede.

Art. 20. §. 1. Nelle pene di casa di forza e di carcere, il tempo penale si conta dal momento in cui la sentenza diviene eseguibile, pei condannati, che si trovano in carcere di custodia; e dal momento dell'arresto esecutivo, per coloro, che ricevono la condanna in stato di libertà.

§. 2. Ogni giorno del tempo penale è di ore ventiquattro; ogni mese è di trenta giorni; ogni anno si computa secondo il calendario corrente.

§. 3. Il tempo, che, durante l'espiazione della pena, il condannato debba passare, per malattia, in uno spedale, o, per nuova imputazione non susseguita da condanna, in una carcere di custodia, si considera come passato nello stabilimento penale.

Art. 21. §. 1. La pena dell'esiglio particolare obbliga il condannato a stare cinque miglia lontano dal territorio della pretura criminale del suo domici-

lio, e dal territorio di quella del commesso delitto.

§. 2. Questa pena, ognorachè la legge non disponga altrimenti, non si può decretare per meno di due mesi, nè per più di tre anni.

§. 3. Da due mesi ad un anno è divisibile a mesi; da un anno in poi è divisibile a trimestri.

§. 4. Il tempo dell'esiglio si computa secondo le regole del §. 2. dell' articolo precedente.

§. 5. Ogni sentenza di condanna all'esiglio particolare esprime, che il condannato, in caso di inosservanza, incorrerà nella carcere da quindici giorni a tre mesi, ed inoltre espierà con la carcere, ragguagliata ad un giorno per ogni cinque giorni di esiglio, il rimanente della pena inosservata.

§. 6. Al condannato all'esiglio particolare sono concessi otto giorni da quello, in cui la sentenza diviene eseguibile, ad essere uscito dai luoghi, onde la legge lo esclude. Se, decorso il detto termine, non ha obbedito, soggiace alla pena dell'inosservanza.

§. 7. Alle donne, ai minori, ed ai forestieri non domiciliati, invece dell'esiglio particolare, si applica sempre la carcere, ragguagliata ad un giorno per ogni cinque giorni di esiglio.

Art. 22. §. 1. La multa non può esser minore di lire dieci, nè maggiore di lire duemila, salvo il caso del concorso di più pene.

§. 2. La multa da dieci a cinquanta lire è divi-

sibile a cinque; da cinquanta a dugento lire, a diecine; da dugento a cinquecento lire, a ventine; da cinquecento a mille lire, a cinquantine; e da mille lire in poi, a centinaia.

Art. 23. §. 1. La riprensione giudiziale consiste in una ammonizione, adattata alle circostanze del caso, fatta in pubblica udienza dal presidente del tribunale, o dal pretore, secondo le rispettive competenze.

§. 2. Quando, senza scusa giustificata, il condannato non si presenti a ricevere, nell'udienza del giorno stabilito, la riprensione; questa pena si commuta in tre giorni di carcere.

Art. 24. Le pene proprie sono

- a) la interdizione dal pubblico servizio; e
- b) la interdizione dall'esercizio d'una professione; che richiede matricola.

Art. 25. §. 1. La interdizione dal pubblico servizio priva il condannato di tutti i pubblici impieghi ed ufficj, e di tutti i diritti lucrativi ed onorifici, che vi sono annessi, e lo inabilita per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di dieci anni, a conseguire qualunque pubblico impiego od ufficio.

§. 2. Questa pena è divisibile ad anni.

Art. 26. §. 1. La pena d'interdizione dall'esercizio d'una professione, che richiede matricola, non

può decretarsi per meno di tre mesi, nè per più di cinque anni.

§. 2. Da tre mesi ad un anno è divisibile a mesi; e da uno a cinque anni è divisibile a bimestri.

Art. 27. Le pene proprie spiegano i loro effetti dal momento, in cui la condanna diviene eseguibile: ma, se vanno cumulate con una pena restrittiva, la loro durata si conta dal termine di quella pena, ed inoltre sono operative di pieno diritto per tutto il tempo della medesima.

Art. 28. Le pene accessorie sono

- a) l'esiglio generale;
- b) la sottoposizione alla vigilanza della polizia;
- c) la confisca di oggetti determinati dalla legge.

Art. 29. §. 1. Se un forestiero è incorso in una pena superiore ad un anno di carcere, gli si dee decretare, oltre alla pena principale, l'esiglio generale.

§. 2. Il detto esiglio non è mai più breve di tre anni: ma dura per un tempo eguale a quello della pena principale, se questa oltrepassa tre anni.

§. 3. Ogni sentenza, che contiene condanna all'esiglio generale, esprime, che il condannato, in caso d'inosservanza, incorrerà nella carcere

da tre mesi ad un anno, e dovrà compiere la pena inosservata.

Art. 30. §. 1. Quando la sentenza ha decretato la sottoposizione alla vigilanza della polizia, il condannato soggiace a questa pena accessoria, dopo avere espiato la principale.

§. 2. La sottoposizione alla vigilanza della polizia dà alle autorità di polizia amministrativa la facoltà di assoggettare il condannato a visite domiciliari, d'imporgli uno o più precetti, di allontanarlo dal luogo di sua dimora, e di costringerlo ad abitare in un luogo determinato.

§. 3. Questa pena non può essere più breve di un anno, nè più lunga di cinque anni, ed è divisibile ad anni.

Art. 31. La confisca di oggetti determinati dalla legge fa passare nella proprietà dello Stato le cose, o prodotte dal delitto, o che hanno servito, o furono destinate a servire di mezzo a commetterlo.

Art. 32. Questo codice chiama

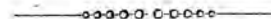
a) *assolutamente determinate*, le pene, che non sono suscettive di gradi;

b) *relativamente determinate*, le pene, che sono minacciate fra un limite minimo ed un limite massimo; e

c) *restrittive*, le pene di ergastolo, di casa di forza, di carcere, e di esiglio.

Art. 33. §. 1. Insieme con le pene, stabilite dalla legge, si decreta la riparazione al danno privato, e il rifacimento delle spese processali.

§. 2. I condannati come partecipanti ad uno stesso delitto sono solidalmente obbligati a riparare al detto danno, ed a rifare le dette spese.



TITOLO III.

Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputazione.

Art. 34. Le violazioni della legge penale non sono imputabili, quando chi le commise non ebbe coscienza de' suoi atti, e libertà d' elezione.

Art. 35. Le violazioni colpose della legge penale non sono imputabili, che quando la legge medesima le ha espressamente minacciate di pena.

Art. 36. I fanciulli, che non hanno compiuto il duodecimo anno, non sono imputabili. Le loro azioni contrarie alla legge penale appartengono alla disciplina domestica, e, ne' casi più gravi, richiamano le autorità di polizia amministrativa a prendere un provvedimento adattato alle circostanze.

Art. 37. §. 1. Quando un delitto è stato commesso da un minore, che abbia compiuto il duodecimo anno, e non il decimoquarto, il tribunale dichiara, se l' agente operò con discernimento, o senza discernimento.

§. 2. Se l' agente operò senza discernimento, il tribunale lo assolve, ed ordina, o che sieno richiamati i parenti ad invigilare sulla condotta di lui, o, ne' casi più gravi, che sia collocato in una casa di correzione, per un tempo che non ecceda tre anni.

§. 3. Se l' agente operò con discernimento, incorre

a) nella carcere da quattro a sei anni, quando il delitto è minacciato di morte;

b) nella carcere da due a quattro anni, quando il delitto è minacciato di ergastolo;

c) nella carcere da uno a due mesi per ogni anno di casa di forza, quando il delitto è minacciato di questa pena;

d) nella carcere fino ad un anno, quando il delitto è minacciato di pena restrittiva inferiore alla casa di forza; e

e) in un sesto fino ad un quarto della multa, che si applicherebbe al maggiore, quando il delitto è minacciato di questa pena.

Art. 38. Il minore, che ha compiuto l' anno decimoquarto, e non il decimottavo, è punito

a) con la casa di forza da dodici a quindici anni, se il delitto è minacciato di morte;

b) con la casa di forza da otto a dodici anni, se il delitto è minacciato di ergastolo; e

c) con un quarto fino alla metà della casa di forza, della carcere, dell' esiglio particolare, o della multa, che si applicherebbe al maggiore, nei delitti rispettivamente minacciati di qualunque di queste pene.

Art. 39. Chiunque ha compiuto l' anno decimottavo, è considerato, agli effetti penali, come maggiore.

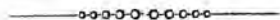
Art. 40. I sordomuti, che non hanno compiuto l'anno decimoquarto, sono parificati ai fanciulli, che non hanno compiuto il duodecimo anno.

Art. 41. §. 1. Quando un delitto è stato commesso da un sordomuto di qualunque età superiore a quattordici anni, il tribunale dichiara, se l'agente operò con discernimento, o senza discernimento.

§. 2. Se l'agente operò senza discernimento, è parificato ai fanciulli, che non hanno compiuto il duodecimo anno.

§. 3. Se l'agente operò con discernimento, ma non ha compiuto l'anno decimottavo, è parificato ai minori, che hanno compiuto l'anno duodecimo, ma non il decimoquarto.

§. 4. Se l'agente operò con discernimento, ed è in età maggiore, incorre nelle medesime pene, di cui sono passibili i minori, che hanno compiuto l'anno decimoquarto, e non il decimottavo.



TITOLO IV.

Della consumazione e del tentativo del delitto.

Art. 42. Il delitto è consumato, quando tutti gli elementi, che ne compongono l'essenza, si trovano riuniti nel fatto criminoso di cui si tratta.

Art. 43. Gli atti esecutivi di un delitto doloso, che non giungono a consumarlo, sono tentativi di esso.

Art. 44. Quando la pena del delitto consumato si dee misurare secondo la quantità del danno arrecato all'offeso; dove non sia dato chiarire, a quanto mirasse l'intenzione di chi commise il tentativo, si presume, che fosse diretta allo scopo meno dannoso.

Art. 45. Ognorachè la legge non contenga più speciali disposizioni, il tentativo si punisce

a) con la casa di forza per un tempo non minore di anni dodici, se il delitto consumato porterebbe alla morte;

b) con la casa di forza da cinque a quindici anni, se il delitto consumato porterebbe all'ergastolo;

c) con la casa di forza da un anno fino alla metà del tempo, per cui, nel caso di consumazione, si applicherebbe la stessa pena, se il delitto consumato è minacciato di casa di forza per un tempo che possa eccedere dodici anni;

d) con la carcere da sei mesi fino alla metà del tempo, per cui, nel caso di consumazione, si applicherebbe la casa di forza, se il delitto consumato è minacciato di questa pena per un tempo, che non possa eccedere dodici anni;

e) con una porzione non mai maggiore della metà di quella pena, che si applicherebbe nel caso di consumazione, se il delitto consumato porterebbe alla carcere, o all'esiglio particolare, o alla multa;

f) con la rispettiva interdizione per un tempo, che non può eccedere la metà di quello, che si decreterebbe nel caso di consumazione, se il delitto consumato è minacciato di una pena propria.

Art. 46. Se l'agente ha eseguito tutto ciò, che era necessario alla consumazione del delitto, dolosamente intrapreso, ma il successo, che è dell'essenza di quel delitto consumato, non è avvenuto per cause indipendenti dalla volontà e dal modo di operare dell'agente medesimo; il tentativo trapassa in delitto mancato.

Art. 47. Il delitto mancato si punisce

a) con l'ergastolo, se consumato porterebbe alla morte;

b) con la casa di forza per un tempo non minore di dodici anni, se consumato porterebbe all'ergastolo;

c) con una porzione, non minore della

metà, nè maggiore di due terzi, di quella pena, che si applicherebbe nel caso di consumazione, se il delitto consumato porterebbe alla casa di forza, alla carcere, all'esiglio particolare, o alla multa;

d) con la medesima pena del delitto consumato, negli altri casi.

Art. 48. §. 1. Va impunito quell'agente, il quale, dopo aver commesso un tentativo, che non sia trapassato in delitto mancato, desiste spontaneamente dall'azione intrapresa.

§. 2. Dove per altro il tentativo costituisca un delitto, nella sua specie consumato, si applica la pena di questo.

TITOLO V.

*Del concorso di più partecipanti ad uno stesso delitto,
e dei fautori del delitto altrui.*

Art. 49. È autore del delitto

a) chiunque lo ha eseguito, od ha cooperato direttamente alla sua esecuzione; e

b) chiunque, per via di mandato, di minacce, di ricompense date o promesse, d'abuso d'autorità o di potere, o in altro modo, è stato causa del delitto, dolosamente instigando l'agente a formare la risoluzione di commetterlo.

Art. 50. Se l'instigato ha commesso il delitto anche per motivi proprj, non eccitati dall'instigatore, la pena di questo può discendere fino a quella d'un ausiliatore.

Art. 51. Quando la legge non prescrive una pena assolutamente determinata, i coautori possono esser colpiti, entro i limiti legali, da un grado diverso di pena, secondo la misura del rispettivo operato.

Art. 52. §. 1. L'instigatore va impunito,

a) se ha impedito il delitto, o distogliendo l'instigato, o, dove non sia riuscito, benchè abbia fatto quanto era in lui, a distoglierlo, denunziando tempestivamente all'autorità il pericolo sovrastante, o valendosi di altri mezzi; o

b) se ha fatto quanto era in lui per disto-

gliere l'instigato, il quale non ostante ha commesso il delitto per cause affatto indipendenti da quella instigazione.

§. 2. Ma se l'instigatore, senza aver fatto quanto era in lui per distogliere l'instigato, ha impedito il delitto con una tempestiva denunzia all'autorità, o con altri mezzi, è punito con la carcere fino a sei mesi, o, ne' casi più leggieri, con una multa fino a cento lire.

Art. 53. Nei delitti colpiti di morte, l'instigatore incorre nella carcere da uno a cinque anni; nei delitti colpiti d'ergastolo, o di casa di forza, l'instigatore incorre nella carcere da sei mesi a tre anni; e nei delitti colpiti di pena inferiore alla casa di forza, è punito secondo la norma del §. 2. dell'art. precedente,

a) se ha fatto quanto era in lui per distogliere l'instigato, il quale non ostante ha commesso il delitto, per cause non indipendenti da quella instigazione; o

b) se l'instigato, già determinato al delitto, si è astenuto dal commetterlo, senza esserne stato distolto dall'instigatore.

Art. 54. Ognorachè la legge non prescriva altrimenti, l'instigazione non accolta si punisce

a) con la carcere da uno a tre anni, se fu diretta a un delitto, minacciato di morte;

b) con la carcere da un mese ad un anno,

se fu diretta a un delitto, colpito di ergastolo, o di casa di forza; e

c) con la carcere fino ad un mese, o, ne' casi più leggieri, con una multa fino a cinquanta lire, se fu diretta a un delitto, colpito di pena inferiore alla casa di forza.

Art. 55. È ausiliatore del delitto, chiunque, senza ritrovarsi in alcuno de' casi contemplati dall' art. 49, ha partecipato al delitto altrui,

a) facilitando o fortificando in altri la risoluzione di commetterlo; o

b) indicando, o somministrando i mezzi di commetterlo, o indirettamente agevolandone l'esecuzione; o

c) prestando al delinquente, dopo il fatto, ma in sequela di promesse anteriori al fatto, un soccorso, diretto ad assicurare il frutto del delitto, o ad eludere le investigazioni della giustizia.

Art. 56. L' ausiliatore soggiace

a) all'ergastolo, o, ne' casi men gravi, alla casa di forza per un tempo non minore di anni dieci, se il delitto è minacciato di morte;

b) alla casa di forza per un tempo non minore di anni cinque, se il delitto è minacciato di ergastolo; e

c) alla medesima pena, ond'è colpito l'autore, fino a due terzi della quantità ad esso dovuta, o alla specie penale inferiore, se il delitto è minacciato di pena minore dell' ergastolo.

Art. 57. Quell' ausiliatore per altro, che ha scientemente prestato un soccorso, senza di cui il delitto non sarebbe stato eseguito, può esser punito come coautore.

Art. 58. Quando l' ausiliatore non abbia prestato, dopo il delitto, il soccorso promesso avanti, va esente da ogni pena, se prima del fatto revocò la sua promessa, o, ciò non avendo potuto, fece quanto fu in lui, per impedire l' esecuzione del delitto.

Art. 59. §. 1. Allorchè il delitto è la conseguenza del concertato di più individui, che lo avevano risoluto nel loro comune interesse; tutti sono considerati come coautori.

§. 2. Ma se alcuno dei detti coautori non ha menomamente partecipato, neppure con la semplice presenza, all' esecuzione del fatto; la pena di lui può discendere fino a quella d' un ausiliatore.

Art. 60. §. 1. Chiunque, dopo il fatto, senza concerto anteriore al medesimo, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, scientemente aiuta il delinquente ad assicurare il criminoso profitto, o ad eludere le investigazioni della giustizia; ognorachè non cada sotto una più speciale disposizione della legge, commette il delitto di favoreggiamento.

§. 2. Il favoreggiamento è punito con la carcere fino a due anni, o, ne' casi più leggieri, con una multa fino a cento lire: ma nè l' una,

nè l'altra pena, può eccedere il terzo di quella, che si debba decretare all'autore del delitto favoreggiato.

Arl. 61. Il favoreggiamento, che sia stato prestato solamente per proteggere la persona del delinquente, rimane impunito fra i coniugi, fra i consanguinei od affini in linea retta fino a qualunque grado, fra i consanguinei od affini in linea collaterale fino al quarto grado civile inclusive, fra il padre e il figlio adottivo, e fra il tutore e il pupillo.

TITOLO VI.

Dell'applicazione delle pene.

Art. 62. Quando è minacciata al caso una pena assolutamente determinata, i tribunali debbono decretarla inalterabilmente, ognorachè non si presentino cause di sostituzione, riconosciute dalla legge.

Art. 63. Quando è minacciata al caso una pena relativamente determinata, i tribunali debbono decretarla più grave, o più mite, entro i suoi limiti legali, secondo le circostanze del fatto, e specialmente secondo il danno ed il pericolo del fatto medesimo, e secondo la malvagità e la forza della volontà dell'agente.

Art. 64. Quando l'agente si trovi in uno stato vicino a quello, che, secondo l'art. 34, esclude interamente l'imputazione, i tribunali sono autorizzati a discendere

a) ad una specie penale inferiore, se la pena minacciata al delitto è assolutamente determinata; e

b) al di sotto del limite inferiore, o ad una specie penale inferiore, se la pena minacciata al delitto è relativamente determinata.

Art. 65. Ogniqualvolta è permesso di passare da una specie superiore ad una specie inferiore di pena,

s' intende eccettuata la carcere, dalla quale non si può discendere ad alcuna specie penale inferiore, che nei casi e nei modi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 66. Quando il colpevole dee soggiacere ad una pena, designata in una parte di quella, che è minacciata ad un altro caso, i tribunali possono discendere, quanto bisogna, al di sotto del limite inferiore della rispettiva specie penale, salvo ciò che è ordinato nell' articolo seguente.

Art. 67. Se, in virtù di qualunque motivo, per cui la legge autorizza ad abbassare la pena al di sotto del limite inferiore, la casa di forza venisse ridotta a meno di un anno, o l' esiglio particolare a meno di un mese, si sostituisce alla casa di forza altrettanto tempo di carcere, ed all' esiglio una multa fino a trenta lire, o la riprensione giudiziale.

Art. 68. Allorchè la legge prescrive, che in un caso più grave riceva un aumento la pena minacciata ad un caso men grave; quell' aumento si sottopone, come quantità separata, alle regole, che governano la divisibilità della rispettiva specie penale.

Art. 69. §. 1. Il tempo d'una custodia illegale, o d'un prolungamento di custodia legale, si detrae, secondo il ragguaglio stabilito nell' art. 75, dal tempo

della pena restrittiva relativamente determinata, in cui si debba condannare il colpevole, ancorchè questa venga, per tal detrazione, a discendere al di sotto del limite inferiore.

§. 2. E se la pena, in cui si debba condannare il colpevole, è una multa, si diffalcano dalla medesima tante cinquine di lire, quanti sono stati i giorni della custodia illegale, o del prolungamento della custodia legale.

Art. 70. Esiste prolungamento di custodia legale, quando la medesima eccede lo spazio

a) di sei mesi, nelle cause spettanti alla giurisdizione delle corti regie;

b) di tre mesi, nelle cause spettanti alla giurisdizione dei tribunali di prima istanza;

c) di cinque giorni, nelle cause spettanti alla giurisdizione dei tribunali minori.

Art. 71. §. 1. La multa, ognorachè sia incorsa da persone insolventi, si sconta con la carcere, ragguagliata ad un giorno per ogni cinque lire: ma la carcere surrogata alla multa non può mai eccedere la durata d' un anno, e si espia sempre nelle carceri pretoriali.

§. 2. Questo ragguaglio si estende ancora alle multe, stabilite da altre leggi penali, che rimangono in vigore insieme col presente codice.

TITOLO VII.

Del concorso di più pene.

Art. 72. Al colpevole di più delitti si applicano tutte le pene, nelle quali è incorso, ognorachè le disposizioni dei seguenti articoli non prescrivano altrimenti.

Art. 73. Tanto la pena di morte, quanto la pena dell'ergastolo, assorbe tutte le pene concorrenti, eccetto la multa e la confisca di oggetti determinati dalla legge.

Art. 74. Nel concorso di più pene restrittive della medesima specie, inferiori all'ergastolo, la durata totale del tempo penale non può eccedere,

a) nella casa di forza, lo spazio di anni venticinque;

b) nella carcere, lo spazio di anni otto;

c) nell'esiglio particolare, lo spazio di anni cinque.

Art. 75. Nel concorso di più pene restrittive di specie diversa, le pene inferiori accrescono la durata della superiore. Al qual effetto due giorni di casa di forza, tre di carcere, e quindici di esiglio particolare, equivalgono scambievolmente fra loro. Ma neppure in questo caso si possono oltrepassare gli estremi, stabiliti nell'articolo precedente.

Art. 76. La riprensione giudiziale rimane assorbita da ogni pena, con la quale concorra, fuorchè dalla multa.

Art. 77. Le regole stabilite nei precedenti art. 74 e 75 si debbono applicare, ognorachè lo stesso colpevole venga contemporaneamente condannato per più delitti dal medesimo tribunale.

Art. 78. Dove un condannato all'ergastolo abbia commesso, dopo la sua condanna, un altro delitto, che non porti alla morte, soggiace ad un aumento di segregazione continua, il quale

a) si estende a tutta la vita, se anche il nuovo delitto è minacciato di ergastolo; e

b) si può estendere fino a dieci anni, se il nuovo delitto è minacciato di pena inferiore all'ergastolo, ma superiore ad un anno di carcere.

Art. 79. L'aumento di segregazione, indicato sotto lettera b dell'articolo precedente, è divisibile ad anni.

Art. 80. Più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione, o, anche in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano per un solo delitto continuato: ma la continuazione del delitto accresce la pena entro i suoi limiti legali.

Art. 81. Se un'azione può costituire più titoli di delitto, dee sempre riportarsi sotto di quello, a cui è minacciata la pena più grave: e questa pena, ove non sia assolutamente determinata, viene accresciuta, entro i suoi limiti legali, dalle altre violazioni della legge, commesse col medesimo fatto.

TITOLO VIII.

Della recidiva.

Art. 82. §. 1. Chiunque ha espiato pienamente la pena della consumazione, o del tentativo di un delitto doloso, sia, che ne fosse autore, sia che ne fosse ausiliatore; ognorachè, dentro il tempo dichiarato dalla Legge, torni a tentare o a consumare, sia come ausiliatore, sia come autore, un altro delitto doloso della medesima specie, si fa debitore di recidiva.

§. 2. La pena parzialmente o totalmente condonata per grazia, si considera come pienamente espiata.

Art. 83. §. 1. Esiste recidiva, quando tra la compiuta espiation della pena e il nuovo delitto non sono decorsi

a) dieci anni, se il precedente delitto fu punito colla casa di forza;

b) cinque anni, se il precedente delitto fu colpito di pena inferiore.

§. 2. La pena antecedentemente espiata per condanna d'un tribunale estero, non si conta all'effetto di dichiarar l'esistenza della recidiva.

Art. 84. Si considerano della medesima specie non solo i delitti, ond'è violata la stessa legge penale, ma quelli ancora, che si trovano rispettivamente riuniti sotto ciascheduna delle lettere seguenti: cioè

a) la resistenza, la pubblica violenza, e i delitti contemplati negli art. 201, 202, e 203;

b) i delitti proprj dei pubblici ufficiali, ognorachè sieno stati commessi per avidità di guadagno;

c) la falsità di moneta, o di carta pubblica di credito, la falsità instrumentale commessa per avidità di guadagno, il furto, l'estorsione, la pirateria, la truffa, la baratteria marittima, e la frode;

d) la violenza carnale, e il ratto contemplato nell'art. 284;

e) l'infanticidio, e il procurato aborto;

f) l'omicidio doloso, e la lesione personale dolosa;

g) l'incendio doloso, la sommersione e l'inondazione dolosa, e il danno dato.

Art. 85. §. 1. La recidiva, ove non sia colpita di pena assolutamente determinata, e la legge non la contempi con speciali disposizioni, fa incorrere nella pena minacciata al delitto, e in un aumento della medesima, che può giugnere fino alla metà.

§. 2. In nessun caso per altro si oltrepassa il limite supremo della pena, stabilito nell'art. 74.

TITOLO IX.

Della estinzione della penalità.

Art. 86. La morte del delinquente estingue l'azione penale e la pena: ma la sentenza divenuta eseguibile, lui vivente, la quale lo condannò nella multa, nella confisca di oggetti determinati dalla legge, nelle spese processali, e nei danni, ha il suo effetto contro gli eredi di lui.

Art. 87. Contro chi è stato assoluto, o dimesso definitivamente dal giudizio, od è stato condannato, od ha ottenuto grazia o amnistia, non può esser luogo a nuovo giudizio criminale per causa del medesimo fatto.

Art. 88. Nei delitti, che si perseguono a querela di parte, si estingue l'azione penale, ognorachè prima della sentenza sia stata presentata e ratificata la quietanza, ed il querelato non la rifiuti.

Art. 89. L'azione penale si prescrive mediante il decorrimento

a) di vent'anni, nei delitti minacciati di morte;

b) di quindici anni, nei delitti minacciati d'ergastolo;

c) di dieci anni, negli altri delitti che si perseguono d'ufficio; e

d) di tre anni, nei delitti, che si perseguono a querela di parte.

Art. 90. Ognorachè con un delitto sia andata connessa una trasgressione, questa non si prescrive che insieme con quello.

Art. 91. Le disposizioni, contenute nell'art. 88, e sotto lettera *d* dell'articolo 89, non si applicano a quei delitti, che, a tenore del §. 2. dell'art. 4, e del §. 2 dell'art. 5, si perseguono per eccezione a querela di parte, perchè commessi fuori del territorio toscano.

Art. 92. Ove la legge non comandi altrimenti, la prescrizione incomincia a decorrere,

a) nei delitti consumati, dal giorno della loro consumazione;

b) nei delitti tentati, dal giorno dell'ultimo atto di tentativo;

c) nei delitti continuati, dal giorno dell'ultimo fatto criminoso.

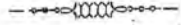
Art. 93. Quando una causa civile pregiudichi alla causa criminale, il corso della prescrizione dell'azion penale resta sospeso, fintantochè la causa civile non sia irretrattabilmente risolta.

Art. 94. Il corso della prescrizione dell'azion penale

cessa dalla pronunzia della condanna, o in contraddittorio, o in contumacia, ancorchè la sentenza, per qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace.

Art. 95. Contro le condanne non si dà prescrizione.

LIBRO SECONDO



DEI DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE IN PARTICOLARE



TITOLO I.

*Dei delitti contro la sicurezza interna ed esterna
dello Stato.*

CAPO I.

Dei delitti contro la sicurezza interna dello Stato.

Art. 96. Chiunque commette un attentato contro il Granduca, o per togli la vita, o per privarlo della sovranità, o per impedirgliene, anche temporariamente, l'esercizio, è punito con la morte.

Art. 97. La medesima pena colpisce chiunque commette un attentato, per rovesciare il Governo, o mutarne la forma, o per cambiare l'ordine di successione al Trono, o per distaccare una parte del territorio dal consorzio politico toscano, e renderla indipendente.

Art. 98. Avvi attentato, subitochè è stato commesso o intrapreso un atto esecutivo prossimo.

Art. 99. La cospirazione, diretta ad uno dei delitti contemplati negli art. 96 e 97, si punisce con la casa di forza

a) da cinque a dodici anni, se non sono stati fatti preparativi di esecuzione: e

b) da dieci a vent'anni, se sono stati fatti preparativi di esecuzione.

Art. 100. Avvi cospirazione, subitochè il progetto di operare è stato stabilito fra due o più persone.

Art. 101. Il giuramento, col quale si sieno legati fra loro i cospiratori, accresce, entro i limiti legali, la pena.

Art. 102. Il progetto, proposto e non accolto, di cospirare, si punisce con la carcere da uno a cinque anni.

Art. 103. Chiunque, senza cospirazione, ha fatto preparativi di esecuzione, per commettere uno dei delitti, contemplati negli art. 96 e 97, è punito con la casa di forza da cinque a vent'anni.

Art. 104. Chiunque, per uno dei fini contemplati negli art. 96. e 97, ha suscitato una sollevazione, anche profittando d'un tumulto, sorto per altro scopo, od ha partecipato, in sequela di precedente

cospirazione, ad una sollevazione, è punito con la morte.

Art. 105. §. 1. Chiunque partecipa ad una sollevazione, diretta ad uno dei fini contemplati nei precedenti art. 96 e 97, senza averla suscitata, e senza aver cospirato per la medesima, è punito con la casa di forza da cinque a vent'anni.

§. 2. Ma, se il detto partecipante si è ritirato spontaneamente, od all'intimazione dell'autorità, dalla radunata de' sollevati, subisce la carcere da sei mesi a tre anni, e può anche andare, secondo le circostanze, impunito.

Art. 106. §. 1. Chiunque commette un attentato, diretto a muovere la guerra civile, od a portare la devastazione, il saccheggio, o la strage in uno o più comuni dello Stato, o contro un ordine di persone, soggiace alla casa di forza da dodici a vent'anni, o, ne' casi più gravi, all'ergastolo, ognorachè il fatto, per causa del suo scopo, non cada sotto la sanzione degli art. 96, 97, o 114.

§. 2. La cospirazione, intesa al delitto, di che nel §. precedente, è colpita dalla pena del tentativo.

Art. 107. Chiunque, fuori de' casi, di che nell'art. 96, si fa dolosamente colpevole d'una lesione personale o d'una violenza contro il Granduca, è punito con l'ergastolo.

Art. 108. Si nell' articolo precedente, come in ogni altro articolo di questo codice, in cui si parla di *violenza*, s' intende presa di mira tanto la *violenza* usata con fatti, quanto quella usata con minacce.

Art. 109. Chiunque fa offesa alla riverenza, dovuta al Granduca, è punito con la carcere

a) da due a sei anni, nel caso di libello famoso;

b) da diciotto mesi a cinque anni, nel caso di diffamazione; e

c) da uno a quattro anni, nel caso d' ingiuria.

Art. 110. Se i delitti, contemplati negli articoli precedenti di questo capo, hanno preso di mira il Reggente del Granducato, si considerano come commessi contro il Granduca.

Art. 111. §. 1. Chiunque delinque contro il Principe Ereditario, o contro la Granduchessa, soggiace

a) alla pena di morte in caso di omicidio doloso, ancorchè non premeditato; e

b) alla casa di forza da dodici a vent'anni, nei casi dell' art. 107.

§. 2. E quando sia stata offesa la riverenza, dovuta alle Persone, indicate nel §. precedente, si decreta la carcere

a) da diciotto mesi a cinque anni, nel caso di libello famoso;

b) da uno a quattro anni, nel caso di diffamazione; e

c) da otto mesi a tre anni, nel caso d' ingiuria.

Art. 112. §. 1. Chiunque delinque contro un altro membro della Famiglia Granducale, soggiace

a) alla casa di forza da dieci a vent'anni, in caso di omicidio doloso non premeditato; e

b) alla stessa pena da tre a quindici anni, nei casi dell' art. 107.

§. 2. E quando sia stata offesa la riverenza, dovuta alle Persone indicate nel §. precedente, si decreta la carcere

a) da uno a quattro anni, nel caso di libello famoso;

b) da otto mesi a tre anni, nel caso di diffamazione; e

c) da sei mesi a due anni, nel caso d' ingiuria.

Art. 113. Nei delitti della specie contemplata nell' art. 109, nel §. 2 dell' art. 111, e nel §. 2 dell' art. 112, si procede solamente dietro autorizzazione del Ministro di Giustizia.

C A P O II.

Dei delitti contro la sicurezza esterna dello Stato.

Art. 114. §. 1. Chiunque commette un attentato, diretto a sottoporre o ad incorporare tutto il terri-

torio toscano, od una parte di esso, ad un altro Stato, incorre nella pena di morte.

§. 2. Le norme degli art. 99, 100, 101, 102, 104, e 105, si applicano ancora ai fatti ivi contemplati, che abbiano relazione con l'attentato, di che nel §. precedente.

Art. 115. §. 1. Ogni toscano o abitante di Toscana, che ha tenuto intelligenze, o praticato macchinazioni con un altro Stato, o con gli agenti di esso, per indurlo ad intraprender la guerra contro il Granducato, è punito con la casa di forza da cinque a vent'anni.

§. 2. E se le dette intelligenze o macchinazioni hanno prodotto ostilità contro il Granducato, il colpevole soggiace alla morte, o, ne' casi men gravi, all'ergastolo.

Art. 116. Incorre nella pena dell'ergastolo, e, quando abbia cagionato un gravissimo danno al Granducato, incorre nella pena di morte, chiunque, in tempo di guerra, o di pubblica difesa,

a) dà in mano al nemico piazze, fortezze, od altri luoghi muniti, casse militari, navi, magazzini, arsenali, o salmerie dello Stato, o ne procura al nemico la consegna o la presa; o

b) procaccia uomini, armi, o munizioni al nemico; o

c) comunica al nemico disegni di fortezze o di accampamenti, o piani strategici; o

d) serve di spia al nemico, od agevola le esplorazioni delle spie nemiche; o

e) promuove in qualunque altro modo i vantaggi delle armi nemiche; o

f) impedisce o sconcerta, a pro del nemico, operazioni di guerra.

Art. 117. Ogni toscano o abitante di Toscana, o mandatario del Governo Toscano, il quale ha dolosamente, ed in pregiudizio della Toscana, consegnato o rivelato ad un altro Governo documenti o segreti, concernenti a ragioni giuridiche o politiche di essa, o falsificato o soppresso documenti della detta specie, o che ha infedelmente maneggiato con un altro Stato un affare, di cui gli era affidata dal Governo Toscano la trattazione; è punito con la casa di forza da otto a vent'anni, o, ne' casi più gravi, con l'ergastolo.

Art. 118. §. 1. Ogni toscano, che porta volontariamente le armi contro il Granducato, o contro i suoi alleati, che fanno la guerra insieme con la Toscana, soggiace alla casa di forza da cinque a vent'anni.

§. 2. Ma se il detto toscano esercitava nelle truppe nemiche un comando superiore, la sua pena è la morte, o, ne' casi men gravi, l'ergastolo.

Art. 119. §. 1. Chiunque, fuori del caso di plagio, arruola, senza la permissione del Governo, uno

o più toscani sotto le bandiere di un altro Stato, che non sia in guerra con la Toscana, incorre nella carcere da uno a cinque anni.

§. 2. Subisce la medesima pena da tre mesi ad un anno, il toscano, che nelle dette circostanze si arruola, senza la permissione del Governo, sotto le bandiere di un altro Stato.

§. 3. La permissione di arruolare, o di arruolarsi, impone per se medesima l'obbligo, che l'ingaggio si faccia sotto la condizione di non portare le armi contro la Toscana, nè contro gli alleati della Toscana, che facessero la guerra insieme con essa.

Art. 120. Ogni toscano o abitante di Toscana, il quale, commettendo sul territorio d'un altro Stato atti ostili, non approvati dal Governo, ha esposto il Granducato al pericolo d'una guerra, è punito con la casa di forza da tre a dieci anni. E se n'è seguita la guerra, la detta pena può estendersi fino a vent'anni.

Art. 121. La semplice violazione di territorio alieno, commessa per inseguir delinquenti, per impedir contrabbandi, o per altro scopo non ostile, si punisce con la carcere da un mese a due anni.

Art. 122. Ogni toscano o abitante di Toscana, il quale accetta onorificenze, pensioni, o donativi da uno Stato nemico, o da un agente di esso, è punito con la carcere da uno a cinque anni.

Art. 123. §. 1. Se per mezzo di diffamazione, di libello famoso, o d'ingiuria, venga offesa la riverenza, dovuta ad un altro Stato, od al Sovrano o capo di un altro Stato; le pene, rispettivamente stabilite negli art. 366, 367, e 368, ricevono un aumento, che non può esser minore d'un mese, nè maggiore d'un anno.

§. 2. Nella stessa guisa si puniscono ancora coloro, che nei detti modi offendono la riverenza, dovuta ad un agente diplomatico, accreditato presso il Granduca, ognorachè il fatto avvenga, o mentre il detto agente esercita le sue funzioni, o per relazione alle medesime, o nella sua abitazione.

§. 3. Nei casi di questo articolo, quando manchi la richiesta dell'offeso, o del suo rappresentante, si procede solamente dietro autorizzazione del Ministro di Giustizia.

Art. 124. Chiunque dolosamente sopprime, rimuove, o rende incerti i confini del Granducato con uno Stato limitrofo, soggiace alla carcere da tre mesi a tre anni.

Art. 125. I sudditi di Stato nemico, che commettano azioni contemplate in questo capo, delle quali non sia limitata l'imputabilità ai soli toscani o abitanti di Toscana, non sono trattati come delinquenti, ma secondo gli usi di guerra.

C A P O III.

Disposizioni relative ai capi precedenti.

Art. 126. Chiunque, per mezzo di allocuzioni, grida, o minacce, pronunziate in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o di scritture a mano, o stampate, o di rappresentazioni figurative, diffuse, esposte, affisse, o in altro modo portate a notizia comune, o di pubbliche manifestazioni sediziose di qualunque maniera, ha eccitato a commettere un attentato della specie indicata negli articoli 96, 97, e 114; è punito come instigatore, se il fatto preso di mira è avvenuto, e con la carcere da uno a cinque anni, se non è avvenuto.

Art. 127. Chiunque, con uno dei modi indicati nell'articolo precedente, ha cercato di screditare il Governo, o di eccitare odio o disprezzo contro il medesimo, o contro le leggi dello Stato, è punito con la carcere da sei mesi a tre anni.

Art. 128. Coloro per altro, che, senza aver partecipato alla formazione delle scritture o rappresentazioni figurative, contemplate nei due precedenti articoli, hanno scientemente servito di semplici stromenti a diffonderle, esporle, affiggerle, od altrimenti propalarle; soggiacciono,

a) nei casi dell'art. 126, alla carcere da uno a cinque anni, se il fatto preso di mira è avvenuto, e da due mesi ad un anno, se non è avvenuto; e

b) nei casi dell'art. 127, alla medesima pena da uno a sei mesi.

Art. 129. Le manifestazioni sediziose, che, senza l'animo di eccitare ai delitti, indicati nell'art. 126, sono state fatte in luogo pubblico, o con pubblico scandalo; ognorachè non cadano sotto una pena più grave, si puniscono con la carcere da un mese ad un anno.

Art. 130. Alle pene inferiori all'ergastolo, che si debbano decretare per delitti contemplati nel presente titolo, si può sempre aggiugnere la sottoposizione alla vigilanza della polizia.

TITOLO II.

Dei delitti contro la Religione dello Stato.

Art. 131. Chiunque, con empio fine, turba o impedisce una sacra cerimonia in chiesa, o fuori di chiesa, soggiace alla casa di forza da cinque a quindici anni.

Art. 132. §. 1. Chiunque, con empio fine, conculca, percuote, contamina, infrange, od altrimenti profana, tanto nelle chiese, o nei loro vestiboli, o nelle sagrestie, quanto fuori dei detti luoghi in occasione di sacre cerimonie, vasi sacri, o sacre reliquie od immagini, è punito nel modo prescritto dall'articolo precedente.

§. 2. E dove i menzionati fatti sien stati commessi senza il concorso delle dette circostanze di luogo o di tempo, ma con pubblico scandalo, i colpevoli subiscono la casa di forza da tre a dieci anni.

Art. 133. Chiunque, con empio fine, conculca, disperde, contamina, od altrimenti profana le Specie Consecrate, in cui è la Presenza Reale della Divinità, è punito con l'ergastolo.

Art. 134. Chiunque ha suscitato una sollevazione,

anche profittando di un tumulto, sorto per altro scopo, o si è messo alla testa della medesima, per distruggere o alterare in Toscana la Religione dello Stato, è punito con la morte.

Art. 135. Chiunque, con empio fine, conculca, percuote, contamina, infrange, od altrimenti profana, tanto nelle chiese, o nei loro vestiboli, o nelle sagrestie, quanto fuori dei detti luoghi in occasione di sacre cerimonie, oggetti diversi da quelli designati nel §. 1 dell'art. 132, ma attinenti al culto della religione dello Stato, è punito con la carcere da uno a cinque anni.

Art. 136. §. 1. La bestemmia proferita con animo deliberato, si punisce con la carcere da uno a cinque anni.

§. 2. La bestemmia proferita per malvagia abitudine, o per impeto di collera, fa incorrere nella medesima pena da uno a sei mesi.

Art. 137. §. 1. Chiunque, per mezzo di pubbliche allocuzioni, o di scritture a mano o stampate, o di rappresentazioni figurative, diffuse, affisse, esposte, od altrimenti portate a notizia comune, ha attaccato la Religione dello Stato, è punito

a) con la casa di forza da cinque a dieci anni, se si propone di propagare empie dottrine,

o di separare dalla Chiesa Cattolica persone, che alla medesima appartenevano; e

b) con la carcere da uno a cinque anni, se ebbe solamente l'animo di far onta alla Religione.

§. 2. Soggiace poi alla casa di forza da tre a sette anni chiunque, per lo scopo contemplato sotto lett. a del §. precedente, ha fatto uso d'insegnamento privato, o di seduzione.

Art. 138. L'omicidio doloso non premeditato, commesso contro un ministro della Religion dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con l'ergastolo, o, ne' casi men gravi, con la casa di forza da dodici a vent'anni.

Art. 139. La lesione personale, dolosamente arrecata ad un ministro della Religion dello Stato, mentre esercitava le sue funzioni, si punisce con la casa di forza da tre a quindici anni.

Art. 140. Quando, per mezzo di diffamazione, di libello famoso, o d'ingiuria, sia stato offeso un ministro della Religion dello Stato, o mentre esercitava le sue funzioni, o per relazione alle medesime, od anche solamente in odio o dispregio del suo sacro ministero; si decretano le pene, rispettivamente stabilite negli art. 366, 367, e 368, con un aumento, che non può esser minore d'un mese, nè maggiore d'un anno.

Art. 141. Chiunque, fingendosi sacerdote, esercita funzioni sacerdotali, soggiace alla carcere da uno a cinque anni.

Art. 142. Chiunque, insignito degli ordini sacri, o legato da solenni voti religiosi, ha contratto matrimonio in faccia alla Chiesa, subisce la carcere da due a cinque anni.

TITOLO III.

Dei delitti contro l'amministrazione dello Stato.

C A P O I.

*Della resistenza, della pubblica violenza, del disprezzo
e dell'usurpazione dell'autorità.*

Art. 143. §. 1. Chiunque si oppone all'esecuzione delle leggi, o degli ordini dell'autorità pubblica, usando violenza a persone, incaricate d'ufficio, o per mandato speciale, di quella esecuzione, od a coloro, che, a richiesta di esse, le aiutano nell'esercizio del menzionato incarico; è punito, come colpevole di resistenza, con la carcere da sei mesi a quattro anni.

§. 2. Per altro la resistenza si punisce con la casa di forza

a) da tre a dodici anni, se produsse lesione personale grave o gravissima; e

b) da dodici a vent'anni, se produsse omicidio non premeditato.

Art. 144. §. 1. Chiunque usa violenza a persona rivestita di pubblica autorità, o mentre la detta persona esercita le sue funzioni, o per relazione alle medesime, o per semplice odio contro l'autorità,

è punito, come colpevole di pubblica violenza, con la carcere da uno a sei anni.

§. 2. Per altro la pubblica violenza si punisce

a) con la casa di forza da tre a sette anni, se produsse lesione personale leggiera;

b) con la medesima pena da sette a vent'anni, se produsse lesione personale grave o gravissima; e

c) con l'ergastolo, se produsse omicidio non premeditato.

Art. 145. Chiunque, in qualsivoglia modo, ha eccitato ad una resistenza, o ad una pubblica violenza, è punito come instigatore, se il fatto preso di mira è avvenuto, e con la carcere da un mese ad un anno, se il fatto non è avvenuto.

Art. 146. §. 1. Chiunque senza violenza si fa illecitamente ragione da se medesimo, è punito a querela di parte, con una multa fino a cento lire, o, nei casi più gravi, con l'esiglio particolare fino ad un anno.

§. 2. Ma dove il delitto di ragione illecitamente fattasi sia stato commesso con violenza, si punisce secondo la regola dell'articolo 361.

Art. 147. La violazione di sigilli, apposti dall'autorità competente, per assicurare la conservazione o l'identità di qualche cosa, fa incorrere nella carcere da quindici giorni a sei mesi.

Art. 148. §. 1. Chiunque, per giungere a conoscerne il tenore, apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, ufficialmente diretti ad una persona rivestita di pubblica autorità; è punito con la carcere da due a otto mesi.

§. 2. Ma se un procaccia, o chiunque altro che porti lettere per mestiere, ha eseguito la detta apertura arbitraria, o l'ha dolosamente permessa ad altri; si decreta la carcere da tre a dieci mesi.

§. 3. Le disposizioni dei due precedenti §§. non si riferiscono ai pubblici ufficiali addetti all'amministrazione delle poste, i quali sono giudicati secondo le norme dell'art. 193.

Art. 149. §. 1. I testimoni, che dolosamente si fanno contumaci alla citazione, o che comparsi recusano di render testimonianza, o di renderla nelle forme legali, soggiacciono alla carcere da quindici giorni ad un anno.

§. 2. Nella medesima pena incorrono quei periti, che, dopo aver emesso un parere nella procedura, si rendono dolosamente contumaci alla citazione, o che comparsi recusano di prestare il loro ufficio.

Art. 150. I medici ed i chirurghi, che rimettono e ratificano un referto, intieramente o parzialmente mendace, o, con un referto posteriore ratificato, mendacemente ritrattano in tutto od in parte quello ratificato anteriormente; incorrono nella pena della falsa testimonianza, e nella interdizione fino a tre anni dall'esercizio della professione.

Art. 151. Chiunque, con un mendace referto ratificato, ha denunziato all'autorità di aver sofferto un delitto, o ne ha finte le traccie, perchè dietro le medesime l'autorità procedesse; ognorachè l'azione non cada sotto il titolo della calunnia, è punito, come colpevole di simulazione di delitto, con la carcere da otto giorni ad un anno.

Art. 152. Ogni offeso, che mendacemente ritratta in tutto od in parte un referto ratificato di un delitto, soggiace alla riprensione giudiziale, e ad una multa da venti a cento lire.

Art. 153. Chiunque si arroga dolosamente l'esercizio di funzioni proprie di un pubblico ufficiale, o di un agente della forza pubblica, soggiace alla carcere da quindici giorni a due anni.

Art. 154. Le disposizioni dell'articolo precedente debbono applicarsi ancora a colui, che, dopo essere stato interdetto dal pubblico servizio, prosegue ad esercitare l'ufficio.

CAPO II.

Della esimizione, della procurata evasione e della evasione punibile dalla carcere, e della inosservanza della pena.

Art. 155. Chiunque ritoglie agli agenti della forza pubblica una persona, arrestata per ordine della legge, o dell'autorità competente, è punito, come colpe-
Cod. Pen. s

vole di esimizione, con la carcere da due mesi a due anni.

Art. 156. La medesima pena da un mese ad un anno colpisce colui, che ritoglie ai menzionati agenti una cosa, assicurata per ordine della legge, o dell'autorità competente.

Art. 157. Qualora i delitti, contemplati ne' due precedenti articoli, sieno stati commessi per mezzo di resistenza, o di pubblica violenza; si decretano, aggravate entro i loro limiti legali, le pene rispettivamente stabilite negli art. 143 e 144.

Art. 158. La esimizione di sè medesimo, commessa, usando violenza agli agenti della forza pubblica, fa incorrere nella pena della resistenza.

Art. 159. §. 1. Chiunque ha dolosamente fatto evadere un arrestato dalla carcere di custodia, o un condannato da uno stabilimento penale, soggiace alla carcere da due mesi a due anni.

§. 2. Per altro il delitto, di che nel §. precedente, si punisce

a) con la carcere da tre a trenta mesi, se fu commesso mediante effrazione; e

b) con la pena della resistenza, se fu commesso, usando violenza ad una o a più persone, incaricate della custodia dei prigionieri.

Art. 160. §. 1. Chiunque, mentre si trovava arrestato

in carcere di custodia, od espiava la pena in uno stabilimento penale, è riuscito, mediante effrazione, ad evadere, è punito con la carcere da due a diciotto mesi.

§. 2. Ma se il prigioniero è riuscito ad evadere, usando violenza ad una o a più persone, incaricate di custodirlo, soggiace alla pena della resistenza.

Art. 161. §. 1. Chiunque ha dolosamente fatto evadere un altro dal luogo di arresto dei debitori civili, è punito con la carcere da quindici giorni a sei mesi.

§. 2. Per altro il delitto, di che nel §. precedente, si punisce

a) con la carcere da un mese ad un anno, se fu commesso mediante effrazione; e

b) con la pena della resistenza, se fu commesso, usando violenza ad una o a più persone, incaricate della custodia dei prigionieri.

Art. 162. Chiunque è riuscito ad evadere dal luogo d'arresto dei debitori civili,

a) subisce la carcere da quindici giorni a sei mesi, se è evaso mediante effrazione; e

b) soggiace alla pena della resistenza, se è evaso, usando violenza ad una o a più persone, incaricate di custodirlo.

13 Art. 162. Chiunque rompe dolosamente l'esiglio particolare o generale, incorre nella pena, che a te-

nore del §. 5. dell' articolo 21, o del §. 3 dell' articolo 29, gli è stata rispettivamente comminata.

Art. 164. Chiunque esercita la professione, di cui gli è stato da una sentenza interdetto l'esercizio, soggiace, ferma stante la decretata interdizione, ad una multa da cento a cinquecento lire, alla quale in caso di recidiva, si aggiugne la carcere fino a tre mesi.

C A P O III.

Dei delitti dei pubblici ufficiali.

A. Disposizioni generali.

Art. 165. §. 1. Sotto il nome di pubblici ufficiali vengono tutti gl' impiegati dello Stato o dei Comuni, del pari che di qualunque stabilimento, la cui amministrazione è soggetta alla tutela od alla vigilanza del Governo, o del Comune.

§. 2. I notaj, in tutto ciò che concerne all' esercizio delle loro funzioni, sono considerati come pubblici ufficiali.

Art. 166. Ogni pubblico ufficiale, che, per un delitto comune, commesso mediante abuso del proprio ufficio, è incorso nella carcere per sei mesi o più, od in una pena superiore alla carcere, soggiace ancora all' interdizione dal pubblico servizio.

Art. 167. Ogni pubblico ufficiale, che, per un delitto comune, commesso senza abuso del proprio ufficio, è incorso nella carcere per tre anni o più, od in pena superiore alla carcere, subisce ancora l' interdizione dal pubblico servizio.

Art. 168. Se ad un delitto, minacciato solamente della interdizione dal pubblico servizio, ha partecipato un agente, che non sia pubblico ufficiale; ognorachè la legge non ordini altrimenti, gli si decreta la carcere da un mese a due anni.

B. Disposizioni particolari.

Art. 169. Ogni pubblico ufficiale, cui sia per ufficio affidata, come a debitore di specie, l'amministrazione o la custodia di pecunia o di altre cose mobili dello Stato, o di un Comune, o di qualunque stabilimento pubblico; ognorachè abbia sottratto o trafugato danaro, carte di credito, od altre cose mobili di detta sua amministrazione o custodia, è punito, come colpevole di peculato, con l' interdizione dal pubblico servizio, e con la pena, onde l' art. 386 colpisce il furto qualificato.

Art. 170. Se, per eseguire, o nascondere il suo delitto, il peculatore ha commesso una falsità instrumentale; la pena restrittiva dei delitti concorrenti si decreta secondo la regola dell' articolo 81.

Art. 171. Quando il colpevole, od altri per lui, abbia risarcito pienamente il danno civile del peculato, prima che sia pronunciato il decreto d'invio al giudizio; alla casa di forza o alla carcere si sostituisce l'esiglio particolare da sei mesi a tre anni, ferma stante l'interdizione dal pubblico servizio.

Art. 172. Dove per altro il colpevole, per eseguire o nascondere il peculato, abbia commesso una falsità instrumentale, non si applica la disposizione dell'articolo precedente.

Art. 173. §. 1. Se uno dei pubblici ufficiali, contemplati nell'art. 169, commercia in proprio vantaggio i valori, ch'ei dovrebbe amministrare e custodire per interesse della sua amministrazione; è considerato come colpevole di peculato.

§. 2. Ma se dal fatto, di che nel §. precedente, non è derivato alcun pregiudizio all'amministrazione; il colpevole può esser punito secondo la regola dell'art. 171.

Art. 174. §. 1. Se un pubblico ufficiale, o suo sostituto od aiuto approvato, cui sia per ufficio affidata, come a debitore di quantità, l'amministrazione di danari dello Stato, o di un Comune, o di qualunque stabilimento pubblico; risulti colpevole di un vuoto di cassa; soggiace all'interdizione dal pubblico servizio, ed alla pena, che l'art. 398 minaccia alla truffa.

§. 2. Ma se il colpevole, od altri per lui, ha

ripienato il vuoto, prima che sia pronunciato il decreto d'invio al giudizio; si applica solamente l'interdizione dal pubblico servizio fino a tre anni.

Art. 175. Ogni pubblico ufficiale, che, per fare od omettere un atto del suo ufficio, non suscettivo di retribuzione, abbia ricevuto danaro od altra utilità, o ne abbia accettata la promessa; è punito, come colpevole di corruzione,

a) con una multa da cento a mille lire, o, ne' casi più gravi, con l'interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni, se la corruzione avvenne, perchè egli facesse ciò, che doveva fare, od omettesse ciò, che doveva omettere;

b) con l'interdizione dal pubblico servizio da tre a sette anni, se la corruzione avvenne, perchè egli facesse ciò, che doveva omettere, od omettesse ciò, che doveva fare; e

c) con la medesima interdizione da cinque a dieci anni, e con la carcere da tre mesi a cinque anni, se la corruzione, contemplata sotto la precedente lett. b, produsse l'indebita commissione od omissione, ognorachè l'una o l'altra non cada sotto una pena più grave.

Art. 176. §. 1. Ogni pubblico ufficiale, cui dalla legge è data facoltà di risolvere un affare amministrativo o giudiziario; dove lo abbia risolto ingiustamente in sequela di corruzione, è punito con l'interdizione dal pubblico servizio da cinque a dieci anni, e con la carcere da due a sei anni.

§. 2. Ma se, in sequela di corruzione, un giudice criminale, che doveva assolvere, ha condannato; egli, oltre al subire l'interdizione dal pubblico servizio da cinque a dieci anni, soggiace alla casa di forza da tre a sette anni, alla quale si sostituisce la medesima pena, che fu da lui decretata, ognorachè questa superi sette anni di casa di forza. Dove per altro la condanna sia stata di morte, e la pena non abbia avuto esecuzione, il colpevole soggiace all'ergastolo.

§. 3. Le disposizioni, contenute nei due §§. precedenti, si debbono applicare anche quando i fatti ivi contemplati non sieno proceduti da corruzione, ma da favore o da inimicizia.

Art. 177. Il corruttore incorre

a) in una multa da cinquanta a mille lire nei casi di lett. a dell' art. 175;

b) in una multa da trecento a duemila lire nei casi di lett. b dell' art. 175: e

c) nei casi di lett. c dell' art. 175, ed in quelli dei §§. 1 e 2 dell' art. 176, è punito come instigatore.

Art. 178. Ogni pubblico ufficiale, che, per un atto del suo ufficio, già eseguito senza corruzione, ha ricevuto una indebita ricompensa; è punito, come colpevole d'illecita accettazion di doni, con una multa da cinquanta a mille lire, alla quale, ne' casi più gravi, può aggiugnersi l'interdizione dal pubblico servizio fino a tre anni.

Art. 179. Tutto quello, che, con scienza e pazienza d'un pubblico ufficiale, vien dato o promesso, per l'esercizio delle sue funzioni, ad un terzo, si considera come dato o promesso al pubblico ufficiale.

Art. 180. Tanto nella corruzione, quanto nella illecita accettazione di doni, ciò che è stato dato o promesso, od il suo prezzo, si confisca.

Art. 181. Quel pubblico ufficiale, che, abusando della sua autorità, costringe taluno a somministrare indebitamente a lui, o ad un terzo, danari od altra utilità; è punito, come colpevole di concussione, con l'interdizione dal pubblico servizio, e con la casa di forza da tre a dodici anni, alla quale, ne' casi più leggieri, può sostituirsi la carcere da uno a tre anni.

Art. 182. Se un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità, ha indotto taluno a somministrare indebitamente a lui, o ad un terzo, danari od altra utilità, od ha profittato dell'errore altrui, per esigere ciò che non era dovuto, o più di ciò che era dovuto; soggiace alla carcere da due mesi a cinque anni, ed all'interdizione dal pubblico servizio.

Art. 183. Se un pubblico ufficiale, abusando della sua autorità, ha fatto, per odio, per cupidigia, o per altra privata passione, arrestare o ritenere alcuno in

arresto, soggiace alla pena, ond'è colpito il delitto di carcere privato, ed all'interdizione dal pubblico servizio.

Art. 184. §. 1. Nel modo prescritto dall'articolo precedente è punito ogni pubblico ufficiale, preposto ad una carcere di custodia, o ad uno stabilimento penale, se, abusando del proprio ufficio, ha, per odio, per cupidigia, o per altra privata passione, ricevuto in consegna una persona arrestata, o prolungato oltre il debito termine la detenzione di essa.

§. 2. Se poi il detto pubblico ufficiale, non col pravo fine designato nel §. precedente, o ha ricevuto in consegna, senza il mandato dell'autorità competente, una persona arrestata, o ha prolungato oltre il debito termine la detenzione di essa, soggiace ad una multa da trenta a cento-cinquanta lire.

Art. 185. §. 1. Subisce l'interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni, alla quale, ne' casi più gravi, può essere aggiunta la carcere da un mese ad un anno, quel pubblico ufficiale, che, abusando della sua autorità, minaccia, maltratta, o lusinga un incolpato, od un testimone, per indurlo a confessare, o a deporre in un dato modo, o arbitrariamente aggrava il trattamento d'un incolpato chiuso nella carcere di custodia.

§. 2. È punito nel medesimo modo quel pubblico ufficiale, preposto ad una carcere di custodia,

o ad uno stabilimento penale, che arbitrariamente aggrava il trattamento d'un incolpato, o d'un condannato.

Art. 186. Quel pubblico ufficiale, che, abusando del proprio ufficio, procura o permette l'evasione d'un arrestato o d'un condannato, è punito secondo le norme dell'art. 159, e con l'interdizione dal pubblico servizio.

Art. 187. Se l'evasione d'un arrestato o d'un condannato è avvenuta per negligenza dei custodi, si decreta contro di questi la carcere da un mese ad un anno.

Art. 188. Ogni carceriere, custode, od agente della forza pubblica, il quale ha commesso atti impudici con una donna, affidata alla sua custodia, è punito con la carcere da due mesi ad un anno, e con l'interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni.

Art. 189. §. 1. Le medesime pene colpiscono quel carceriere o custode, che favorisce atti impudici di altri con una donna, detenuta nella prigione.

§. 2. Ma, se il fatto presenta i caratteri del lenocinio, si applica la pena di questo delitto insieme con l'interdizione dal pubblico servizio da cinque a dieci anni.

Art. 190. §. 1. Ogni agente della forza pubblica, il

quale, abusando della sua qualità, ha eseguito, per odio, per cupidigia, o per altra privata passione, un arresto od una perquisizione, è punito con la carcere da tre mesi a tre anni.

§. 2. Se poi il detto agente ha eseguito un arresto, od una perquisizione, senza il pravo fine designato nel §. precedente, ma fuori de' casi stabiliti dalla legge, è punito con una multa da trenta a trecento lire.

Art. 191. §. 1. Ogni pubblico ufficiale, che, non indotto da corruzione, manifesta dolosamente fatti o documenti, che per obbligo d'ufficio dovrebbe tener segreti; è punito, come violatore del silenzio ufficiale, con l'interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni.

§. 2. E se da questa violazione è derivato un pregiudizio considerabile, che fosse nell'intenzion del colpevole, si decreta la detta interdizione da cinque a dieci anni insieme con la carcere da due mesi a due anni.

Art. 192. Ogni agente della forza pubblica, il quale ricusa di eseguire una richiesta legale dell'autorità giudiziaria o amministrativa, subisce la carcere da un mese a due anni.

Art. 193. §. 1. I pubblici ufficiali addetti all'amministrazione delle poste, i quali dolosamente aprono lettere o pieghi sigillati, affidati alla posta, o permettono che sieno aperti arbitrariamente da altri,

sono puniti con l'interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni.

§. 2. E se le lettere o i pieghi, di che nel §. precedente, erano ufficialmente diretti ad una persona rivestita di pubblica autorità; oltre alla detta interdizione, si decreta la carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 194. I pubblici ufficiali, designati nell'articolo precedente, che sottraggono danari, carte di credito, od altri oggetti di valore, affidati alla posta, incorrono nella pena, onde l'art. 386 colpisce il furto qualificato, e nell'interdizione dal pubblico servizio.

Art. 195. §. 1. Ogni pubblico ufficiale, che direttamente, o per interposta persona, prende un interesse privato qualunque in aggiudicazioni, appalti, forniture, affitti, od altri atti consimili d'una pubblica amministrazione, presso di cui sia incaricato di dar ordini, o di liquidar conti, o di regolare o far pagamenti, o della quale abbia l'alta direzione, o il sindacato; è punito con una multa da trecento a duemila lire, e con l'interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni.

§. 2. E se, nei casi del §. precedente, il pubblico ufficiale si è procurato un profitto in pregiudizio dell'amministrazione, soggiace alla carcere da sei mesi a cinque anni, ed all'interdizione dal pubblico servizio da cinque a dieci anni.

Art. 196. Se, fuori de' casi specialmente contemplati negli articoli precedenti di questo capo, un pubblico ufficiale ha dolosamente violato i suoi doveri d'ufficio, sia per favore od inimicizia, sia per procurare a sè o ad altri un'illecita utilità, sia per recar pregiudizio allo Stato od ai particolari; è punito, secondo la gravità del fatto, o con una multa da cento a duemila lire, o con l'interdizione dal pubblico servizio, o con amendue queste pene cumulate.

C A P O IV.

Dei delitti de' causidici, e di coloro che s'intramettano di affari, come sollecitatori.

Art. 197. Quell'avvocato o procuratore, che pattuisce di prendere, in ricompensa delle sue funzioni, una parte aliquota della cosa controversa, soggiace ad una multa da cento a mille lire, ed alla riprensione giudiziale. Egli è inoltre condannato a restituire ciò, od il prezzo di ciò, che ha ricevuto in esecuzione dell'illecito patto.

Art. 198. Quell'avvocato o procuratore, che, assunto l'obbligo di patrocinare una parte, favorisce dolosamente, in pregiudizio di essa, la parte avversa, incorre nell'interdizione dall'esercizio della professione, ed in una multa da dugento a duemila lire, alla quale, ne' casi più gravi, si aggiugne la carcere da tre mesi a tre anni.

Art. 199. Nel modo prescritto dall'articolo precedente è punito ancora quell'avvocato o procuratore, che nella medesima causa patrocina amendue le parti, o che, dopo aver ricevuto da una parte, per fine di patrocinio, la manifestazione di fatti, o la consegna di documenti, dolosamente li comunica alla parte avversa, od altrimenti ne abusa, in pregiudizio di chi pose fede in lui.

Art. 200. §. 1. Chiunque, millantando credito o aderenza presso un pubblico ufficiale, piglia dolosamente danaro o altre cose, come eccitamento o ricompensa della propria mediazione presso di lui, o col pretesto di dover comperare da lui il desiderato favore, o di doverlo remunerare; soggiace, come venditore di fumo, ad una multa da cento a duemila lire, alla quale, ne' casi più gravi, si aggiugne la carcere da due mesi a cinque anni.

§. 2. Ciò, che per la vendita di fumo fu ricevuto, o il suo prezzo, si confisca.

TITOLO IV.*Dei delitti contro l'ordine pubblico.***CAPO I.***Dei delitti contro la pubblica tranquillità.*

Art. 201. Sono puniti con la carcere da sei mesi a tre anni coloro, che in tre o più persone usano violenza, ad oggetto

a) di restringere od impedire in qualunque maniera la libertà dell'industria o del commercio; o

b) d'invadere od occupare luoghi o edifizj, che non sieno di uso pubblico, o che sieno di uso pubblico controverso, o soggetto a condizione; o

c) di rimuovere od alterar confini, legalmente stabiliti; o

d) di sfogare odj, o esercitar vendette.

Art. 202. Nel modo prescritto dall'articolo precedente si puniscono le violenze, usate in tre o più persone, per far valere le loro pretensioni contro i rispettivi superiori, od altri preposti,

a) da operaj, o giornalieri, raccolti per eseguir lavori, di proprietà pubblica o privata; o

b) da coloro, che convivono ne' pubblici ospizj; o

c) da detenuti nelle carceri di custodia, o di pena, od in qualunque stabilimento penale.

Art. 203. La medesima pena colpisce quegli operaj o giornalieri, che, per estorcere patti diversi dai convenuti, cessano in tre o più dal lavoro, ed usano violenza, per farne cessare i compagni, od impedire ad altri d'intraprenderlo.

Art. 204. Qualora con gli atti, per mezzo dei quali fu eseguito qualunque dei delitti, contemplati nei precedenti art. 201, 202, e 203, sia stato commesso un altro delitto, maggiore della lesione personale improvvisa leggiera; ha luogo il concorso di più pene secondo le regole degli art. 72 e seguenti.

Art. 205. §. 1. Chiunque, senza esserne fabbricante o negoziante, ritiene arbitrariamente un ammasso di armi, o di polvere pirica, o di munizione; ognorachè il fatto non cada sotto una pena più grave, soggiace alla confisca de' menzionati oggetti, ed alla carcere da tre mesi a due anni.

§. 2. Perchè esista un ammasso

a) di armi, basta il numero di quindici armi da sparo, ancorchè ad uso di caccia; o di quindici spade, sciabole, picche, pugnali, od altri stromenti consimili; o promiscuamente il detto numero di armi dell'una e dell'altra specie;

b) di polvere pirica, basta il peso di trenta libbre; e

c) di munizione, basta il peso di cinquanta libbre.

§. 3. un solo pezzo d'artiglieria, ancorchè

non sia di metallo; equivale ad un ammasso di armi.

Art. 206. §. 1. Se una radunata di dieci o più persone si è mostrata nelle strade, nelle piazze, od in altro luogo pubblico, intesa a manifestare, con strepiti, clamori, od in altra qualunque maniera, sentimenti di disapprovazione, o desiderj, o domande, ad una persona rivestita di pubblica autorità, o ad un ministro estero, accreditato presso il Granduca; ognorachè il fatto non trapassi sotto il titolo della pubblica violenza, si decreta la carcere

a) da tre mesi a due anni contro i promotori e i direttori; e

b) da uno a otto mesi contro gli altri partecipanti.

§. 2. Quando una radunata, della specie indicata nel §. precedente, abbia preso di mira una persona privata; i promotori e i direttori soggiacciono alla carcere da un mese ad un anno, e gli altri partecipanti subiscono la medesima pena da dieci giorni a quattro mesi.

§. 3. Ma dove, o spontaneamente, o all'intimazione dell'autorità, la radunata si sia disciolta, prima di recare ad effetto le accennate manifestazioni; i promotori e i direttori sono rispettivamente colpiti dalla pena dei semplici partecipanti, e questi possono andare impuniti.

C A P O II.

Delle associazioni illecite.

Art. 207. Qualunque associazione organizzata, ancorchè senza vincolo di segreto, è illecita, ognorachè si sia formata senza la permission del Governo, o non osservi le condizioni, dal medesimo imposte.

Art. 208. Ogni associazione illecita vien disciolta dal Governo: ed inoltre

a) i promotori, e coloro, che hanno accettato un ufficio nella medesima, soggiacciono ad una multa da cento a cinquecento lire; e

b) i semplici partecipanti, ad una multa da venti a dugento lire.

Art. 209. Postochè un' associazione illecita, che sia stata disciolta, torni a rannodarsi;

a) i promotori, e coloro, che hanno accettato un ufficio nella medesima, sono puniti con la carcere da due mesi ad un anno; e

b) i semplici partecipanti subiscono la medesima pena da quindici giorni a quattro mesi.

Art. 210. Chiunque scientemente somministra il luogo di riunione ad una associazione illecita;

a) quando sia uno degli associati, riceve un aggravamento di pena entro i limiti legali rispettivamente stabiliti; e

b) quando non sia uno degli associati, è punito come se fosse un semplice partecipante.

Art. 211. L'associazione illecita, con vincolo di segreto, prende il nome di setta: e si punisce con la carcere

a) da due a cinque anni nei promotori, ed in coloro, che hanno accettato nella setta un ufficio; e

b) da uno a tre anni nei semplici partecipanti.

Art. 212. Chiunque scientemente appresta, vende, o distribuisce carte, libri, emblemi, od altri distintivi di setta; ognorachè non cada, come uno dei settarj, sotto una pena più grave, soggiace alla carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 213. Gli oggetti menzionati nell'articolo precedente, e i mobili ed i danari che si ritrovino nei luoghi di riunione della setta, si confiscano.

Art. 214. Chiunque scientemente somministra il luogo di riunione ad una setta;

a) quando sia uno dei settarj, riceve un aggravamento di pena entro i limiti legali rispettivamente stabiliti; e

b) quando non sia uno de' settarj, è punito come se fosse un semplice partecipante.

Art. 215. Il settario è punito, sebbene la setta non si aduni, o non si aduni in Toscana, o egli non intervenga alle sue adunanze.

Art. 216. Le norme contenute negli articoli precedenti

di questo capo si debbono applicare, ognorachè l'associazione illecita o la setta non cada di per sè sotto una pena più grave.

CAPO III.

Del matrimonio tumultuario.

Art. 217. Il matrimonio tumultuario, cioè per sorpresa, ancorchè riuscito nullo, si punisce con la carcere

a) da tre a otto mesi nello sposo; e

b) da due a sei mesi nella sposa, ed in ciascuno dei testimoni, che volontariamente assisterono all'espression del consenso.

CAPO IV.

Della violazione de' cadaveri umani, e delle loro sepolture.

Art. 218. Chiunque, per cupidigia di guadagno, sottrae qualche cosa, posta in dosso a un cadavere, e destinata ad esser sepolta con esso, è condannato alla carcere fino ad un anno, ed a restituire il tolto.

Art. 219. Chiunque commette insulti di fatto sopra un cadavere, o, per fine d'ingiuria, o di superstizione, o per altro illecito scopo, che non faccia cadere l'azione sotto una pena maggiore, sottrae un cadavere, o parte di esso, o lo disseppellisce,

o ne scopre la sepoltura; è punito con la carcere da due mesi a due anni.

Art. 220. Chiunque, senza alcuno de' fini indicati nell' articolo precedente, sottrae un cadavere, o parte di esso, subisce la carcere

a) da quindici giorni a tre mesi, se il cadavere non era sepolto; e

b) da uno a sei mesi, se il cadavere era sepolto.

Art. 221. Gli atti d'irriverenza, commessi contro i cimiteri, od altri sepolcri, per oltraggiar la memoria, o la religione, o la nazione dei defunti, che vi sono deposti; ognorachè, per le norme dei precedenti articoli 219 e 220, non meritino una pena più grave, fanno incorrere nella carcere da otto giorni a sei mesi.

TITOLO V.

Dei delitti contro la pubblica fede.

CAPO I.

Della falsa moneta.

Art. 222. Chiunque ha fabbricato falsa moneta, di specie avente corso legale o commerciale nel Granducato, soggiace

a) alla casa di forza da tre a dieci anni, o ne' casi più leggieri, alla carcere da sei a diciotto mesi, se ha contraffatto moneta d'oro o d'argento; e

b) alla carcere da tre mesi a due anni, se ha contraffatto moneta di metallo inferiore.

Art. 223. Il fabbricatore di falsa moneta, il quale ha tentato di spenderla, subisce

a) la casa di forza da quattro a dodici anni, o, ne' casi più leggieri, la carcere da uno a due anni, se si tratta di moneta d'oro o d'argento; e

b) la carcere da sei mesi a tre anni, se si tratta di moneta di metallo inferiore.

Art. 224. Se il fabbricatore di falsa moneta, l'ha spesa, è punito

a) con la casa di forza da cinque a quindici anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere

da diciotto mesi a tre anni, se si tratta di moneta d'oro o d'argento; e

b) con la carcere da nove mesi a quattro anni, se si tratta di moneta di metallo inferiore.

Art. 225. Chiunque ha alterato moneta sincera, di specie avente corso legale o commerciale nel Granducato, in qualunque modo scemando il valore di essa, o dandole l'apparenza d'un valore più alto, è punito con la carcere da uno a diciotto mesi.

Art. 226. Il colpevole della detta alterazione, il quale ha tentato di spendere la moneta alterata, soggiace alla carcere da due mesi a tre anni.

Art. 227. Se il colpevole della detta alterazione, ha speso la moneta alterata, subisce la carcere da tre mesi a cinque anni.

Art. 228. La contraffazione di carta pubblica di credito, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana, è punita come la contraffazione di moneta, secondo le disposizioni e le distinzioni dei precedenti art. 222, 223, e 224.

Art. 229. §. 1. Chiunque ha alterato carta pubblica di credito sincera, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana, è punito come colui, che ha alterato la moneta, secondo le disposi-

zioni e le distinzioni dei precedenti art. 225, 226, e 227.

§. 2. Altera carta pubblica di credito, chiunque le dà l'apparenza di un valore più alto.

Art. 230. Sotto il nome di carta pubblica di credito viene ogni specie di cedole *al presentatore*, emesse od autorizzate dai Governi.

Art. 231. Chiunque, di concerto con l'autore della contraffazione od alterazione, eseguita fuori del Granducato, ha introdotto in esso moneta o carta pubblica di credito, contraffatta o alterata, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana; soggiace rispettivamente, secondo che sia colpevole di semplice introduzione, o d'introduzione susseguita da tentativo di spendimento, o da spendimento effettivo, alle pene stabilite nei precedenti art. 222, 223, 224, 225, 226, e 227.

Art. 232. La carta pubblica di credito contraffatta o alterata è equiparata alla moneta d'oro o d'argento contraffatta o alterata.

Art. 233. Nelle pene prescritte dagli art. 223 e 224, e dagli art. 226 e 227, incorre rispettivamente ancora colui, che, di concerto con l'autore della contraffazione od alterazione, tenta di spendere, o spende effettivamente moneta o carta pubblica di credito, contraffatta o alterata, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana.

Art. 234. Chiunque, senza concerto col detto autore, ha scientemente introdotto nel Granducato od ha scientemente acquistato moneta o carta pubblica di credito, contraffatta o alterata, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana, soggiace,

a) se non ha ancora tentato di spenderla, ma apparisce, che avesse l'animo di spenderla, alla carcere fino a sei mesi;

b) se ha tentato di spenderla, alla carcere da otto giorni ad un anno; e

c) se l'ha effettivamente spesa, alla medesima pena da un mese a cinque anni.

Art. 235. Chiunque ha ricevuto, per errore, moneta o carta pubblica di credito, contraffatta o alterata, di specie avente corso legale o commerciale in Toscana, e, dopo averne riconosciuto il vizio, l'ha spesa per sincera od inalterata; è punito con la multa del triplo fino al sestuplo del danno arrecato, la quale per altro non può mai discendere al di sotto di dieci lire. Alla detta multa si aggiunge la carcere da uno a sei mesi, se il danno arrecato oltrepassa la somma di venti lire.

Art. 236. §. 1. Chiunque ha fabbricato falsa moneta, di specie non avente corso, neppur commerciale, nel Granducato, subisce la carcere

a) da sei mesi a tre anni, se ha contraffatto moneta d'oro o d'argento; e

b) da un mese ad un anno, se ha contraffatto moneta di metallo inferiore.

§. 2. Se poi il colpevole ha esitato la detta moneta contraffatta, soggiace alla pena, onde l'art. 404 colpisce la frode, ognorachè questa pena sia maggiore di quella stabilita nel §. precedente.

Art. 237. Chiunque, di concerto con l'autore della contraffazione, ha esitato falsa moneta, di specie non avente corso, neppur commerciale, nel Granducato, è giudicato secondo la regola del §. 2 dell'articolo precedente.

Art. 238. Chiunque, senza concerto con l'autore della contraffazione, ha esitato falsa moneta, di specie non avente corso, neppur commerciale, nel Granducato, soggiace alla pena, onde l'art. 404 colpisce la frode.

Art. 239. Le regole dei precedenti art. 236, 237, e 238, si debbono ancora applicare ai casi di contraffazione e a quelli di esito di falsa carta pubblica di credito, di specie non avente corso, neppur commerciale, nel Granducato.

Art. 240. §. 1. Fra i casi più leggieri, nei quali il tribunale è autorizzato a discendere dalla casa di forza alla carcere, non può mai comprendersi l'operato di colui,

a) che, per commettere il delitto, si sia associato con una o più persone; o

b) che si sia servito di ordigni od altri

mezzi, atti a riprodurre con qualche facilità le monete o le cedole false; o

c) che abbia contraffatto moneta o carta pubblica di credito per una valuta nominale di più di venti lire.

§. 2. Non si può muover dubbio intorno alla spendibilità delle monete o delle cedole contraffatte o alterate, ognorachè sieno state spese.

Art. 241. §. 1. La moneta e la carta pubblica di credito, contraffatta o alterata, si confisca, sebbene non sia luogo a procedere criminalmente contro di alcuno.

§. 2. Parimente si confiscano tutti gli ordigni, stromenti, o materiali, che servirono o furono destinati alla contraffazione od alterazione di moneta, o di carta pubblica di credito.

§. 3. A coloro per altro, che, senza aver commesso il delitto, nè avervi partecipato, rimasero, per la detta confisca, spogliati di monete contraffatte o alterate, si paga il valor del metallo, onde sono composte.

Art. 242. Chiunque, senza permissione dell'autorità competente, costruisce, o fa costruire, o scientemente ritiene con, piastre intagliate, od altri stromenti, esclusivamente atti a fabbricar moneta o carta pubblica di credito; soggiace, ognorachè il fatto non cada per sè stesso sotto una pena più grave, alla carcere da un mese ad un anno, ed alla confisca dei menzionati utensili.

CAPO II.

Della falsità instrumentale.

Art. 243. §. 1. Commette il delitto di falsità instrumentale chiunque dolosamente, ed in altrui pregiudizio, anche meramente possibile, falsifica o sopprime un documento, o fa uso di un documento falsificato.

§. 2. Falsifica tanto chi forma il falso, quanto chi altera il vero.

Art. 244. Ogni notajo, od altro pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni ha commesso una falsità in documento pubblico, è punito con la casa di forza da cinque a quindici anni, e con la interdizione dal pubblico servizio da cinque a dieci anni.

Art. 245. Fuori del caso contemplato nell'articolo precedente, la falsità in documento pubblico si punisce con la casa di forza da tre a dodici anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere da diciotto mesi a tre anni.

Art. 246. Le falsità in schede di testamenti solenni, o in testamenti o codicilli olografi consegnati al notajo, o in cambiali, od in altre scritture commerciali *all'ordine*, si considerano come commesse in documenti pubblici.

Art. 247. Se la falsità in documento pubblico è stata commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, si decreta la carcere da quattro mesi a due anni. Ma se di questa falsità si è fatto colpevole un notajo, od altro pubblico ufficiale; egli soggiace alla carcere da sei mesi a tre anni, ed all'interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni.

Art. 248. Chiunque ha commesso una falsità in documento privato, è punito con la carcere da quattro mesi a cinque anni.

Art. 249. Se la falsità in documento privato è stata commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, si decreta la carcere da uno a otto mesi.

Art. 250. Dalle disposizioni di questo capo vanno eccettuate le falsità in quei documenti, che sono contemplati nel capo seguente.

C A P O III.

*Della falsità in passaporti, in carte di via,
e in attestati.*

Art. 251. La falsificazione d'un passaporto, o l'uso doloso d'un passaporto falsificato, si punisce con la carcere da due mesi a due anni.

Art. 252. Chiunque si attribuisce falso nome o cognome, o false qualità, in un passaporto materialmente sincero, o contribuisce, come testimone, a farlo così rilasciare, incorre nella carcere da un mese ad un anno.

Art. 253. Soggiace alla pena, prescritta dall'articolo precedente, chiunque fa dolosamente uso di passaporto altrui, tuttochè regolarmente spedito, e non alterato.

Art. 254. §. 1. Quel pubblico ufficiale, che rilascia un passaporto a persona ad esso incognita, senza che due testimoni, da lui conosciuti, gliene attestino il nome, il cognome, e le qualità; incorre in una multa da cinquanta a trecento lire.

§. 2. Ma se il passaporto è stato spedito con denominazioni o qualità false, conosciute per tali dal pubblico ufficiale, che lo rilasciò; egli soggiace alla carcere da due mesi a tre anni, ed alla interdizione dal pubblico servizio.

Art. 255. Le disposizioni dei quattro precedenti articoli si applicano rispettivamente ancora nei casi, in cui le azioni, ivi contemplate, sieno state commesse rispetto ad una carta di via.

Art. 256. §. 1. Quel medico o chirurgo, che rilascia per solo favore un falso attestato di malattia, o d'altra imperfezione personale, destinato a far fede presso la pubblica autorità, incorre in una

multa da cinquanta a trecento lire, alla quale, in caso di recidiva, si unisce l'interdizione dall'esercizio della professione fino ad un anno.

§. 2. Ma se un tale attestato è stato rilasciato in grazia di doni o promesse, si decreta la carcere da due mesi ad un anno, e l'interdizione fino a due anni. Alla detta pena di carcere soggiace anche il corruttore. Ciò che per la corruzione è stato dato o promesso, o il suo prezzo, si confisca.

Art. 257. Ogni pubblico ufficiale, che scientemente rilascia un falso attestato di buona condotta, o d'indigenza, o di altre circostanze, atte a procacciare alla persona, in esso nominata, la beneficenza e la fiducia del Governo, o dei particolari; è punito con una multa da cinquanta a trecento lire.

Art. 258. Il privato, che contraffà un attestato, della specie contemplata nei precedenti art. 256 e 257, o ne altera uno sincero, per adattarlo a persona diversa da quella, in esso nominata, e chiunque fa scientemente uso di un tale attestato, così contraffatto o alterato, incorre nella carcere da un mese ad un anno.

CAPO IV.

Di altre specie di falsità.

Art. 259. §. 1. Chiunque, per procurare uno stato di famiglia a chi non spetta, o per torlo a chi spetta, sopprime, cambia, o suppone un infante; ognorchè il fatto non cada sotto il titolo d'un altro delitto, colpito di pena più grave, soggiace alla casa di forza da tre a sette anni.

§. 2. Per altro la pena della supposizione d'infante discende, ne' casi più leggieri, alla carcere da sei mesi a tre anni.

Art. 260. Chiunque dolosamente presenta ad una pubblica autorità un pubblico documento sincero, che parli d'un'altra persona, ed attribuisce le dichiarazioni, in quelle contenute, a sè stesso o ad un terzo, incorre nella carcere da tre mesi a due anni.

Art. 261. Chiunque ha contraffatto impronte d'una pubblica autorità o d'un pubblico ufficio del Granducato, o stromenti destinati ad eseguirle, o di tali stromenti contraffatti si è dolosamente servito; è punito con la casa di forza da tre a sette anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere da sei mesi a tre anni.

Art. 262. Chiunque, essendosi indebitamente procurati

stromenti, destinati ad eseguire impronte d'una pubblica autorità o d'un pubblico ufficio del Granducato, ha fatto dolosamente uso dei medesimi, soggiace alle carcere da tre mesi a tre anni.

Art. 263. Le pene stabilite nei precedenti art. 261, e 262, si decretano, ognorachè il fatto non cada sotto il titolo di un delitto minacciato di pena più grave.

Art. 264. Gli stromenti destinati ad eseguire impronte d'una pubblica autorità o d'un pubblico ufficio del Granducato, che siano stati contraffatti, si confiscano.

Art. 265. §. 1. La dolosa fabbricazione o l'uso doloso di pesi o misure, maggiori o minori del giusto, si punisce con la carcere da un mese a tre anni, e con la confisca dei menzionati stromenti.

§. 2. Ma se con questo delitto concorre l'una o l'altra delle azioni, contemplate nell'art. 261, si decreta la pena ivi stabilita.

C A P O V.

Della calunnia, dello spergiuro, e della falsa testimonianza.

Art. 266. Chiunque dolosamente dà in giudizio ad alcuno la falsa incolpazione d'un fatto punibile, o ne finge le tracce contro di alcuno, perchè ne

sia giudicialmente imputato, commette il delitto di calunnia.

Art. 267. La calunnia, ove non abbia prodotto condanna, si punisce

a) con la casa di forza da dieci a vent'anni, se il fatto attribuito al calunniato porterebbe alla morte;

b) con la casa di forza da cinque a dieci anni, se il fatto attribuito al calunniato porterebbe all'ergastolo;

c) con la carcere da uno a cinque anni, se il fatto attribuito al calunniato porterebbe alla casa di forza; e

d) con la carcere da quattro mesi a tre anni, se il fatto attribuito al calunniato porterebbe a qualunque altra pena.

Art. 268. Dove per altro la calunnia non abbia prodotto condanna, perchè sia stata spontaneamente ritrattata o distrutta dallo stesso calunniatore; egli soggiace alla carcere da un mese a due anni.

Art. 269. §. 1. Quando la calunnia abbia prodotto condanna, il calunniatore soggiace

a) alla medesima pena, decretata al calunniato, se questa è di morte, o di ergastolo, o di casa di forza; e

b) alla carcere da sei mesi a sei anni, se la pena decretata al calunniato è di carcere,

o di qualunque altra specie non menzionata sotto la precedente lettera *a*.

§. 2. Qualora per altro la pena di morte decretata al calunniato non abbia avuto esecuzione, si applica al calunniatore l'ergastolo. E qualora non abbia avuto principio di esecuzione la pena dell'ergastolo, decretata al calunniato, si applica al calunniatore la casa di forza per anni venti.

§. 3. Dove poi non abbia avuto principio di esecuzione la casa di forza, decretata al calunniato; la medesima pena del calunniatore subisce la detrazione di un quarto, ma non può mai discendere al di sotto di tre anni.

Art. 270. Chiunque scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile; soggiace, come colpevole di spergiuro, alla carcere da due a diciotto mesi.

Art. 271. Chiunque, chiamato a far fede di un fatto in un giudizio civile o criminale, scientemente depone il falso, o nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza.

Art. 272. La falsa testimonianza in giudizio civile fa incorrere nella carcere da due a diciotto mesi.

Art. 273. §. 1. La falsa testimonianza in giudizio criminale, ognorachè abbia potuto influire nella decision della causa, è colpita, se fu fatta a danno

dell' incolpato, dalla pena della calunnia. E, se fu fatta a favore di esso, si punisce

a) con la casa di forza da tre a sette anni, quando il caso, di cui si tratta, sia minacciato di morte, o di ergastolo;

b) con la carcere da sei mesi a tre anni, quando il caso, di cui si tratta, sia minacciato di casa di forza; e

c) con la carcere da tre mesi a due anni, quando il caso, di cui si tratta, sia minacciato di qualunque altra pena.

§. 2. Dove poi la falsa testimonianza non abbia potuto influire nella decision della causa, si punisce con la carcere

a) da tre mesi a due anni, se fu fatta a danno dell' incolpato; e

b) da due a diciotto mesi, se fu fatta a favore di esso.

Art. 274. §. 1. Chiunque, per mezzo di doni, di promesse, di minacce, o in altro modo qualunque, tenta d'indurre un testimone a deporre il falso, o a negare il vero in giudizio, è punito con la carcere da un mese ad un anno.

§. 2. E se la falsa testimonianza ha avuto luogo; il subornatore è punito come coautore del delitto.

§. 3. Ciò che fu dato o promesso, o il prezzo di ciò che fu dato o promesso al testimone, perchè deponesse il falso o negasse il vero, si confisca.

Art. 275. §. 1. Il testimone falso va immune da ogni pena, se avrebbe potuto, essendo verace, suscitare una querela criminale contro di sè, o contro un suo consanguineo od affine in linea retta fino a qualunque grado, od in linea collaterale dentro il secondo grado civile inclusive, o contro il suo coniuge.

§. 2. Va immune da ogni pena ancora colui, che, mentre non doveva, secondo le leggi, essere interrogato come testimone, ha deposto il falso o negato il vero in giudizio.

Art. 276. Rimane parimente impunito chi spontaneamente ritratta lo spergiuro o la falsa testimonianza, prima di ritirarsi dal cospetto dell'autorità, davanti alla quale ha mentito.

Art. 277. I periti, che oralmente, o per mezzo di scritti ratificati, hanno scientemente dato in giudizio informazioni o pareri mendaci, sono giudicati secondo le regole che governano la falsa testimonianza.

C A P O VI.

Disposizioni relative ai capi precedenti.

Art. 278. In tutti i delitti contemplati nel capo I, e nel capo II di questo titolo, eccetto i casi degli art. 235, 247, e 249, insieme con la pena principale rispettivamente stabilita si può, e, quando

concorra la recidiva, si dee decretare la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia.

Art. 279. Quanto è stabilito negli art. 417, 418, 420, e 421, rispetto al furto, all'estorsione, alla pirateria, alla truffa, alla baratteria marittima, e alla frode, si estende ancora a quei delitti contro la pubblica fede, che sono stati indicati nell'articolo precedente.

TITOLO VI.

*Dei delitti contro il pudore, e contro
l'ordine delle famiglie.*

CAPO I.

Della violenza carnale e del ratto.

Art. 280. Chiunque, mediante violenza, abusa, per libidine, di una persona dell'uno o dell'altro sesso, commette il delitto di violenza carnale.

Art. 281. La violenza carnale si punisce con la casa di forza

a) da quattro ad otto anni, se in femmina libera;

b) da cinque a dieci anni, se in femmina coniugata, o con voti solenni dedicata a Dio; e

c) da sei a dodici anni, se in maschio.

Art. 282. Qualunque altro atto di libidine, commesso, mediante violenza, in persona dell'uno o dell'altro sesso; ognorachè non cada, come tentativo di violenza carnale, sotto una pena più grave, fa incorrere nella carcere da uno a cinque anni.

Art. 283. Soggiace alla pena, prescritta dall'art. 281, o rispettivamente a quella prescritta dall'art. 282, ancora chiunque commette abuso, o qualunque altro atto di libidine,

a) su di una persona, dopo averla posta artificialmente nell'impotenza di resistergli; o

b) su di una persona, da lui riconosciuta priva di volontà razionale o di coscienza, o che non abbia compiuto l'anno duodecimo.

Art. 284. Chiunque violentemente o fraudolentemente sottrae o ritiene una donna, suo malgrado, per fine di libidine, o di matrimonio, soggiace, come colpevole di ratto,

a) alla carcere da due a cinque anni, se l'abuso della donna non è avvenuto; e

b) alla pena della violenza carnale, se l'abuso della donna è avvenuto.

Art. 285. §. 1. Nei casi contemplati dai precedenti art. 281, 282, 283, e 284, si decreta la casa di forza

a) da otto a quindici anni, se la persona, che ha patito il delitto, è venuta, in sequela dei sofferti maltrattamenti, a riportare una lesione personale grave o gravissima; e

b) da quindici a vent'anni, se la detta persona è venuta in sequela dei sofferti maltrattamenti a morire.

§. 2. Si decreta per altro l'ergastolo, se, nel caso di lett. b del §. precedente, l'agente potè prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, la morte della persona violentata.

Art. 286. Chiunque, per fine di libidine o di matri-

monio, sottrae o ritiene, col consenso di lei, una donna nubile, che abbia compiuto l'anno duodecimo, ma non il decimosesto, è punito con la carcere

a) da sei mesi a due anni, se l'abuso della donna non è avvenuto; e

b) da uno a quattro anni, se l'abuso della donna è avvenuto.

Art. 287. §. 1. Chiunque, per fine di libidine o di matrimonio, sottrae o ritiene, col consenso di lei, una donna nubile, che abbia compiuto l'anno decimosesto, ma sia tuttora soggetta alla patria potestà, od all'autorità tutoria; è punito con la carcere da tre a diciotto mesi.

§. 2. Ma se il fatto è avvenuto per fine di matrimonio, e trova una speciale discolpa nel contegno di chi ha la patria potestà, o l'autorità tutoria sopra la donna; la detta pena può discendere fino ad un mese.

§. 3. Nei casi del presente articolo si procede a querela di chi ha la patria potestà o l'autorità tutoria sopra la donna.

Art. 288. Quando il delinquente abbia contratto valido matrimonio con la donna, da lui comunque sottratta o ritenuta, si procede solamente a querela delle persone, il cui consenso sarebbe stato necessario per gli sponsali, e si applica la carcere da un mese ad un anno.

Art. 289. §. 1. Chiunque, per fine di libidine, sottrae

o ritiene, col consenso di lei, la moglie al marito, soggiace alla carcere da uno a quattro anni. La medesima pena colpisce la donna consenziente.

§. 2. Nei casi del §. precedente si procede a querela del marito.

Art. 290. Se i delitti di violenza carnale o di ratto sono stati commessi sopra una meretrice; si decreta la carcere da tre mesi a due anni, ognorachè il fatto non cada, a tenore dell'art. 285, sotto una pena più grave.

C A P O II.

*Dell'adulterio, dell'incesto, della bigamia,
dello stupro, e del lenocinio.*

Art. 291. §. 1. La moglie colpevole di adulterio, è punita, a querela del marito, con la carcere da due a cinque anni. Alla medesima pena soggiace il correo.

§. 2. Il marito per altro non ha diritto di querelare, se si trova nel caso, contemplato dall'articolo seguente, o dal §. 2. dell'art. 300.

Art. 292. §. 1. Il marito, che tiene una concubina nella casa conjugale, subisce, a querela della moglie, la pena prescritta dall'articolo precedente, alla quale soggiace anche la correa.

§. 2. La moglie per altro non ha diritto di

querelare, se si trova nel caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 293. §. 1. La querela intentata dal conjuge offeso contro qualunque dei correi, li colpisce necessariamente amendue: e la quietanza, rilasciata all'uno, giova anche all' altro.

§. 2. La quietanza del conjuge offeso, che acconsente di riunirsi col conjuge colpevole, fa cessare anche gli effetti della condanna.

Art. 294. L'incesto commesso

a) fra consanguinei ascendenti e discendenti, si punisce con la carcere da tre a sei anni nei primi, e da diciotto mesi a quattro anni nei secondi;

b) fra affini in grado di ascendenti e discendenti, con la carcere da uno a tre anni nei primi, e da sei mesi a due anni nei secondi;

c) fra consanguinei collaterali dentro il terzo grado civile inclusive, con la carcere da quattro a diciotto mesi; e

d) fra affini nel detto grado, con la carcere da due mesi ad un anno.

Art. 295. I padri adottivi e i tutori, che hanno rispettivamente abusato delle figlie adottive o delle pupille, sono puniti con la carcere da uno a tre anni.

Art. 296. Chiunque, sapendo di esser legato da un

matrimonio anteriore, ne contrae un altro, soggiace, come colpevole di bigamia, alla carcere da due a cinque anni. La medesima pena colpisce la persona libera, che scientemente contrae matrimonio con persona conjugata.

Art. 297. La prescrizione della bigamia incomincia a decorrere dal momento, in cui la dissoluzione dell' uno o dell' altro matrimonio ha fatto cessare il delitto.

Art. 298. §. 1. Si fa colpevole di stupro

a) chiunque, dopo aver contratto solenni sponsali con una fanciulla, la deflora, e poi non osserva, senza giusta causa, la data fede;

b) chiunque deflora una fanciulla, che ha compito l'anno duodecimo, ma non il decimosesto; e

c) chiunque, circonvenendo con le frodi d'una seduzione straordinaria la sua inesperienza, deflora una fanciulla, che, sebbene abbia oltrepassato l'anno decimosesto, non ha compito il vigesimoprimo.

§. 2. Lo stupro si punisce con la carcere da tre mesi a due anni, a querela della fanciulla deflorata, o di chi ha sopra di lei la patria potestà o l'autorità tutoria.

§. 3. Il matrimonio fra lo stupratore e la stuprata fa cessare anche gli effetti della condanna.

Art. 299. Chiunque ha sedotto, mediante simulazione

di matrimonio, una donna libera, soggiace alla carcere da due a cinque anni.

Art. 300. §. 1. Chiunque eccita, favorisce, od agevola la corruzione o la prostituzione altrui, soggiace, come colpevole di lenocinio, alla carcere da sei mesi a tre anni.

§. 2. Il lenocinio per altro si punisce con la casa di forza da tre a sette anni, se fu commesso dagli ascendenti, dai tutori, dai padri adottivi, dai mariti, dai servitori, o da individui, ai quali era affidata l'istruzione, l'educazione, la vigilanza, o la custodia delle persone, di cui fu eccitata, favorita, o agevolata la corruzione o la prostituzione.

CAPO III.

Di altri delitti contro il pudore.

Art. 301. §. 1. Chiunque fa oltraggio al pudore, commettendo in luogo pubblico, o con pubblico scandalo, atti impudici, che non cadano, secondo gli articoli precedenti di questo titolo, sotto una pena più grave, incorrerà nella carcere da un mese a due anni.

§. 2. L'oltraggio al pudore in luogo privato, e senza pubblico scandalo, si punisce, a querela di parte, con la carcere fino a sei mesi.

Art. 302. Chiunque offende il pudore, per mezzo di pubblici canti o discorsi osceni, o di oscene scritture a mano o stampate, o rappresentazioni figurative, affisse, diffuse, esposte, o in altra guisa portate a notizia comune; soggiace alla carcere da quindici giorni a sei mesi.

CAPO IV.

Disposizioni relative ai capi precedenti.

Art. 303. Tutti i delitti, il cui materiale consiste in un congresso carnale, si hanno per consumati, ognorachè abbia avuto luogo la congiunzione corporea.

Art. 304. Le disposizioni, contenute nei precedenti art. 291, 294, 295, 298, e 301, si debbono applicare, ogniquale volta il fatto non cada, per le regole stabilite nel capo I di questo titolo, sotto una pena più grave.

Art. 305. L'ascendente, condannato di violenza carnale, d'incesto, o di lenocinio, perde tutti i diritti, che aveva, per legge, sopra la persona ed i beni del discendente, sul quale, o col quale fu commesso il delitto.

Art. 306. §. 1. Il padre adottivo, condannato di violenza carnale, o di lenocinio, od incorso nella

sanzione dell' art. 295, perde tutti i diritti, che aveva, per legge, sopra la persona ed i beni dell' adottato, sul quale o col quale fu commesso il delitto.

§. 2. Il tutore, nei casi analoghi, decade dalla tutela.



TITOLO VII.

Dei delitti contro la persona.

SEZIONE PRIMA

DEI DELITTI CONTRO LA VITA E CONTRO L' INTEGRITÀ PERSONALE.

C A P O I.

Dell'omicidio, dell' infanticidio, e del procurato aborto.

Art. 307. Chiunque ha dolosamente o colposamente cagionato la morte d' un uomo, è reo d'omicidio.

Art. 308. Si considera mortale qualunque lesione personale, in sequela di cui ha perduto la vita un uomo, ancorchè si provi,

a) che la morte in altri simili casi è stata impedita, o, nel caso presente, si sarebbe potuta impedire coi soccorsi dell' arte; o

b) che la morte è derivata da altre cause, suscitate dalla lesione; o

c) che la morte è avvenuta per la natura particolare dell' offeso, od in virtù delle circostanze, in cui fu arrecata la lesione.

Art. 309. §. 1. L'omicidio premeditato si punisce con la morte.

§. 2. Quando per altro circostanze di straordinaria importanza facciano riputare eccessiva la

detta pena, il tribunale è autorizzato a decretare in suo luogo l'ergastolo.

§. 3. Si punisce sempre, come premeditato, quell'omicidio, che sia derivato da solo impulso d'una brutale malvagità, o che, nella flagranza o quasiflagranza del fatto, sia stato commesso, perchè servisse di mezzo alla violenza carnale od al furto, o per procurare l'impunità all'uno o all'altro di questi delitti.

§. 4. Dall'autorizzazione, concessa nel precedente §. 2, resta eccettuato il caso dell'omicidio contro un ascendente.

Art. 310. §. 1. L'omicidio improvviso si punisce con la casa di forza da sette a dodici anni.

§. 2. Ma se l'ucciso avesse provocato l'uccisore, senza che questi gliene avesse dato alcun motivo ragionevole; la pena predetta si può, secondo il grado della provocazione, abbassare fino a tre anni.

§. 3. L'abbassamento di pena, di che nel §. precedente, non ha luogo, se l'ucciso era un ascendente dell'uccisore.

Art. 311. L'omicidio oltre l'intenzione, prodotto da una lesione personale premeditata, si punisce

a) con la casa di forza da otto a quindici anni, se l'agente poté prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, la morte dell'offeso; e

b) con la carcere da due a sei anni, se

l'agente poté prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto la detta morte.

Art. 312. L'omicidio oltre l'intenzione, prodotto da una lesione personale improvvisa, si punisce con la carcere

a) da due a sei anni, se l'agente poté prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, la morte dell'offeso; e

b) da uno a tre anni, se l'agente poté prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto, la detta morte.

Art. 313. §. 1. L'omicidio improvviso, commesso in rissa, si punisce nel modo seguente.

a) Se un corrissatore ha arrecato all'offeso una o più lesioni mortali, soggiace alla pena dell'omicidio improvviso, quando abbia avuto l'animo di uccidere; altrimenti, è colpito dalla pena dell'omicidio oltre l'intenzione, prodotto da lesione personale improvvisa.

b) Se più corrissatori hanno arrecato all'ucciso più lesioni, tutte mortali; ogni autore di ciascheduna di esse, è punito secondo la regola della precedente lettera a.

c) Se di più lesioni, arredate da diversi corrissatori all'ucciso, alcune sono state mortali, altre no; gli autori delle prime si puniscono secondo la regola della precedente lettera a, e gli autori delle seconde subiscono la pena della lesione personale improvvisa in rissa.

d) Se più lesioni, arredate da diversi cor-

rissatori all'ucciso, furono mortali, non per la loro indole singolare, ma per causa del loro concorso; ogni autore di ciascheduna di esse si punisce secondo la regola della precedente lettera *a*. Ma se alcune delle lesioni, ricevute dal medesimo ucciso, non contribuirono alla sua morte; ogni autore di ciascheduna di queste subisce la pena della lesione personale improvvisa in rissa.

e) Se, nei casi delle precedenti lettere *c* e *d*, gli autori delle lesioni sono conosciuti, ma rimane incerto, chi di loro abbia arrecato le mortali, e chi le non mortali; si puniscono tutti con la carcere da uno a quattro anni. Ma se è certo, che alcuni dei corrissatori non arrecarono lesioni mortali, questi subiscono la pena della lesione personale improvvisa in rissa.

f) Se i veri autori delle lesioni, ricevute dall'ucciso, rimangono ignoti, od egli ha riportato una sola lesione, di cui non si discopre l'autore; tutti i corrissatori, che hanno posto le mani addosso all'ucciso, soggiacciono alla carcere da sei mesi a tre anni.

§. 2. Quei corrissatori, che non cadono sotto alcuna delle disposizioni del §. precedente, ma che erano provveduti di stromenti atti ad offendere la persona, o che animarono gli altri ad offenderla, sono puniti con la carcere fino a sei mesi, senza bisogno, che gli autori delle lesioni sieno scoperti.

Art. 314. Chiunque ha partecipato all'altrui suicidio, subisce la casa di forza da tre a sette anni.

Art. 315. L'omicidio colposo si punisce con l'esiglio particolare da uno a tre anni.

Art. 316. Quella donna, che, nel tempo del parto, o poco dopo di esso, ha dolosamente o colposamente cagionato la morte della sua prole, illecitamente concepita, è rea d'infanticidio.

Art. 317. L'infanticidio doloso si punisce con la casa di forza

a) da dieci a quindici anni, se la donna si determinò al delitto, prima che fosse sorpresa dai dolori del parto; e

b) da cinque a dieci anni, negli altri casi.

Art. 318. Quando per altro l'infanticidio doloso sia stato commesso, per evitare sovrastanti sevizie, si decreta la casa di forza

a) da cinque a dieci anni, se la donna si determinò al delitto, prima che fosse sorpresa dai dolori del parto; e

b) da tre a sette anni, negli altri casi.

Art. 319. Se la prole, cui fu cagionata la morte, non era vitale, l'infanticidio doloso si punisce con la carcere da sei mesi a due anni.

Art. 320. L'infanticidio colposo fa incorrere nella carcere da due mesi ad un anno, se la prole era vitale.

Art. 321. Quella donna, la quale con l'uso di mezzi

abortivi, dolosamente usati o fattisi applicare, ha tolto la vita al suo feto nell'utero, o si è sgravata di un feto immaturo, che è venuto a morire in sequela di essi; è punita, come colpevole di procurato aborto, con la casa di forza da tre a sette anni. Ma se, fecondata illecitamente, ha commesso il delitto, per evitare sovrastanti sevizie; subisce la carcere da due a cinque anni.

Art. 322. §. 1. Alla casa di forza da tre a dieci anni soggiace chiunque, con scienza e volontà della donna, le ha procurato l'aborto.

§. 2. Dove per altro dal fatto dell'agente sia derivata la morte della donna, si decreta la medesima pena

a) da dieci a vent'anni, se l'agente sapeva, che i mezzi da lui adoperati potessero produrre questo successo; e

b) da cinque a dodici anni, se l'agente non lo sapeva.

Art. 323. §. 1. Se l'aborto fu procurato da un altro, senza scienza, o contro volontà della donna; il delinquente è punito con la casa di forza da sette a quindici anni.

§. 2. Per altro il delitto, di che nel §. precedente, si punisce

a) con l'ergastolo, se ne derivò la morte della donna, e l'agente sapeva, che i mezzi da lui adoperati potessero produrre questo successo; e

b) con la casa di forza da dieci a venti

anni, se ne derivò la morte della donna, e l'agente non sapeva, che i mezzi da lui adoperati potessero produrre questo successo.

Art. 324. Quando l'aborto sia stato procurato da un altro, mediante abuso d'un'arte, che richieda matricola; il delinquente, cui debba decretarsi una pena inferiore all'ergastolo, soggiace ancora all'interdizione dall'esercizio della sua professione da due a cinque anni.

C A P O II.

Della lesione personale.

Art. 325. Chiunque dolosamente, ma senza l'animo di uccidere, ovvero colposamente, ha cagionato un danno o un dolore al corpo, od una perturbazione alla mente altrui; ognorachè dal fatto non sia derivata la morte dell'offeso, è reo di lesione personale.

Art. 326. §. 1. La lesione personale si distingue, secondo l'importanza dell'effetto nocivo che ne consegue, in gravissima, grave, e leggiera.

I. È gravissima,

a) se produce una malattia fisica o mentale, certamente o probabilmente insanabile;

b) se priva di un senso, di una mano, di un piede, dell'uso della parola, o della capacità di generare;

c) se, commessa contro una donna incinta da chi ne conosceva lo stato, fa che ella abortisca.

II. È grave,

a) se perturba transitoriamente le facoltà mentali;

b) se debilita permanentemente un senso od un organo;

c) se deturpa la faccia,

d) se impedisce per trenta o più giorni all'offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali.

III. È leggiera in tutti gli altri casi.

§. 2. La lesione personale si considera rispettivamente gravissima o grave, ancorchè si provi che l'effetto nocivo di essa, contemplato sotto i numeri I. II. del §. precedente,

a) in altri simili casi è stato impedito, o, nel caso presente si sarebbe potuto impedire coi soccorsi dell' arte; o

b) è derivato da altre cause suscitate dalla lesione; o

c) è avvenuto per la natura particolare dell' offeso, o in virtù delle circostanze in cui fu arrecata la lesione.

Art. 327. §. 1. La lesione personale premeditata si punisce

a) con la casa di forza da cinque a dodici anni, se gravissima;

b) con la stessa pena da tre a sette anni, se grave;

c) con la carcere da due mesi a tre anni, se leggiera.

§. 2. Si punisce sempre come premeditata la lesione personale che sia derivata da solo impulso d'una brutale malvagità.

Art. 328. Quando per altro la lesione personale premeditata sia riuscita gravissima o grave, sebbene l'offensore non avesse l'animo di commetterne che una leggiera; si decreta la carcere

a) da uno a sei anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, il successo avvenuto; e

b) da quattro mesi a quattro anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto, il detto successo.

Art. 329. La lesione personale improvvisa si punisce con la carcere

a) da uno a cinque anni, se gravissima;

b) da sei mesi a tre anni, se grave; e

c) da otto giorni a otto mesi, se leggiera.

Art. 330. Quando peraltro la lesione personale improvvisa sia riuscita gravissima o grave, sebbene l'offensore non avesse l'animo di commetterne che una leggiera, si decreta la carcere

a) da quattro mesi a due anni, se l'agente potè prevedere, come conseguenza probabile del suo fatto, il successo avvenuto; e

b) da un mese ad un anno, se l'agente potè prevedere, come conseguenza possibile del suo fatto, il detto successo.

Art. 331. Quando la lesione personale improvvisa legghiera non ha impedito per più di otto giorni all'offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti, contemplate nel §. 1. del seguente articolo 333, si procede a querela di parte, e si decreta la carcere fino ad un mese.

Art. 332. §. 1. Qualora il leso avesse provocato l'autore della lesione, senza che questi gliene avesse dato alcun motivo ragionevole, le pene stabilite negli art. 329 e 330, si possono, secondo il grado della provocazione, diminuire fino alla metà, ed alla pena determinata nell'art. 331 si può sostituire una multa da dieci a cento lire.

§. 2. L'autorizzazione, di che nel §. precedente, non ha luogo, se l'offeso era un ascendente dell'offensore.

Art. 333. §. 1. Si aggrava sempre la pena, entro i rispettivi limiti legali, quando la lesione personale dolosa è stata commessa,

a) contro un ascendente, o

b) con armi proprie.

§. 2. L'aggravamento, di che nel §. precedente, ha luogo ancora nell'omicidio doloso; ognorachè il colpevole debba soggiacere a pena relativamente determinata.

Art. 334. §. 1. Vengono sotto il nome di armi proprie tutte le armi bianche, che sono principalmente ed

ordinariamente destinate all'offesa, e tutte le armi da sparo.

§. 2. Tutti gli utensili, strumenti, o corpi, incidenti, perforanti, o contundenti, che hanno una destinazione diversa da quella designata nel §. precedente, si considerano come armi improprie, ognorachè ne venga fatto uso a percuotere, ferire, od uccidere.

§. 3. Ogniquale volta le disposizioni di questo codice parlano generalmente di armi, o di persone armate, l'espressione comprende tanto le armi proprie, quanto le improprie.

Art. 335. §. 1. La lesione personale improvvisa, commessa in rissa, si punisce nel modo seguente.

a) Quando è chiarito, per mano di chi sono state commesse le singole lesioni; ogni autore di ciascheduna di esse, è punito, secondo il grado del nocumento prodotto, con le regole degli art. 329, 330, 331, 332, e 333.

b) Allorchè più lesioni sono riuscite gravissime o gravi, non per la loro indole singolare, ma per causa del loro concorso; ogni autore conosciuto di ciascheduna di esse soggiace alla pena della lesione gravissima o grave, alla quale ha contribuito col proprio fatto.

c) Ognorachè li autori di più lesioni di vario grado sieno conosciuti, ma rimanga incerto, chi di loro abbia commesse le une, e chi le altre; si puniscono tutti con la carcere da un mese a due anni.

d) Postochè non sia dato chiarire i veri

autori delle lesioni, o l'offeso abbia riportato una sola lesione, di cui non si giunga a scoprire l'autore; tutti i corrissatori, che hanno posto le mani addosso all'offeso, subiscono la carcere fino a due mesi, se non ebbero luogo che lesioni leggieri, e da uno a sei mesi, se ebbero luogo lesioni gravissime o gravi.

§. 2. Quei corrissatori, che non cadono sotto di alcuna delle disposizioni del §. precedente, ma che erano provveduti di stromenti atti ad offendere la persona, o che animarono gli altri ad offenderla, sono puniti con la carcere fino a quindici giorni, senza bisogno, che gli autori delle lesioni sieno scoperti.

Art. 336. Alla lesione personale, commessa con l'animo di uccidere, si decreta secondo la natura del caso, la pena dell'omicidio tentato, o mancato. Questa pena per altro dee sempre esser maggiore di quella, che si applicherebbe al fatto, considerato come lesione personale.

Art. 337. La lesione personale colposa gravissima o grave si punisce con l'esiglio particolare da due mesi ad un anno.

Art. 338. Chiunque, obbligato al servizio militare, dolosamente si rende o si fa rendere idoneo al medesimo, soggiace alla carcere da sei mesi a due anni.

CAPO III.

Dell'omicidio, e della lesione personale, per eccesso di difesa.

Art. 339. Chiunque, per sottrarsi da un pericolo, prodotto da forza maggiore, o per difendersi dall'altrui violenza, ha oltrepassato i limiti della necessità, è punito con la carcere

a) da sei mesi a tre anni, se ha commesso omicidio; e

b) fino ad otto mesi, se ha commesso lesione personale grave o gravissima.

CAPO IV.

Del duello.

Art. 340. La disfida al duello, ancorchè non accettata, e l'accettazione della disfida, ancorchè non susseguita da atti esecutivi del delitto, si punisce con l'esiglio particolare da due a otto mesi.

Art. 341. Il delitto di duello è consumato, subitochè una delle due parti, venuta a fronte dell'altra, ha fatto uso delle armi, destinate al combattimento.

Art. 342. Se il duello non ha prodotto omicidio, nè lesione personale, i duellatori soggiacciono all'esiglio particolare da uno a tre anni.

Art. 343. Dalla pena stabilita nell'articolo precedente è colpito ancora quel duellatore, che, non avendo

Art. 50.

leso l'avversario, ha riportato egli stesso una lesione personale in duello.

Art. 344. L'omicidio commesso in duello, si punisce con la casa di forza da tre a dieci anni.

Art. 345. La lesione personale, commessa in duello, si punisce con la carcere da tre mesi a cinque anni.

Art. 346. Se una frode, architettata prima del combattimento, ha dato ad un duellatore un vantaggio disleale sull'altro, il fatto di chi n'è l'autore, o ne ha scientemente profittato, si giudica rispettivamente secondo le norme, che governano l'omicidio premeditato, o la lesione personale premeditata.

Art. 347. Chiunque, con eccitamenti di qualsivoglia maniera, ha dato causa ai fatti criminosi, contemplati nei precedenti art. 340, 342, 344, e 345, è punito come instigatore.

Art. 348. I secondi, che non hanno instigato al duello, si puniscono con l'esiglio particolare da due mesi a due anni. Ma se, prima del duello, hanno procurato di riconciliare le parti, o se, per causa di essi, il combattimento ha avuto un esito men tristo di quello, che altrimenti poteva avere, vanno immuni da ogni pena.

Art. 349. Se le parti sono state impedito di combattere, dopo che si erano già ritrovate nel luogo

destinato al combattimento; si puniscono, per tentativo di duello, con l'esiglio particolare da quattro mesi ad un anno.

Art. 350. Entro i limiti legali, rispettivamente prescritti negli articoli precedenti di questo capo, la pena del provocatore, a parità delle altre circostanze, dee superare la pena dovuta al provocato.

Art. 351. Ogniquale volta si debba, secondo le disposizioni di questo capo, decretare la carcere; il tribunale può ordinare, che la pena venga espiata in una fortezza.

C A P O V.

Dell'esposizione o dell'abbandono d'infanti, o di altre persone impotenti ad aiutarli.

Art. 352. §. 1. Chiunque, obbligato ad aver cura d'un infante, o d'un adulto impotente ad aiutarsi, lo espone, o lo abbandona, non per farlo perire, o danneggiarlo nella salute, ma per liberarsi di quel carico; postochè da questo fatto non derivi la morte, nè alcuna lesione personale dell'esposto, od abbandonato, incorre nella carcere da tre mesi a tre anni.

§. 2. E se col fatto dell'esposizione o dell'abbandono non andò congiunto alcun pericolo di morte, nè di lesione personale, la detta pena può essere abbassata fino ad un mese.

Art. 353. Ognorachè, in sequela dell'esposizione o del-

l'abbandono, di che nell'articolo precedente, l'esposto od abbandonato sia venuto a morire, o ad esser danneggiato nella salute, si decreta

a) la casa di forza da tre a otto anni, o ne' casi più leggieri, la carcere da diciotto mesi a tre anni, se dal fatto è derivata la morte; e

b) la carcere da quattro mesi a cinque anni, se dal fatto è derivata una lesione personale.

Art. 354. §. 1. Se il colpevole espose od abbandonò l'infante, o l'adulto impotente, con animo di cagionargli la morte, o di danneggiarlo nella salute; si decreta, secondo l'intenzione dell'agente ed il successo del fatto, la pena dell'omicidio o della lesione personale, o del tentativo dell'uno o dell'altro delitto.

§. 2. Quella donna per altro, che poco dopo il parto ha dolosamente esposto od abbandonato, con animo di farla perire, la sua prole illecitamente concepita, soggiace, secondo il successo del fatto, alla pena dell'infanticidio consumato o tentato.

§. 3. Ognorachè, nei casi dei due precedenti §§., sia luogo a decretare la pena del tentativo, questa dee sempre esser maggiore di quella, che si applicherebbe al fatto, considerato come esposizione od abbandono.

C A P O VI.

Dell'avvelenamento di comune pericolo.

Art. 355. Chiunque, avvelenando dolosamente cose, destinate alla consumazione pubblica, ha posto in

pericolo la vita o la salute di un numero indeterminato di persone; soggiace

a) alla pena di morte, se ha cagionato omicidio;

b) all'ergastolo, se ha cagionato lesione personale gravissima o grave; e

c) alla casa di forza da dieci a vent'anni, negli altri casi.

Art. 356. Chiunque, con l'animo di far lucro, ha scientemente mescolato alle vittuaglie, alle bevande, ai medicinali, o ad altre merci, che spaccia, sostanze pericolose alla salute; ognorachè l'azione non cada sotto il titolo di un delitto colpito di pena più grave, è punito con la carcere fino a due anni, ed inoltre soggiace ad una multa da cento a mille lire, ed alla confisca delle dette merci.

Art. 357. Se nel commettere i delitti, contemplati nei due precedenti articoli, si è fatto abuso di un'arte, che presupponga matricola; alle pene rispettivamente incorse, che sieno inferiori all'ergastolo, va congiunta l'interdizione dall'esercizio della professione, per un tempo non minore

a) di un anno, nei casi dell'art. 355; e

b) di quattro mesi, nei casi dell'art. 356.

SEZIONE SECONDA

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE, LA PRIVATA TRANQUILLITÀ,
ED IL BUON NOME ALTRUI.

CAPO I.

*Dei delitti contro la libertà personale,
e la privata tranquillità.*

Art. 358. §. 1. Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito d'una persona, suo malgrado, od anche d'una persona consenziente, che sia minore di quattordici anni; soggiace, come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggieri, alla carcere da uno a tre anni.

§. 2. E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni.

Art. 359. Chiunque ha tolto arbitrariamente all'autorità domestica un minore di quattordici anni, tuttochè consenziente, affinchè professi una religione diversa da quella in cui è nato; soggiace

a) alla pena prescritta nel §. 2 dell'arti-

colo precedente, se il minore è nato nella Religion dello Stato; e

b) all'esiglio particolare da sei mesi a tre anni, se il minore è nato in altra religione.

Art. 360. §. 1. Chiunque, non rivestito di legittima autorità, tiene ingiustamente rinchiusa, od altrimenti arrestata, una persona; è punito, come colpevole di carcere privato, con la casa di forza da tre a sette anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere da sei mesi a tre anni.

§. 2. Se per altro la persona, contro la quale fu commesso il delitto, soffersse, a cagione del modo o del luogo, in cui fu tenuta, altri patimenti, oltre la privazione della sua libertà; si applica sempre la casa di forza da tre a dodici anni.

Art. 361. Chiunque fa uso di violenza, per costringere un altro a fare, o ad omettere, o a soffrir qualche cosa; ognorachè l'azione non cada sotto il titolo di un altro delitto, soggiace, come colpevole di violenza privata, alla carcere fino a due anni.

Art. 362. Chiunque, per mezzo di parole o di altri segni rappresentativi del pensiero, minaccia ad un altro un grave danno nella persona, o negli averi; ognorachè l'azione non cada sotto la disposizione dell'articolo precedente, incorre nella carcere fino ad un anno, alla quale può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza della polizia.

Art. 363. Chiunque arbitrariamente entra o si trattiene nell'abitazione altrui, o nelle appartenenze della medesima, contro volontà di chi ha diritto di escluderlo; ognorachè l'azione non cada sotto il titolo di un altro delitto, minacciato di pena più grave, subisce, a querela di parte, la carcere fino a sei mesi.

Art. 364. §. 1. Chiunque, per giugnere a conoscerne il tenore, apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli sono diretti; ognorachè il fatto non cada sotto l'art. 148, soggiace, a querela di parte, ad una multa da cinquanta a trecento lire, ed alla riprensione giudiziale, alla quale, ne' casi più gravi, si sostituisce la carcere da otto giorni a tre mesi.

§. 2. Ma se un procaccia, o chiunque altro che porti lettere per mestiere, ha eseguito la detta apertura arbitraria, o l'ha dolosamente permessa ad altri, si decreta sempre la carcere da uno a sei mesi.

§. 3. Le disposizioni dei due §§. precedenti non si riferiscono ai pubblici ufficiali, addetti all'amministrazione delle poste, i quali sono giudicati secondo le norme dell'art. 193.

Art. 365. Chiunque, per giugnere a conoscerne il tenore, s'impadronisce fraudolentemente di lettere, o di altre carte altrui, aperte; incorre, a querela di parte, in una multa da venti a centocinquanta lire, e nella riprensione giudiziale.

CAPO II.

Dei delitti contro il buon nome altrui.

Art. 366. Chiunque, comunicando con più persone riunite, o separate, attribuisce dolosamente altrui un qualche fatto determinato, criminoso, o immorale, sufficiente ad esporlo al disprezzo od all'odio pubblico; è punito, come colpevole di diffamazione, con la carcere da quindici giorni ad un anno.

Art. 367. Chiunque, in un atto pubblico od autentico, o per via di scritti a mano o stampati, o di altri mezzi rappresentativi del pensiero, affissi, diffusi, esposti, od in altra guisa portati a notizia comune, dolosamente attribuisce ad una persona fatti della natura di quelli indicati nell'articolo precedente; è punito, come colpevole di libello famoso, con la carcere da due mesi a due anni.

Art. 368. §. 1. Chiunque ha fatto contumelia ad un altro in un modo diverso da quello contemplato nei precedenti art. 366. e 367., è colpevole d'ingiuria.

§. 2. L'ingiuria si punisce

a) con la carcere fino a quindici giorni, o, ne' casi più leggieri, con una multa da dieci a trenta lire, quando sia semplice; e

b) con la carcere da quindici giorni a sei mesi, quando sia atroce.

§. 3. Ma se l'ingiuria è stata commessa con

pubbliche manifestazioni da più persone riunite, si applica la pena prescritta dall'articolo 366.

Art. 369. Se il delitto di diffamazione, di libello famoso, o d'ingiuria, fu commesso contro un pubblico ufficiale, o contro un agente della forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, o per relazione alle medesime; le pene, rispettivamente stabilite nei tre precedenti articoli, ricevono un aumento, che non può esser minore di quindici giorni, nè maggiore di sei mesi.

Art. 370. Fuori del caso, contemplato dal precedente articolo, i delitti di diffamazione, di libello famoso, e d'ingiuria, si perseguono a querela di parte.

Art. 371. Se la diffamazione o il libello famoso prese di mira un defunto; il delinquente, a querela degli ascendenti, o dei figli, o dei nipoti, o del conjuge, o dei fratelli, o degli eredi testamentarij, anche estranei, della persona, di cui fu offesa la memoria, soggiace rispettivamente alle pene, prescritte dagli art. 366 e 367.

Art. 372. Chiunque ha giudizialmente perseguitato una diffamazione, un libello famoso, o un'ingiuria, ha diritto di esigere, a spese del condannato, la pubblicazione della sentenza nel giornale ufficiale del Governo.

Art. 373. il medico, il chirurgo, la levatrice, il far-

macista, e qualunque altra persona, che, per causa di professione, di stato, o di ufficio, abbia ricevuto il deposito di un segreto; se lo rivela, fuori de' casi, in cui la legge obblighi a parteciparlo, soggiace, a querela di parte, all'esiglio particolare da due mesi ad un anno, ed all'interdizione dall'esercizio della professione, che richieda matricola, da quattro mesi a due anni. E qualora il segreto sia stato rivelato per mezzo di diffamazione, di libello famoso, o d'ingiuria; all'esiglio particolare si sostituisce la carcere da quattro mesi a tre anni.

TITOLO VIII.*Dei delitti contro gli averi altrui.***SEZIONE PRIMA**

DEI DELITTI CONTRO GLI AVERI ALTRUI, PER CUPIDIGIA DI GUADAGNO.

C A P O I.*Del furto.*

Art. 374. §. 1. Chiunque, senza il consentimento del proprietario, s'impadronisca d'una cosa mobile altrui, per farne lucro, commette il delitto di furto.

§. 2. il furto è consumato, subitochè la cosa è stata tolta, per farne lucro, dal luogo, in cui si trovava.

Art. 375. §. 1. Il delitto di furto si commette ancora

a) sopra le cose di un'eredità, che non sia stata per anche adita dall'erede; e

b) dal comproprietario o dal socio, sopra le cose comuni, di cui egli non sia detentore; e dal coerede sopra le cose dell'eredità indivisa, da lui non detenute.

§. 2. Per determinare la quantità del tolto, nei casi contemplati sotto lettera *b* del §. precedente, si diffalca la parte, che spettava al colpevole.

Art. 376. Il furto non accompagnato da alcuna di quelle circostanze, che lo rendono qualificato, si considera come semplice, e si punisce con la carcere

a) fino ad un mese, se non eccede venti lire;

b) da uno a tre mesi, se eccede venti, ma non cento lire;

c) da tre a diciotto mesi, se eccede cento, ma non cinquecento lire;

d) da diciotto mesi a tre anni, se eccede cinquecento, ma non mille lire; e

e) da tre a cinque anni, se eccede mille lire.

Art. 377. Il furto semplice si considera come aggravato,

a) se eccede la somma di duemila lire;

b) se è stato commesso da più di due persone, riunite a fine di rubare;

c) se è stato commesso in chiesa su cosa non consecrata, nè dedicata al culto; o in chiesa o in sagrestia su cosa non consecrata, ma dedicata al culto; o fuori di chiesa e di sagrestia su cosa consecrata;

d) se è stato commesso nei Palazzi Granducali, o nelle residenze dei tribunali, o negli stabilimenti penali;

e) se è stato commesso sopra apparecchi, arredi, od ornati dei ponti, o dei pozzi pubblici, o delle pubbliche fonti; o sopra i condotti che vi

portano l'acqua; o sopra apparecchi, arredi, od ornati della pubblica illuminazione; o su pubblici monumenti;

f) se è stato commesso su bestiame al pascolo, od altrimenti all'aperta campagna, o mentre era guidato da luogo a luogo;

g) se è stato commesso all'aperta campagna su prodotti del suolo, tanto aderenti, che distaccati; o sopra arnesi rurali. o su arnie, o su legname abbarcato, od in guazzo, o affidato, per causa di trasporto, alla corrente di un fiume; o su tele, distese per ragione di cura; o su materiali da edificare; o generalmente su cose, che si lasciano all'aperto, e non si sogliono continuamente guardare;

h) se è stato commesso in luogo e tempo di fiera, o di mercato, su cose, pubblicamente esposte in vendita,

i) se è stato commesso con destrezza in luogo e tempo di concorso popolare;

k) se è stato commesso, senza alcuna violenza, sotto gli occhi del proprietario, o di altro detentore;

l) se è stato commesso in una osteria, o locanda, da chi vi fu ricevuto come ospite; o se l'oste, il locandiere, od un loro dipendente, ha derubato l'ospite accolto;

m) se un manifattore, un operaio a giornata, o chiunque prestava, per qualsivoglia mercede, un servizio, in grazia del quale avea libero o facile accesso all'abitazione, all'officina, o al

magazzino altrui, ha rubato, mediante sì fatta comodità, in alcuno di questi luoghi a danno di chi riceveva il detto servizio, o di altri; o se chi lo riceveva ha rubato nei detti luoghi a danno di alcuna delle indicate persone;

n) se il ladro, fuori de' casi contemplati nell'art. 169, ha involato scientemente danaro od altre cose dello Stato, o di un pubblico istituto, o di una pubblica amministrazione;

o) se il delitto è stato commesso in una pubblica strada sopra equipaggi di viaggiatori, o su merci, che si trasportavano da luogo a luogo.

Art. 378. §. 1. Quando il furto è aggravato, la carcere, che altrimenti si applicherebbe, riceve un aumento, che non può esser minore di un mese, nè maggiore di un anno.

§. 2. Nei casi per altro delle lettere *f*, *g*, *h*, *n*, e *o* dell'art. 377, l'aumento di pena, stabilito nel §. precedente, non ha luogo, che quando il valore del tolto superi cinque lire.

Art. 379. Il furto di ancore, di cavi, od altri oggetti, di che nell'art. 47 del regolamento del Porto di Livorno, del 17 Luglio 1840, soggiace alla pena, onde il seguente art. 386 colpisce il furto qualificato.

Art. 380. È qualificato

a) il furto, commesso mediante scasso, chiave falsa, o scalamento;

b) il furto, commesso in tempo di pericolo;

c) il furto domestico;

d) il furto sacrilego; e

e) il furto violento.

Art. 381. È commesso mediante scasso quel furto, ad eseguire il quale il ladro ha demolito, rotto, o guastato, con qualunque mezzo, pareti, tetti, solaj, porte, finestre, inferriate, toppe, stanghe, chiavacci, od altri serrami di solida materia, ovvero armadj, forzieri, casse, od altri continenti chiusi di solida materia.

Art. 382. È commesso mediante chiave falsa quel furto, ad eseguire il quale il ladro ha aperto la serratura con grimaldelli, uncini, od altri stromenti consimili, o con chiave contraffatta, o maestra, o con qualunque altra chiave, non destinata ad aprire quella serratura, o ancora con la vera chiave, sottratta, o indebitamente avuta o ritenuta.

Art. 383. È commesso mediante scalamento quel furto, ad eseguire il quale il ladro è salito o disceso in qualunque edificio o recinto, valendosi di mezzi artificiali, da esso applicati, od anche della semplice agilità personale, purchè in ogni caso abbia superato un'altezza di braccia quattro.

Art. 384. È commesso in tempo di pericolo quel furto,

ad eseguire il quale il ladro si è approfittato del tempo d'incendio, di ruina, o di naufragio, o d'inondazione, o di altra grave calamità.

Art. 385. È domestico il furto che, mediante abuso della comodità dal servizio somministrata, è stato commesso a danno del padrone, o, nella casa di lui, a danno di altri, da chiunque stava a servizio continuo e retribuito; qualunque fosse il tempo, da che il ladro era addetto al medesimo; o dormisse, o no, nell'abitazione del padrone; o non fosse, o fosse stato congedato; o avesse o no ricevuto in consegna la cosa rubata.

Art. 386. Il furto, commesso mediante scasso, chiave falsa, o scalamento, o in tempo di pericolo, e il furto domestico, si punisce

a) con la casa di forza da tre a dodici anni, se supera cento lire; e

b) con la carcere da uno a cinque anni, se non supera la detta somma.

Art. 387. §. 1. È sacrilego il furto di cosa consecrata, commesso in chiesa o in sagrestia.

§. 2. Sotto il nome di chiesa si comprende ancora la cappella pubblica.

Art. 388. La pena del furto sacrilego è la casa di forza da cinque a quindici anni. E se con questo delitto è andata congiunta l'asportazione o la dispersione delle Specie Consecrate, in cui è la presenza Reale

della Divinità, si decreta la medesima pena da dieci a vent'anni.

Art. 389. Il furto è violento,

a) quando con la forza materiale contro la persona, o con minacce atte ad incuter timore di un grave danno personale imminente, l'agente ha costretto il detentore, od altre persone presenti sul luogo del delitto, a consegnare la cosa, od a soffrire, che il ladro ne prendesse possesso; e

b) quando l'agente, sorpreso in furto flagrante o quasi flagrante, ha fatto uso dei mezzi indicati sotto la precedente lettera *a*, per consumare il delitto, o per trasportare la cosa furtiva.

Art. 390. Il furto violento si punisce

a) con l'ergastolo, se l'agente ha commesso una lesione personale grave o gravissima;

b) con la casa di forza da dodici a vent'anni, se l'agente ha commesso una lesione personale leggiera, od ha privato, anche momentaneamente, qualche persona della sua fisica libertà; e

c) con la medesima pena da otto a quindici anni, negli altri casi.

Art. 391. Entro i limiti legali, stabiliti sotto lett. *b* e *c* dell'articolo precedente, cresce la pena del furto violento,

a) se il ladro era palesemente armato, o

si era travisato per non farsi riconoscere, o simulò la qualità di agente della pubblica forza;

b) se il delitto fu commesso in tempo di notte; o in una pubblica strada; o in una casa lontana da altre abitazioni; o

c) se concorsero circostanze, che, a tenore dell'art. 377, aggravano il furto, o che, a tenore degli art. 380, 381, 382, 383, 384, 385, e 387, lo rendono qualificato.

Art. 392. Quando la violenza, esercitata dal ladro, non fu diretta ad offendere, nè a spaventar la persona, ma unicamente a rapirle di mano o di dosso la cosa; si applica la casa di forza da quattro a quindici anni. E dove la somma del tolto non superi venti lire, si può discendere alla carcere da diciotto mesi a quattro anni.

Art. 393. Commette il delitto di estorsione

a) chiunque, usando dei medesimi mezzi, che rendono violento il furto, costringe un altro a consegnare, o a distruggere, o a sottoscrivere, in pregiudizio di se, o di un terzo, un documento, contenente disposizione di diritti patrimoniali, od obbligazione, o liberazione; e

b) chiunque, incutendo timore di gravi danni personali futuri, o di gravi danni patrimoniali imminenti o futuri, o simulando l'ordine dell'autorità, costringe un altro a dar danaro o altra roba, o a consegnare, distruggere, o sottoscrivere

un documento, della natura indicata sotto la precedente lettera *a*.

Art. 394. §. 1. L'estorsione contemplata sotto lettera *a* dell'articolo precedente si punisce con le regole degli art. 390 e 391.

§. 2. L'estorsione contemplata sotto lettera *b* dell'articolo precedente si punisce con la regola dell'art. 392.

Art. 395. La pirateria, esercitata in qualunque mare, od altra acqua navigabile, sia da toscani contro toscani o forestieri, sia da forestieri contro toscani, si considera come delitto commesso nel territorio toscano, e si punisce con le regole del precedente art. 399, o rispettivamente con la regola del §. 3 dell'art. 309.

C A P O II.

Della truffa, della baratteria marittima, della fraudata amministrazione, e della indebita appropriazione di cose trovate.

Art. 396. Chiunque, dolosamente consumandola, distraendola, od altrimenti convertendola in profitto di se o di un terzo, si appropria una cosa mobile altrui, che gli è stata affidata o consegnata, per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla, o per qualunque altro titolo, che importi l'obbligo di riconsegnarla, o di farne un uso determinato; commette il delitto di truffa.

Art. 397. La truffa si punisce con la carcere

a) fino ad un mese, se non eccede quaranta lire;

b) da uno a tre mesi, se eccede quaranta, ma non dugento lire;

c) da tre a diciotto mesi, se eccede dugento, ma non mille lire; e

d) da diciotto mesi a tre anni, se eccede mille lire.

Art. 398. Soggiace per altro alla pena del furto semplice la truffa, che è stata commessa nell'esercizio della rispettiva industria, professione, azienda, o funzione,

a) da chi fa il commercio di commissione o di spedizione;

b) da coloro, che esercitano il mestiere di sensali;

c) da barcajuoli, vetturali, facchini, o loro dipendenti;

d) da pubblici corrieri, o procacci comunitativi;

e) da direttori, ispettori, conduttori, o guardie di diligenze, o di strade ferrate;

f) da depositarj di deposito necessario;

g) da sequestratarj;

h) da coloni parziarj.

Art. 399. Fuori de' casi contemplati dal precedente art. 398, la truffa si perseguita a querela di parte.

Art. 400. La baratteria marittima, di che nell'editto di navigazione del 10 Ottobre 1748, soggiace alla pena, onde il precedente art. 386 colpisce il furto qualificato.

Art. 401. §. 1. I tutori o curatori, che hanno fraudato l'amministrazione dei loro pupilli o sottoposti, subiscono, a querela di parte, la pena prescritta dall'art. 398.

§. 2. Parimente gli altri amministratori di qualunque maniera, che hanno fraudato l'amministrazione loro affidata, sono giudicati secondo le regole del §. precedente, ognorachè il fatto dei medesimi non cada sotto le disposizioni dell'art. 169 o 174.

Art. 402. §. 1. Chiunque, trovata una cosa, da altri smarrita, se l'appropria, senza avere osservato le regole, che le leggi civili prescrivono per l'acquisto della proprietà delle cose trovate; incorre in due terzi della pena, rispettivamente minacciata dall'art. 397.

§. 2. Si presume, che l'inventore siasi appropriata la cosa trovata, quando non l'abbia depositata dentro tre giorni in tribunale.

Art. 403. Chiunque, trovato un tesoro, lo cela per appropriarselo, mentre sarebbe dalle leggi civili obbligato a palesarlo, ed a cederlo in tutto o in parte; soggiace alla metà della pena, rispettivamente stabilita nell'art. 397, e perde la parte, che

le dette leggi assegnano all'inventore, la quale va ad accrescere quella del proprietario o del comproprietario.

C A P O III.

Della frode, dello scroccio, e del fallimento punibile.

Art. 404. §. 1. Incorre, come colpevole di frode, nella pena del furto semplice,

a) chiunque, attribuendosi un nome, una qualità, od una commissione, che non ha, od eccitando speranze o temenze chimeriche, ottiene la consegna di qualche cosa, con animo di farla sua;

b) chiunque dolosamente vende, permuta, dà in pagamento, od impegna cose altrui, come se fossero sue, o cose vili, o men preziose della loro apparenza, come se fossero preziose, o più preziose di quello che sono;

c) chiunque dolosamente aliena a due diversi acquirenti lo stesso immobile, od aliena o ipoteca come libero, o come soggetto a pesi minori, un immobile vincolato, o sottoposto a pesi maggiori;

d) chiunque dolosamente cede un credito già esatto, o ceduto ad altri, o, essendo stato già pagato del suo credito, si fa dolosamente riconoscere per creditore, ed esige di bel nuovo il pagamento;

e) chiunque dolosamente sottrae la cosa

propria al detentore di essa, e poi lo richiama a restituirla, e se ne fa pagare il prezzo; e finalmente.

f) chiunque, sorprendendo l'altrui buona fede, con artifizi, maneggi, o raggiri, diversi da quelli contemplati sotto le lettere precedenti, o nel seguente art. 405, si procura un ingiusto guadagno in danno altrui.

§. 2. Nei casi di lett. c del §. precedente, si procede a querela di parte.

Art. 405. Commette parimente il delitto di frode, ma è colpito dalla pena, che il precedente art. 397 minaccia alla truffa,

a) chiunque dolosamente sottrae la cosa propria al sequestro giudiziale; e

b) chiunque dolosamente ritoglie il pegno al suo creditore.

Art. 406. Le pene, prescritte dai due precedenti articoli, si debbon decretare, ognorachè il fatto non cada, come falsità, sotto una pena più grave.

Art. 407. Chiunque, abusando dei bisogni, delle passioni, o dell'inesperienza di un minore, gli fa sottoscrivere, in suo pregiudizio, un documento qualunque, che importi disposizione di diritti patrimoniali, od obbligazione, o liberazione; incorre in una multa da cento a duemila lire, alla quale ne' casi più gravi, si aggiugne la carcere da un mese ad un anno.

Art. 408. Chiunque, abusando del bisogno d'una persona, che chiedeva un prestito pecuniario, le ha dato invece di danaro, e valutandole per una somma determinata di esso, altre cose, che il ricevente fosse costretto a rivendere per far danaro, soggiace a querela di parte, come colpevole di scrocchio, alla perdita del credito, formato con le cose date per danaro, e ad una multa da cento a duemila lire, a cui, ne' casi più gravi, fra i quali entra sempre quello del ritrangolo, si aggiugne la carcere da un mese ad un anno. Il credito, che perde il colpevole, si confisca, ed il debitore lo paga, consegnando le cose ricevute per danaro, od il prezzo ritrattono.

Art. 409. §. 1. I caratteri giuridici del fallimento doloso, e del fallimento colposo, sono determinati dal codice di commercio, del quale per altro seguita a rimanere abrogato l'art. 587.

§. 2. Il fallimento doloso si punisce con la casa di forza da tre a dodici anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere da uno a tre anni.

§. 3. Il fallimento colposo si punisce con la carcere da un mese a due anni.

C A P O IV.

Disposizioni relative ai tre precedenti capi.

Art. 410. La quantità del tolto si misura dal prezzo della cosa sottratta: il quale, quando non si possa stabilire altrimenti, vien determinato dal prudente arbitrio del tribunale.

Art. 411. Allorchè più persone hanno concorso a qualunque dei delitti, contemplati negli articoli precedenti di questo titolo, ciascheduna di esse è punita, come se avesse avuto l'intera quantità del tolto, o conseguito intiero il lucro ritratto.

Art. 412. Non si possono perseguire in via criminale le sottrazioni, commesse

- a) tra i coniugi; o
- b) tra consanguinei ed affini ascendenti e discendenti; o
- c) tra padre e figlio adottivo; o
- d) tra zio e nipote, o fratello e fratello, viventi in comunione domestica; o
- e) dal conjuge sopravvivate sulle cose dell'eredità del conjuge predefunto, fintantochè l'erede non abbia preso possesso della medesima.

Art. 413. Si possono perseguire in via criminale a sola querela di parte le sottrazioni, commesse

a) tra fratello e fratello, o zio e nipote, che non vivono in comunione domestica; o

b) tra consanguinei ed affini collaterali fino al quarto grado civile inclusive.

Art. 414. Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano

a) ai casi di furto violento, o di estorsione; nè

b) agli agenti estranei, che sieno stati coautori, ausiliatori; o fautori delle sottrazioni, avvenute fra le indicate persone.

Art. 415. §. 1. Se il delinquente, prima che incominciasse contro di lui il processo criminale, o, in difetto di processo, prima che avesse luogo qualunque atto preparatorio del giudizio, ha volontariamente restituito il tolto, o indennizzato in altra guisa il derubato; la pena del furto semplice diminuisce della metà, e la pena del furto qualificato diminuisce di un quarto.

§. 2. La disposizione del §. precedente non si applica nei casi di furto sacrilego, di furto violento, di estorsione, e di pirateria.

Art. 416. Parimente nei casi, contemplati dagli art. 396, 397, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, e 409, la pena, che si dovrebbe altrimenti decretare, diminuisce della metà, se il colpevole, prima che incominciasse contro di lui il processo criminale, o, in difetto di processo, prima che avesse luogo

qualunque atto preparatorio del giudizio, ha volontariamente restituito la cosa, che egli si era appropriata, od ha indennizzato in altra guisa il derubato.

Art. 417. Chiunque, senza essere coautore, nè ausiliatore, scientemente ed abitualmente somministra rifugio ai colpevoli di furto, di estorsione, di pirateria, di truffa, di baratteria marittima, o di frode, o compra le cose, da altri acquistate con tali delitti, o procura lo spaccio delle medesime; è punito, come ricettatore, con la carcere da tre mesi a cinque anni.

Art. 418. Coloro, che hanno scientemente ricevuto in consegna, o acquistato cose provenienti da qualunque dei delitti, menzionati nell'articolo precedente; ognorachè non cadano come ausiliatori o ricettatori, sotto una pena più grave, sono puniti con la carcere fino ad un anno. Questa pena per altro non può eccedere il terzo di quella, che si debba decretare all'autore del delitto, onde son provenute le dette cose.

Art. 419. Oltre alla pena principale, rispettivamente stabilita, si può decretare ai colpevoli di furto semplice, di truffa, o di frode, la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia: la quale si dee poi sempre aggiugnere nei casi di recidiva, in quelli di furto qualificato, o di estorsione, o di pirateria, o di baratteria marittima, e contro i ricettatori.

Art. 420. Chiunque, dopo avere in buona fede acquistato oggetti, provenienti da un furto, da una estorsione, da una pirateria, da una truffa, da una baratteria marittima, o da una frode, viene in cognizione della viziosa derivazione di essi, è tenuto a depositarli in tribunale, dentro tre giorni da quello dell'acquistata notizia, sotto pena di una multa da dieci a centocinquanta lire.

Art. 421. §. 1. Quando tre o più persone hanno formato una società, per commettere delitti di furto, di estorsione, di pirateria, di truffa, di baratteria marittima, o di frode, benchè non ne abbiano ancora determinata la specie, od incominciata l'esecuzione; gl'instigatori e i direttori sono puniti con la carcere da tre mesi a tre anni, e gli altri partecipanti soggiacciono alla medesima pena da un mese ad un anno.

§. 2. E se i membri della detta società hanno, in sequela di essa, tentato o consumato un delitto; la pena di questo concorre con quella stabilita dal §. precedente, secondo le norme degli art. 72 e seguenti.

§. 3. In tutti i casi, contemplati dai precedenti §§. 1 e 2, si applica ancora la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia.

CAPO V.

Dei delitti contro la proprietà dei beni immobili.

Art. 422. Chiunque, senza averne il diritto, diverte dolosamente acqua di pubblica ragione, soggiace ad una multa fino a mille lire, alla quale, ne' casi più gravi, si aggiugne la carcere fino a sei mesi.

Art. 423. Chiunque, avendo il diritto di divertire acqua di pubblica ragione, dolosamente costruisce o fa costruire bocche, cateratte, o condotti, di una forma differente da quella stabilita, o di una capacità eccedente la giusta misura, o in altro modo si procura una quantità di acqua maggiore di quella dovutagli; incorre nella metà della pena, prescritta dall' articolo precedente.

Art. 424. Se l' acqua, sulla quale è stato commesso il delitto, è di privata ragione; si applica

a) la pena dell' art. 423 ai casi contemplati nell' art. 422; e

b) la metà della pena dell' art. 423 ai casi nel medesimo contemplati.

Art. 425. Chiunque dolosamente rimuove i confini di beni immobili, soggiace ad una multa da cinquanta a mille lire, alla quale, nei casi più gravi, si aggiugne la carcere fino a sei mesi.

Art. 426. Chiunque per via di fatto turba il possesso altrui, od abbia per oggetto beni di suolo, o fabbriche, od altre opere manufatte, o diritti di servitù reale o personale; è colpito dalla pena, stabilita nell' articolo precedente.

Art. 427. Incorre in una multa fino a centocinquanta lire, chiunque, senza licenza del proprietario, o di chi lo rappresenti, s'introduce ad esercitare qualunque maniera di caccia, o d' aucupio, ne' fondi altrui, che non sieno spogliati e costantemente sodi.

Art. 428. Nei casi contemplati dai precedenti art. 424, 425, 426, e 427, si procede a querela di parte: e la querela non si ammette, se l' offeso ha già intentato, per lo stesso oggetto, l' azione civile.

SEZIONE II.

DEI DELITTI CONTRO GLI AVERI ALTRUI, PER DANNEGGIARLI
O DISTRUGGERLI

CAPO I.

Dell'incendio, della sommersione, e della inondazione.

Art. 429. Soggiace alla casa di forza da dieci a vent'anni, o ne' casi più gravi, all'ergastolo, chiunque ha appiccato dolosamente il fuoco

a) ad un edificio abitato; o

b) ad un edificio, destinato alla temporaria riunione o permanenza di persone, mentre queste vi si trovavano; o

c) ad un edificio, che contenga pubbliche collezioni di lettere, d'arti, o di scienze, od archivj o registri pubblici; o

d) ad una fabbrica o ad un magazzino di polvere pirica, o di altre materie similmente pericolose; o

e) ad un'appartenenza d'un edificio, d'una fabbrica, o d'un magazzino, di cui è fatta menzione sotto le precedenti lettere a, b, c, e d.

Art. 430. È punito con la casa di forza da sette a quindici anni chiunque ha appiccato dolosamente il fuoco

a) ad un edificio destinato all'abitazione, ma non abitato; o

b) ad un edificio destinato alla temporaria

riunione o permanenza di persone, mentre queste non vi si trovavano; o

c) ad una cava di carbone, di legniti, di torba, o di altro minerale similmente accendibile.

Art. 431. Subisce la casa di forza da tre a dieci anni chiunque ha appiccato dolosamente il fuoco

a) a qualunque edificio non contemplato nei due precedenti articoli; o

b) ad un bosco, ad una vigna, ad un oliveto, o a qualunque altra piantata d'alberi o d'arbusti; o

c) a prodotti campestri, non ancora separati dal suolo, o già raccolti sui campi; o

d) ad un ammasso di legna, di legname, di carbon vegetabile o minerale, di legniti, di torba, di paglia, di fieno, o di altra materia similmente accendibile.

Art. 432. Per graduare la pena dell'incendio entro i limiti legali, rispettivamente stabiliti, si dee pur considerare il danno, che poteva in quelle circostanze conseguire dal delitto.

Art. 433. Se, nei casi dell'art. 431, l'incendio non ha prodotto, nè potuto produrre alcun danno personale, nè un pregiudizio patrimoniale maggiore di cento lire; si decreta la carcere da sei mesi a tre anni.

Art. 434. Il delitto d'incendio è consumato, subito-

chè il fuoco si è attaccato all'oggetto, che il delinquente voleva abbruciare.

Art. 435. Se dall'oggetto incendiato si è comunicato il fuoco ad un altro oggetto, per causa del quale l'incendio è più severamente punito, e l'agente potè facilmente prevedere il pericolo di questa comunicazione; si decreta la medesima pena, che si applicherebbe nel caso d'incendio immediatamente commesso sopra l'oggetto, che fa più grave il delitto.

Art. 436. §. 1. Allorchè l'incendio doloso ha prodotto un omicidio, che l'incendiario potesse facilmente prevedere; si decreta la pena di morte.

§. 2. Ma se dall'incendio doloso è derivato un omicidio, che dall'agente non si potesse facilmente prevedere; si decreta l'ergastolo.

Art. 437. §. 1. Dove l'incendio doloso abbia prodotto una lesione personale grave o gravissima, che l'incendiario potesse facilmente prevedere; si decreta l'ergastolo.

§. 2. Ma se dall'incendio doloso è derivata una lesione personale grave o gravissima, che dall'agente non si potesse facilmente prevedere; si aggrava, entro i limiti legali, la pena rispettivamente prescritta negli art. 429, 430, e 431, ognorachè non sia luogo a decretare l'ergastolo pel solo fatto dell'incendio.

Art. 438. §. 1. Chiunque, col fine di nuocere ai di-

ritti patrimoniali altrui, o di procurarsi un guadagno illegittimo, appicca il fuoco ad un oggetto di sua proprietà, il quale sia della specie contemplata nei precedenti articoli 429, 430, e 431; soggiace alla carcere da tre mesi a cinque anni.

§. 2. Ma se il detto incendio investì qualche persona, o cose altrui, della specie contemplata nei citati art. 429, 430, e 431, e l'agente potè facilmente prevedere il pericolo di questo successo; si applicano le regole e si decretano le pene, rispettivamente stabilite negli art. 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, e 437.

Art. 439. Se l'incendiario ha estinto spontaneamente il fuoco, dopo averlo appiccato all'oggetto, ch'ei voleva abbruciare, e il danno derivato dal fatto è insignificante; si applica la carcere da uno a sei mesi.

Art. 440. L'incendio colposo si punisce con la multa da cinquanta a mille lire, o, ne' casi più gravi, con la carcere da tre mesi ad un anno.

Art. 441. Le precedenti disposizioni di questo capo si debbono, secondo le fatte distinzioni, applicare ancora a chiunque, mediante incendimento di polvere pirica, o di altre materie similmente pericolose, abbatte, o pone in pericolo di ruina un edificio, od una parte di esso.

Art. 442. Chiunque ha dolosamente sommerso un ba-

stimento, una barca, o qualsivoglia altro edificio natante nell'acqua; è punito

a) con la morte, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente potesse facilmente prevedere;

b) con l'ergastolo, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente non potesse facilmente prevedere, o una lesione personale grave o gravissima, che l'agente potesse facilmente prevedere; e

c) con la casa di forza da tre a dieci anni, o, ne' casi più leggieri, con la carcere da uno a tre anni, se il fatto non cade sotto le disposizioni delle precedenti lettere a e b.

Art. 443. Quando, nei casi contemplati sotto lettera c dell'articolo precedente, la sommersione non abbia prodotto, nè potuto produrre alcun danno personale, nè un pregiudizio patrimoniale maggiore di cento lire; si decreta la carcere da tre mesi a due anni.

Art. 444. La sommersione colposa si punisce con una multa da trenta a settecento lire, o, ne' casi più gravi, con la carcere da due a dieci mesi.

Art. 445. Chiunque, aprendo cateratte, rompendo, traforando, od altrimenti danneggiando ripe, argini, chiuse, od altri ripari o freni dell'acqua, ha dolosamente cagionato un'inondazione; soggiace

a) alla pena di morte se dal fatto è deri-

vato un omicidio, che l'agente potesse facilmente prevedere;

b) all'ergastolo, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente non potesse facilmente prevedere, o una lesione personale grave o gravissima, che l'agente potesse facilmente prevedere; e

c) alla casa di forza da cinque a vent'anni, o, ne' casi più gravi, all'ergastolo, se il fatto non cade sotto le disposizioni delle precedenti lettere a e b.

Art. 446. Quando, nei casi contemplati sotto lettera c dell'articolo precedente, l'inondazione non abbia prodotto, nè potuto produrre alcun danno personale, nè un pregiudizio patrimoniale maggiore di cento lire; si decreta la carcere da sei mesi a tre anni.

Art. 447. L'inondazione colposa si punisce con una multa da cento a millecinquecento lire, o, ne' casi più gravi, con la carcere da sei mesi a due anni.

CAPO II.

Del danno dato.

Art. 448. Chiunque dolosamente guasta, disperde, distrugge, o altrimenti danneggia cose altrui, o delle quali non ha diritto di disporre; ognorachè l'azione

non cada sotto il titolo di un altro delitto, minacciato di pena più grave, si fa colpevole di danno dato.

Art. 449. Il danno dato si punisce con la carcere

a) fino ad un mese, se non eccede cento lire;

b) da uno a tre mesi, se eccede cento, ma non trecento lire;

c) da tre mesi ad un anno, se eccede trecento, ma non mille lire;

d) da uno a due anni, se eccede mille, ma non duemila lire; e

e) da due a tre anni, se eccede duemila lire.

Art. 450. La pena del danno dato riceve un aumento, che non può esser minore di un mese, nè maggiore di un anno, se il delitto è stato commesso

a) sopra edifizj od altri oggetti di qualunque maniera, destinati all'esercizio della Religione dello Stato;

b) su cimiteri, o monumenti sepolcrali;

c) su pubblici monumenti d'ogni genere; o sopra oggetti appartenenti a pubbliche collezioni di lettere, d'arti, o di scienze;

d) su ponti, chiaviche, strade, o loro appartenenze; sopra acquedotti, cateratte, ripe, argini, chiuse, od altri ripari o freni dell'acqua; o sopra edifizj pubblici;

e) sopra apparecchi, arredi, od ornati

della pubblica illuminazione, o dei pozzi pubblici, o delle pubbliche fonti;

f) su piante, sedili, od altri ornati dei pubblici passeggi;

g) su macchine pubbliche, destinate ad estinguere gl'incendj;

h) su munizioni, armi, od altri materiali da guerra, appartenenti allo Stato;

i) su registri od altri documenti di pubblici uffizj, o che si custodiscono in essi; su protocolli de' pubblici notaj, o su documenti, onde un pubblico notajo abbia, per debito del suo ministero, la consegna;

k) su qualunque cosa, ognorachè il fatto abbia avuto luogo per vendetta di un atto ufficiale; o per mezzo di scasso, scalamento, o chiave falsa; o per opera di più di due persone, od anche di una sola persona, che fosse palesemente armata.

Art. 451. Fuori de' casi contemplati dall'articolo precedente, il danno dato si perseguita a querela di parte, ognorachè non sia andato congiunto con un altro delitto, contro cui si proceda d'uffizio.

Art. 452. La pena del danno dato diminuisce della metà, se il colpevole, prima che incominciasse contro di lui il processo criminale, o, in difetto di processo, prima che avesse luogo qualunque atto preparatorio del giudizio, ha pienamente risarcito il pregiudizio arrecato.

Art. 453. Nelle recidive di danno dato si può decretare, oltre la pena della carcere, la sottoposizione alla vigilanza della polizia.

CAPO III.

Del danneggiamento di strade ferrate.

Art. 454. Chiunque, dolosamente danneggiando una strada ferrata, o dolosamente facendone malsicuro l'uso, anche senza danneggiarla, ha cagionato un pericolo alla vita, od alla salute delle persone; soggiace

a) alla pena di morte, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente potesse facilmente prevedere;

b) all'ergastolo, se dal fatto è derivato un omicidio, che l'agente non potesse facilmente prevedere, o una lesione personale grave o gravissima, che l'agente potesse facilmente prevedere; e

c) alla casa di forza da tre a quindici anni, negli altri casi.

Art. 455. Quando il fatto, contemplato nell'articolo precedente, sia stato colposo; si decreta la carcere

a) da uno a cinque anni, se n'è derivato un omicidio;

b) da sei mesi a tre anni; se n'è derivata una lesione personale grave o gravissima; e

c) da un mese ad un anno, negli altri casi.

Art. 456. Dalle pene, minacciate nei due precedenti articoli, sono rispettivamente colpiti i macchinisti, i conduttori, e gli altri impiegati o inservienti di strade ferrate, dal dolo o dalla colpa de' quali, nell'esercizio delle loro incumbenze, sia derivato un pericolo alla vita o alla salute delle persone.

*il Proj. lo prevedeva
solo nel capo IV
col. 2^a (301).*

LEOPOLDO.

Visto — Il Presidente del Consiglio dei Ministri

G. BALDASSERONI.

Visto — Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia

N. L A M I.

Visto per l'apposizione del Sigillo

(L.S.)

Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia

N. L A M I.

REGOLAMENTO FONDAMENTALE
DEGLI
STABILIMENTI PENALI

APPROVATO

DA S. A. I. E R. IL GRANDUCA

con Descritto del 31 Maggio 1853.

REGOLAMENTO FONDAMENTALE
DEGLI
STABILIMENTI PENALI

APPROVATO

DA S. A. I. E R. IL GRANDUCA

con Poscritto del 31 Maggio 1853.



CAPO I.

Del vitto dei condannati.

Art. 1. Ad ogni condannato all'ergastolo, alla casa di forza, o alla carcere, l'amministrazione distribuisce quotidianamente una porzione di pane, una pietanza o di grasso o di magro, e, nei giorni stabiliti, una porzione di vino.

Art. 2. La porzione del pane è

a) di libbre due per gli uomini, maggiori di anni diciotto; e

Cod Pen.

b) di oncie sedici per le donne, e pei minori.

Art. 3. La pietanza di grasso consiste in una minestra nel brodo di carne, ed in una porzione di lessò.

Art. 4. La pietanza di magro consiste in una minestra nell'acqua con condimento, ed in un piatto di legumi, o di erbaggi, o di pesce ordinario.

Art. 5. §. 1. La pietanza di grasso è distribuita
a) due giorni per settimana ai condannati all'ergastolo;

b) tre giorni per settimana ai condannati alla casa di forza; e

c) quattro giorni per settimana ai condannati alla carcere.

§. 2. Se, nei giorni, in cui suol distribuirsi la pietanza di grasso, le leggi ecclesiastiche ne fanno divieto, la medesima viene anticipata o differita, ognorachè ciò sia possibile dentro il giro della stessa settimana.

Art. 6. §. 1. La porzione del vino è

a) di una mezzetta per gli uomini, maggiori di anni diciotto; e

b) di un quartuccio per le donne, e pei minori.

§. 2. La porzione del vino è distribuita

a) due giorni per settimana ai condannati all'ergastolo;

b) due giorni per settimana ai condannati alla casa di forza; e

c) tre giorni per settimana ai condannati alla carcere.

Art. 7. Quando le condizioni fisiche del condannato richiedono un vitto più copioso o migliore, il soprintendente agli stabilimenti penali, sulla fede degli attestati dei medici, e dei rapporti dei direttori, è autorizzato a concederlo.

Art. 8. Nei casi di malattia, il vitto del condannato è conforme alle prescrizioni del medico.

C A P O II.

Del vestiario dei condannati.

Art. 9. I condannati all'ergastolo vestono di panno lano giallo, tanto nell'inverno, che nell'estate.

Art. 10. I condannati alla casa di forza vestono di panno lano rosso, tanto nell'inverno, che nell'estate.

Art. 11. I condannati alla carcere possono usare dei proprj panni. Ma coloro, che hanno bisogno di esser coperti a spese dell'amministrazione, vestono di peluzzo bigio nell'inverno, e di bordatino nell'estate

Art. 12. In tutti gli stabilimenti penali, i condannati fanno uso di calze e di scarpe.

Art. 13. L'anello di ferro, che, a tenore del §. 1. dell'art. 15 del codice penale, debbono portare al collo del piè destro gli uomini condannati all'ergastolo, è di verga rotonda, del peso di libbre quattro, chiuso mediante saldatura, e fasciato di pelle.

C A P O III.

Del lavoro dei condannati.

Art. 14. §. 1. Tutti i condannati sono obbligati a lavorare, ed a profitto dell'amministrazione.

§. 2. Nella scelta del mestiere dee sempre aversi riguardo alle inclinazioni ed alle attitudini del condannato.

Art. 15. Per altro quei condannati alla carcere, che prima della condanna coltivavano le lettere, od una scienza, od un'arte liberale, possono dedicare le ore del lavoro a quelle occupazioni loro abituali, che sieno conciliabili col luogo di pena, ed acquistano, senza poterlo ritenere presso di sè, il guadagno, che hanno modo di procurarsi con le medesime. Chiunque profitta di questa facoltà, non riceve alcuna mercede dall'amministrazione, se non in quanto impieghi l'opera in servizio di essa: ma si può procurare, a proprie spese, qualche miglioramento nel vitto quotidiano.

C A P O IV.

Delle mercedi dei condannati.

Art. 16. Le mercedi, che si corrispondono ai condannati, non sono intese a pagarne il lavoro, che, a tenore del precedente art. 14, cede a profitto dell'amministrazione, ma a promuovere la loro operosità e buona condotta, e ad accumulare per essi un avanzo, col quale, se miserabili, possano provvedere, scontata la pena, ai primi bisogni della loro libertà. Perciò la mercede giornaliera del condannato si divide in quota disponibile, ed in massa di riserva.

Art. 17. La mercede giornaliera del condannato è diversa, secondo il sesso a cui egli appartiene, la specie di pena a cui soggiace, e la classe nella quale, in ragione della sua capacità, operosità, e condotta, si trova rispettivamente collocato.

Art. 18. Niuna mercede si corrisponde a quei condannati, che non esercitano ancora alcun mestiere.

CAPO V.

Del modo in cui possono i condannati erogare la quota disponibile della mercede giornaliera.

Art. 19. I condannati possono erogare la quota disponibile della mercede giornaliera:

- a) in soccorsi alla famiglia;
- b) nella compra di qualche arnese del rispettivo mestiere;
- c) a procurarsi un modico sopravvitto.

Art. 20. §. 1. Il sopravvitto, di che sotto lettera c dell'art. precedente, può consistere tutti i giorni, in cui il condannato abbia mezzi di procacciarselo, in pane, polenta di castagne o di siciliano, legumi od erbaggi conditi, frutta, uova, formaggio, o salumi.

§. 2. Nei giorni, in cui l'amministrazione non distribuisce il vino, quei condannati, a cui la quota disponibile della mercede ne somministra i mezzi, possono procurarselo come sopravvitto,

- a) nell'ergastolo, due volte la settimana, nella misura di un quartuccio;
- b) nella casa di forza, tre volte la settimana, nella misura di un quartuccio;
- c) nella carcere, quattro volte la settimana, nella misura di una mezzetta, se si tratta di uomini maggiori di anni diciotto, e di un quartuccio, se si tratta di donne o di minori.

CAPO VI.

Dei modi, coi quali si tempera negli stabilimenti penali la severità della segregazione continua.

Art. 21. Poichè il sistema della segregazione continua non mira ad impedire al condannato qualunque umano commercio, ma solamente ogni comunicazione, sempre pericolosa, con altri condannati; il reggimento interno degli stabilimenti penali è ordinato in maniera, da procurare più volte al giorno ad ogni prigioniero la conversazione di persone, le quali, con la forza della parola, e con l'autorità dell'esempio, sappiano in lui risvegliare un salutare pentimento, ed ispirargli l'amore delle virtù religiose, e civili. Ogni condannato perciò, oltre al conferire coi propri congiunti, che potranno venire a lui tutte le volte che il direttore lo permetta, riceve nella propria cella visite quotidiane dai cappellani catechisti, dai visitatori officiosi, dai maestri, dagl'impiegati della direzione, e dai graduati del corpo delle guardie. Una maggior larghezza di visite dee specialmente procurarsi ai condannati alla carcere.

Art. 22. Tutti i condannati, che ne abbisognano e ne sono capaci, ricevono scuola, tre volte la settimana, di lettura, calligrafia, e conteggio. Ed a coloro, che sanno leggere, il direttore dispensa libri edificanti, che riempiano qualche ora del condan-

nato ogni giorno, e gran parte dei giorni festivi d'intero precetto.

Art. 23. Ad ogni condannato, cui non sia impedito dallo stato di sua salute, o dalle condizioni atmosferiche, dee darsi la facoltà della passeggiata quotidiana di un' ora all'aria aperta, nei piazzali separati, destinati a questo esercizio.

C A P O VII.

Delle punizioni disciplinari dei condannati.

Art. 24. Le punizioni disciplinari, alle quali possono essere sottoposti i condannati, per causa di condotta irregolare, sono le seguenti:

1. La privazione della passeggiata da uno a tre giorni.
2. La degradazione da classe superiore a qualunque classe inferiore, rispetto alla mercede giornaliera.
3. La privazione della facoltà di procurarsi qualunque sopravvitto fino ad un mese.
4. La privazione di qualunque mercede giornaliera fino ad un mese.
5. La privazione del vino, o della pietanza di grasso, fino ad un mese.
6. La privazione del vino e della pietanza di grasso, fino ad un mese.
7. La carcere interna da uno a tre giorni in pane ed acqua.

8. La carcere interna fino a quindici giorni, con privazione della pietanza di grasso e del vino, e di qualunque sopravvitto.

9. La carcere interna da quindici giorni ad un mese, con trattamento a semplice pane ed acqua, un giorno sì e due no, e, negli altri giorni, con le privazioni indicate sotto il precedente N. 8.

Art. 25. La punizione della carcere interna include sempre la privazione del lavoro e delle visite.

Art. 26. Le punizioni disciplinari di N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 del precedente art. 24, vengono applicate dal direttore del rispettivo stabilimento penale. Quelle di N. 8, e 9 non si possono applicare senza l'approvazione del soprintendente agli stabilimenti penali.

Disposizione finale.

Art. 27. A tutti gli altri bisogni della disciplina ed amministrazione interna degli stabilimenti penali provvede il Governo con regolamenti particolari.

Dal Ministero di Giustizia e Grazia
Li 2 Giugno 1853.

N. L A M I.

A DUCHOQUÉ.

INDICE



LIBRO PRIMO



DEI DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE IN GENERALE

Tit. I. Disposizioni preliminari.

<i>Nozione generale dell' azione punibile. ART.</i>	1
<i>Quali azioni punibili sieno delitti. . . . »</i>	2
<i>• Persone sottoposte al codice penale . . . »</i>	3 - 8
<i>Divieto della consegna del delinquente to- scano ad un altro Stato »</i>	9
<i>Specie di azione, con cui si perseguono i delitti »</i>	10
<i>Paesani soggetti, per eccezione, alle leggi militari »</i>	11

Tit. II. Delle pene.

<i>Distinzione delle pene. »</i>	12
<i>Pene comuni »</i>	13
<i>Morte »</i>	14
<i>Ergastolo »</i>	15
<i>Casa di forza »</i>	16
<i>Carcere »</i>	17
<i>Differenza di trattamento fra i con- dannati alle dette pene »</i>	18
<i>Stabilimento penale per le donne . . »</i>	19
<i>Computo del tempo penale »</i>	20
<i>Esiglio particolare »</i>	21

Multa	ART. 22
Riprensione giudiziale	» 23
Pene proprie	» 24
Interdizione dal pubblico servizio	» 25
Interdizione dall'esercizio d'una professione, che richiede matricola	» 26
Punto di principio delle pene proprie	» 27
Pene accessorie	» 28
Esiglio generale	» 29
Sottoposizione alla vigilanza della polizia	» 30
Confisca di alcuni oggetti	» 31
Nomenclatura penale	» 32
Risarcimento del danno privato e delle spese processali	» 33

Tit. III. Delle cause, che escludono o diminuiscono l'imputazione.

Quando le violazioni della legge penale non sieno imputabili	» 34
Quando sieno imputabili le violazioni colpose della legge penale	» 35
Fanciullezza	» 36
Età minore	» 37 e 38
Età maggiore	» 39
Sordomutolezza	» 40 e 41

Tit. IV. Della consumazione e del tentativo del delitto.

Delitto consumato	» 42
Delitto tentato	» 43 - 45
Delitto mancato	» 46 e 47
Desistenza spontanea dal tentativo	» 48

Tit. V. Del concorso di più partecipanti ad uno stesso delitto, e dei fautori del delitto altrui.

Autori del delitto	ART. 49 - 54
Ausiliatori del delitto	» 55 - 58
Delitto commesso in sequela del concerto di più persone	» 59
Fautori del delitto	» 60 e 61

Tit. VI. Dell'applicazione delle pene.

Applicazione delle pene assolutamente determinate	» 62
Applicazione delle pene relativamente determinate	» 63
Casi d'autorizzazione a discendere al di sotto dei limiti stabiliti, o ad una specie inferiore di pena	» 64 e 65
Altre regole per l'applicazione delle pene	» 66 - 68
Diffalco della custodia dal tempo penale	» 69 e 70
Carcere surrogata alla multa per gl'insolventi	» 71

Tit. VII. Del concorso di più pene.

Regola generale intorno al concorso di più pene	» 72
Regole speciali	» 73 - 79
Delitto continuato	» 80
Fatto criminoso, che può cadere sotto diverse disposizioni penali	» 81

Tit. VIII. Della recidiva.

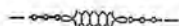
Nozione della recidiva	» 82
Tempo, dentro il quale può valutarsi la recidiva	» 83

<i>Delitti della medesima specie, per valutare la recidiva</i>	ART. 84
<i>Aumento di pena nella recidiva</i>	» 85

Tit. IX. Della estinzione della penalità.

<i>Morte del delinquente</i>	» 86
<i>Assoluzione, dimissione dal giudizio, condanna, grazia o amnistia</i>	» 87
<i>Quietanza nei delitti che si perseguono a querela di parte</i>	» 88
<i>Prescrizione</i>	» 89 - 95

LIBRO SECONDO



DEI DELITTI E DELLA LORO PUNIZIONE IN PARTICOLARE

Tit. I. Dei delitti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Capo I. Dei delitti contro la sicurezza interna dello Stato.

<i>Attentato contro il Granduca</i>	ART. 96
<i>Attentato per rovesciare il Governo o mutarne la forma</i>	» 97
<i>Nozione dell' attentato</i>	» 98
<i>Cospirazione</i>	» 99 e 100
<i>Congiura</i>	» 101
<i>Progetto proposto e non accolto di cospirare</i>	» 102
<i>Preparativi di esecuzione senza cospirazione</i>	» 103
<i>Sollevazione</i>	» 104 e 105
<i>Attentato alla guerra civile</i>	» 106

<i>Altri delitti contro la persona del Granduca o del Reggente del Granducato</i>	ART. 107 - 110
<i>Delitti contro il Principe Ereditario o la Granduchessa</i>	» 111
<i>Delitti contro la persona di qualunque altro membro della Famiglia Granducale</i>	» 112
<i>Casi, in cui, per procedere, è necessaria l'autorizzazione del Ministro di Giustizia</i>	» 113
Capo II. Dei delitti contro la sicurezza esterna dello Stato.	
<i>Attentato per sottoporre il territorio toscano ad un altro Stato</i>	» 114
<i>Macchinazioni per suscitare la guerra contro il Granducato</i>	» 115
<i>Infedeltà in tempo di guerra</i>	» 116
<i>Consegna di documenti o rivelazioni di segreti a un Governo estero, in pregiudizio del Granducato</i>	» 117
<i>Toscana che milita volontariamente contro il Granducato</i>	» 118
<i>Arruolamento sotto le bandiere di un altro Stato</i>	» 119
<i>Atti ostili su territorio alieno</i>	» 120
<i>Semplice violazione di territorio alieno</i>	» 121
<i>Accettazione di onori o pensioni da uno Stato nemico</i>	» 122
<i>Offesa alla riverenza, dovuta ad un altro Stato, od al suo capo o rappresentante</i>	» 123

<i>Soppressione o rimozione dei confini del territorio granducale</i>	<i>ART. 124</i>
<i>Come debbano trattarsi i sudditi di Stato nemico</i>	<i>» 125</i>
<i>Capo III. Disposizioni relative ai capi precedenti.</i>	
<i>Eccitamento a commettere un attentato contro la sicurezza interna od esterna dello Stato</i>	<i>» 126</i>
<i>Manifestazioni intese a screditare il Governo, o ad eccitare odio o disprezzo contro il medesimo, o contro le leggi dello Stato</i>	<i>» 127 e 128</i>
<i>Manifestazioni sediziose di qualunque altra maniera</i>	<i>» 129</i>
<i>Casi di sottoposizione alla vigilanza della polizia</i>	<i>» 130</i>
<i>Tit. II. Dei delitti contro la Religione.</i>	
<i>Turbamento di sacre ceremonie</i>	<i>» 131</i>
<i>Profanazione di vasi sacri, o di sacre reliquie od immagini</i>	<i>» 132</i>
<i>Profanazione delle Specie Consecrate</i>	<i>» 133</i>
<i>Sollevazione contro la Religione</i>	<i>» 134</i>
<i>Profanazione di altri oggetti attinenti al culto della Religione</i>	<i>» 135</i>
<i>Besemmia</i>	<i>» 136</i>
<i>Attacco della Religione dello Stato</i>	<i>» 137</i>
<i>Offese al Ministro della Religione dello Stato</i>	<i>» 138 - 140</i>
<i>Simulazione di Sacerdozio</i>	<i>» 141</i>
<i>Matrimonio dell'ordinato o del professo</i>	<i>» 142</i>

Tit. III. Dei delitti contro l'Amministrazione dello Stato

Capo I. Della resistenza, della pubblica violenza, del disprezzo e dell'usurpazione dell'autorità.

<i>Resistenza</i>	<i>ART. 143</i>
<i>Violenza pubblica</i>	<i>» 144</i>
<i>Eccitamento alla resistenza, o alla violenza pubblica</i>	<i>» 145</i>
<i>Ragione illecitamente fattasi</i>	<i>» 146</i>
<i>Violazione di sigilli</i>	<i>» 147</i>
<i>Apertura arbitraria di lettere dirette all'autorità</i>	<i>» 148</i>
<i>Contumacia di testimoni o periti</i>	<i>» 149</i>
<i>Referti mendaci</i>	<i>» 150</i>
<i>Simulazione di delitto</i>	<i>» 151</i>
<i>Mendace ritrattazione di referto</i>	<i>» 152</i>
<i>Usurpazione d'autorità pubblica</i>	<i>» 153 e 154</i>

Capo II. Della esimizione, della procurata evasione e della evasione punibile dalla carcere, e della inosservanza della pena.

<i>Esimizione di una persona</i>	<i>» 155</i>
<i>Esimizione di una cosa</i>	<i>» 156</i>
<i>Esimizione per mezzo di resistenza o di pubblica violenza</i>	<i>» 157</i>
<i>Esimizione di se medesimo</i>	<i>» 158</i>
<i>Procurata evasione dalla carcere di custodia, o da uno stabilimento penale</i>	<i>» 159</i>
<i>Evasione dalla carcere di custodia, o da uno stabilimento penale</i>	<i>» 160</i>
<i>Procurata evasione dalla carcere dei debitori civili</i>	<i>» 161</i>

<i>Evazione dalla carcere dei debitori civili</i> ART. 162	
<i>Inosservanza della pena.</i> »	163 e 164
Capo III. Dei delitti dei pubblici ufficiali.	
A) <i>Disposizioni generali.</i> »	165 - 168
B) <i>Disposizioni particolari.</i>	
<i>Peculato</i> »	169 - 172
<i>Commercio illecito dei valori delle casse</i>	
<i>pubbliche</i> »	173
<i>Vuoto di cassa</i> »	174
<i>Corruzione</i> »	175 - 177
<i>Illecita accettazione di doni.</i> »	178
<i>Concussione</i> »	181
<i>Indebita percezione.</i> »	182
<i>Abuso d'autorità o d'ufficio</i> »	183 - 190
<i>Violazione del segreto ufficiale</i> . . . »	191
<i>Rifiuto d'obbedienza dell'agente della forza pubblica.</i> »	192
<i>Infedeltà degl'impiegati delle poste</i> . »	193 e 194
<i>Interesse privato del pubblico ufficiale in appalti, forniture ec. di una pubblica amministrazione</i> »	195
<i>Violazione di altri doveri d'ufficio</i> . . »	196
Capo IV. Dei delitti de' causidici, e di coloro che s'intramettono di affari come sollecitatori.	
<i>Patto quotalizio</i> »	197
<i>Prevaricazione</i> »	198 e 199
<i>Vendita di fumo</i> »	200

Tit. IV. Dei delitti contro l'ordine pubblico.

Capo I. Dei delitti contro la pubblica tranquillità.

Alcune specie di violenza contro l'ordine pubblico. ART. 201 - 204

Ritenzione arbitraria di un ammasso d'armi, o di polvere pirica, o di munizione. » 205

Radunate. » 206

Capo II. Delle associazioni illecite.

Associazione illecita senza vincolo di segreto. » 207 - 210

Associazione illecita con vincolo di segreto » 211 - 217

Capo III. Del matrimonio tumultuario. . . » 217

Capo IV. Della violazione dei cadaveri umani e delle loro sepolture.

Sottrazione di dosso al cadavere » 218

Insulti al cadavere » 219

Sottrazione del cadavere. » 220

Irriverenze verso i cimiteri od altri sepolcri » 221

Tit. V. Dei delitti contro la pubblica fede.

Capo I. Della falsa moneta.

Contraffazione di moneta corrente nel Granducato » 222 - 224

Alterazione della detta moneta. » 225 - 227

Contraffazione di carta pubblica di credito corrente nel Granducato » 228

Alterazione della detta carta » 229

Nozione della carta pubblica di credito. » 230

Introduzione di moneta o carta pubblica di credito, corrente nel Granducato, contraffatta o alterata » 231

<i>Valutazione della carta pubblica di credito</i>	ART. 232
<i>Spendimento della detta moneta o carta, di concerto con chi l'ha contraffatta o alterata</i>	» 233
<i>Spendimento della detta moneta o carta senza il menzionato concerto.</i>	» 234
<i>Spendimento di moneta o carta pubblica falsa per parte di chi la ricevè per buona</i>	» 235
<i>Contraffazione di moneta non corrente nel Granducato.</i>	» 236
<i>Esito della detta moneta.</i>	» 237 e 238
<i>Contraffazione ed esito di carta pubblica di credito non corrente nel Granducato</i>	» 239
<i>Norme per proporzionare la pena.</i>	» 240
<i>Confisca della moneta o carta pubblica falsa</i>	» 241
<i>Illecita costruzione o ritenzione di strumenti, atti a fabbricare moneta o carta pubblica di credito</i>	» 242
Capo II. Della falsità instrumentale.	
<i>Nozione della falsità instrumentale</i>	» 243
<i>Falsità in documenti pubblici o equiparati ai pubblici.</i>	» 244 - 247
<i>Falsità in documenti privati</i>	» 248 - 250
Capo III. Della falsità in passaporti, in carte di via, e in attestati.	
<i>Falsità in passaporti.</i>	» 251 - 254
<i>Falsità in carte di via</i>	» 255
<i>Falsità in attestati</i>	» 256 - 258

Capo IV. Di altre specie di falsità.

<i>Falsità personale contro i diritti di famiglia</i>	» ART. 259
<i>Attribuzione a se, o ad un terzo, d'un pubblico documento sincero, che parli d'altra persona</i>	» 260
<i>Falsità in impronte pubbliche, o in strumenti destinati ad eseguirle</i>	» 261 e 262
<i>Falsità di pesi o misure.</i>	» 265
Capo V. Della calunnia, dello spergiuro, e della falsa testimonianza.	
<i>Calunnia.</i>	» 266 - 269
<i>Spergiuro</i>	» 270
<i>Falsa testimonianza</i>	» 271 - 273
<i>Subornazione</i>	» 274
<i>Casi, in cui il testimone, che nega fatti, da lui conosciuti, va impunito</i>	» 275
<i>Effetto della immediata ritrattazione nello spergiuro e nella falsa testimonianza »</i>	276
<i>False perizie equiparate a'le false testimonianze</i>	» 277
Capo VI. Disposizioni relative ai capi precedenti.	
	» 278 e 279

Titolo VI. Dei delitti contro il pudore e contro l'ordine delle famiglie.

Capo I. della violenza carnale e del ratto.

<i>Violenza carnale</i>	» 280 e 281
<i>Altri atti di libidine commessi con violenza.</i>	» 282
<i>Estensione dei due precedenti articoli ad altri casi</i>	» 283
<i>Ratto</i>	» 284
<i>Cod. Pen.</i>	23*

<i>Effetto di lesione personale o di morte sulla persona violentata</i>	<i>ART. 285</i>
<i>Sottrazione o ritenzione di donzella consenziente</i>	<i>» 286 e 287</i>
<i>Effetti del matrimonio sopra l'azion penale »</i>	<i>288</i>
<i>Sottrazione o ritenzione di donna maritata consenziente</i>	<i>» 289</i>
<i>Violenza carnale o ratto sopra la meretrice »</i>	<i>290</i>
<i>Capo II. Dell'adulterio, dell'incesto, della bigamia, dello stupro, e del lenocinio.</i>	
<i>Adulterio.</i>	<i>» 291 - 293</i>
<i>Incesto</i>	<i>» 294</i>
<i>Quasincesto.</i>	<i>» 295</i>
<i>Bigamia</i>	<i>» 296 e 297</i>
<i>Stupro</i>	<i>» 298</i>
<i>Seduzione mediante simulazion di matrimonio</i>	<i>» 299</i>
<i>Lenocinio.</i>	<i>» 300</i>
<i>Capo III. Di altri delitti contro il pudore.</i>	
<i>Atti impudici in luogo pubblico o con pubblico scandalo</i>	<i>» 301</i>
<i>Canti osceni ec.</i>	<i>» 302</i>
<i>Capo IV. Disposizioni relative ai capi precedenti.</i>	<i>» 303 - 306</i>
<i>Tit. VII. Dei delitti contro la persona.</i>	
<i>Sezione I. Dei delitti contro la vita e contro l'integrità personale.</i>	
<i>Capo I. Dell'omicidio, dell'infanticidio, e del procurato aborto.</i>	
<i>Nozione dell'omicidio</i>	<i>» 307</i>
<i>Lesioni mortali</i>	<i>» 308</i>
<i>Omicidio premeditato</i>	<i>» 309</i>

<i>Omicidio improvviso</i>	<i>ART 310</i>
<i>Omicidio oltre l'intenzione</i>	<i>» 311 e 312</i>
<i>Omicidio improvviso in rissa</i>	<i>» 313</i>
<i>Partecipazione al suicidio altrui</i>	<i>» 314</i>
<i>Omicidio colposo.</i>	<i>» 315</i>
<i>Infanticidio</i>	<i>» 316 - 320</i>
<i>Procurato aborto</i>	<i>» 321 - 324</i>
<i>Capo II. Della lesione personale.</i>	
<i>Nozione della lesione personale.</i>	<i>» 325</i>
<i>Distinzione delle lesioni personali secondo l'effetto.</i>	<i>» 326</i>
<i>Lesione personale premeditata</i>	<i>» 327 e 328</i>
<i>Lesione personale improvvisa</i>	<i>» 329 - 332</i>
<i>Casi di aggravamento di pena.</i>	<i>» 333</i>
<i>Nozione delle armi proprie ed improprie »</i>	<i>334</i>
<i>Lesione personale improvvisa in rissa. »</i>	<i>335</i>
<i>Lesione personale con l'animo d'uccidere »</i>	<i>336</i>
<i>Lesione personale colposa.</i>	<i>» 337</i>
<i>Procurata inidoneità al servizio militare »</i>	<i>338</i>
<i>Capo III. Dell'omicidio e della lesione personale per eccesso di difesa.</i>	<i>» 339</i>
<i>Capo IV. Del duello</i>	<i>» 340 - 351</i>
<i>Capo V. Dell'esposizione o dell'abbandono d'infanti o di altre persone impotenti ad aiutarsi.</i>	<i>» 352 - 354</i>
<i>Capo VI. Dell'avvelenamento di comune pericolo.</i>	<i>» 355 - 357</i>
<i>Sezione II. Dei delitti contro la libertà personale, la privata tranquillità, ed il buon nome altrui.</i>	
<i>Capo I. Dei delitti contro la libertà personale, e la privata tranquillità.</i>	
<i>Plagio</i>	<i>» 358</i>

<i>Arbitraria sottrazione di un impubere</i>	
<i>per causa di religione . . .</i>	ART. 359
<i>Carcere privato</i>	» 360
<i>Violenza privata</i>	» 361
<i>Minacce verbali o simboliche</i>	» 362
<i>Violato domicilio</i>	» 363
<i>Apertura arbitraria di lettere altrui .</i>	» 364 e 365
Capo II. Dei delitti contro il buon nome	
<i>altrui.</i>	
<i>Diffamazione.</i>	» 366
<i>Libello famoso</i>	» 367
<i>Ingiuria semplice ed atroce. . . .</i>	» 368
<i>Diffamazione, libello famoso, o ingiuria</i>	
<i>contro un pubblico ufficiale o un</i>	
<i>agente della forza pubblica . . .</i>	» 369
<i>Come si perseguono i detti delitti . .</i>	» 370
<i>Diffamazione o libello famoso contro un</i>	
<i>defunto</i>	» 371
<i>Rivelazion di segreti</i>	» 373

Tit. VIII. Dei delitti contro gli averi altrui.

Sezione I. Dei delitti contro gli averi altrui,
per cupidigia di guadagno.

Capo I. Del furto.

<i>Nozione del furto</i>	» 374 e 375
<i>Pena del furto semplice</i>	» 376
<i>Furto semplice aggravato</i>	» 377 e 378
<i>Furto di ancore, di cavi ec.</i>	» 379
<i>Furto qualificato</i>	» 380
<i>Furto con scasso</i>	» 381
<i>Furto con chiave falsa</i>	» 382
<i>Furto con scalamento.</i>	» 383
<i>Furto in tempo di pericolo</i>	» 384

<i>Furto domestico</i>	ART. 385
<i>Pena dei detti furti qualificati. . . .</i>	» 386
<i>Nozione del furto sacrilego.</i>	» 387
<i>Pena del medesimo</i>	» 388
<i>Nozione del furto violento</i>	» 389
<i>Pena del furto violento</i>	» 390 e 391
<i>Semplice rapina.</i>	» 392
<i>Nozione dell'estorsione</i>	» 393
<i>Pena dell'estorsione</i>	» 394
<i>Pirateria.</i>	» 395
Capo II. Della truffa, della baratteria ma-	
<i>rittima, della fraudata amministra-</i>	
<i>zione, e dell'indebita appropriazione</i>	
<i>di cose trovate.</i>	
<i>Nozione della truffa</i>	» 396
<i>Pena della truffa</i>	» 397 e 398
<i>Come si persegua la truffa.</i>	» 399
<i>Baratteria marittima.</i>	» 400
<i>Fraudata amministrazione</i>	» 401
<i>Indebita appropriazione di cose trovate</i>	» 402 e 403
Capo III. Della frode, dello scrocchio, e del	
<i>fallimento punibile.</i>	
<i>Frode</i>	» 404 - 407
<i>Scrocchio.</i>	» 408
<i>Fallimento punibile</i>	» 409
Capo IV. Disposizioni relative ai capi pre-	
<i>cedenti</i>	» 410 - 421
Capo V. Dei delitti contro la proprietà dei	
<i>beni immobili.</i>	
<i>Indebita diversione di acqua</i>	» 422 - 424
<i>Rimozione di confini</i>	» 425
<i>Turbativa di possesso</i>	» 426
<i>Aucupio o caccia ne' fondi altrui. . .</i>	» 427

*Sezione II. Dei delitti contro gli averi altrui
per danneggiarli o distruggerli.*

*Capo I. Dell'incendio, della sommersione, e
della inondazione.*

Incendio. ART. 429 - 441

Sommersione » 442 - 444

Inondazione. » 445 - 447

Capo II. Del danno dato.

Nozione del danno dato. » 448

Pena del danno dato. » 449 e 450

Come si persegua il danno dato » 451

Capo III. Del danneggiamento di strade

ferrate » 454 - 456

REGOLAMENTO FONDAMENTALE

DEGLI STABILIMENTI PENALI

Capo I. Del vitto dei condannati . . . ART. 1 - 8

Capo II. Del vestiario dei condannati. . . » 9 - 13

Capo III. Del lavoro dei condannati . . . » 14 e 15

Capo IV. Delle mercedi dei condannati . . » 16 - 18

*Capo V. Del modo, in cui possono i con-
dannati erogare la quota disponibile della
mercede giornaliera* » 19 e 20

*Capo VI. Dei modi, coi quali si tempera ne-
gli stabilimenti penali la severità della
segregazione continua* » 21 - 23

*Capo VII. Delle punizioni disciplinali dei con-
dannati* » 24 - 26

Disposizione finale. » 27

BEGOLAMENTO

DI

POLIZIA PUNITIVA

PEL GRANDUCATO DI TOSCANA



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
01427

MSR 153359

FIRENZE

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE

1853.



NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTRIA

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EG. EG. EG.

A vendo stimato opportuno di ordinare, che il Regolamento del 22 Ottobre 1849, nella parte che riguarda la polizia punitiva, fosse ripreso in maturo esame, per subire quelle riforme che l'esperienza avesse potuto suggerire, e per essere anche posto in armonia col Codice penale, che avevamo in animo di promulgare; ed essendo stato, in esecuzione di ciò, presentato a Noi dal

Consiglio dei Nostri Ministri un nuovo Regolamento, che ha incontrato la Sovrana Nostra Approvazione:

Volendo ora, che il medesimo sia pubblicato, e ricevà forza di Legge,

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. Il nuovo Regolamento di polizia punitiva, da Noi sanzionato e firmato in un esemplare a stampa, avrà piena esecuzione nel Granducato dal primo giorno di Settembre prossimo avvenire.

Art. 2. La pubblicazione di questo Regolamento si farà con inserirlo in uno o più numeri del *Monitore Toscano*, e coll'inviarne un esemplare stampato alla Cancelleria d'ogni Tribunale di Prima Istanza, ad ogni Pretura, e ad ogni Ufficio del Censo, ove dovrà rimanere esposto sei ore di ciascun giorno feriale pel corso di un mese, affinchè tutti possano prenderne cognizione.

Art. 3. Tre esemplari del predetto Regolamento, firmati ciascuno dal Nostro Ministro di Giustizia e Grazia, e da un Segretario del suo Dipartimento, che ne contrassegnerà ogni

pagina, notandone in fine il numero totale, saranno depositati, uno nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, ed uno in ciascuna delle Cancellerie delle Corti Regie di Firenze, e di Lucca, affinchè servano come di autografi, per riscontrare all'occorrenza l'esattezza degli altri esemplari circolanti nel Pubblico.

Art. 4. Dal giorno stabilito nel precedente articolo 1 cesserà d'aver vigore la seconda parte del Regolamento di polizia del 22 Ottobre 1849, e qualunque altra Legge, od altro Regolamento di polizia punitiva, di cui non sia fatta eccezione nei due articoli seguenti.

Art. 5. Insieme col nuovo Regolamento di polizia punitiva resteranno in vigore le Leggi ed i Regolamenti anteriori intorno alla Finanza pubblica, ed alla Regalia: ma nei casi, in cui quelle disposizioni minacciano la casa dei lavori forzati s'intenderà sostituita la carcere pel doppio del tempo; e nei casi in cui minacciano i pubblici lavori, si intenderà sostituita la casa di forza per un egual tempo.

Art. 6. Resteranno parimente in vigore le Leggi ed i Regolamenti anteriori, che contengono provvedimenti speciali a qualche Comunità, o

a qualche Compartimento; o che contemplano fiumi, fossi, od altri corsi d'acqua; o che prendono di mira

- a) lo stato civile,
- b) la caccia, e la pesca,
- c) l'arruolamento militare,
- d) la polizia, e disciplina de' porti e degli scali marittimi,
- e) la marina mercantile,
- f) le barche coralline,
- g) le trasgressioni in materia di stampa,
- h) le strade ferrate,
- i) i gazometri,
- k) i ponti con pedaggio,
- l) i teatri,
- m) il bonificazione della Maremma,
- n) le foreste di pubblica proprietà,
- o) l'arroncamento degli Appennini,
- p) qualunque regio, o pubblico stabilimento, e qualunque regia o pubblica amministrazione, od azienda.

Art. 7. Le Leggi, ed i Regolamenti, di cui è fatta menzione nei due precedenti articoli, si dovranno applicare, ognorachè non disponga altrimenti il Codice penale, o il nuovo Regolamento di polizia punitiva.

Per altro la prescrizione dell'azione penale nelle trasgressioni in materia di finanza

pubblica, e di regalia, continuerà ad esser governata secondo il disposto nelle Leggi, e nei Regolamenti, che restano in vigore, a forma dell' articolo 5.

Art. 8. Nei casi in cui si dovranno applicare le Leggi, e i Regolamenti, di che nei precedenti articoli 5 e 6, oltre la modificazione menzionata nello stesso art. 5, avranno luogo ancora le modificazioni seguenti.

a) Quando le dette Leggi e i detti Regolamenti rilasciano la scelta della specie e del grado della pena all' arbitrio del giudice, o minacciano alternativamente pena afflittiva, o pecuniaria, o solamente pena pecuniaria ad arbitrio del giudice, si decreterà sempre la multa da due a centocinquanta lire.

b) Quando minacciano una pena afflittiva non determinata, ma ad arbitrio del giudice, si decreterà la carcere fino ad un mese.

c) Quando minacciano una pena afflittiva determinata, non avranno più luogo le riduzioni ordinate dal Decreto del 5 Maggio 1849.

d) La giurisdizione per decidere di tutte le trasgressioni alle dette Leggi ed ai detti Regolamenti apparterrà ai Tribunali Ordinarij, secondo le rispettive competenze.

Art. 9. Alle trasgressioni avvenute, ma non giudicate, prima del giorno da cui avrà piena esecuzione il nuovo Regolamento di polizia punitiva, saranno applicate le pene prescritte dal medesimo, ognorachè siano più miti delle anteriori.

Art. 10. Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li venti Giugno milleottocentocinquantatrè.

LEOPOLDO.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

G. BALDASSERONI.

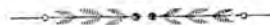
Visto: *Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia*

N. L A M I.

(L.S.) Visto pe l'apposizione del Sigillo:
*Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia*
N. L A M I.

REGOLAMENTO

DI POLIZIA PUNITIVA



PARTE PRIMA
DELLE TRASGRESSIONI IN GENERALE

TITOLO UNICO

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. **L**e azioni punibili a tenore del presente regolamento si chiamano trasgressioni.

Art. 2. Ognorachè la legge non richieda altrimenti, il fatto, che costituisce la trasgressione, purchè volontario, si punisce, ancorchè nell' agente non si provi l' animo di trasgredire.

Art. 3. Alle pene delle trasgressioni, commesse nel

Granducato, soggiacciono ancora i trasgressori forestieri.

Art. 4. Le regole generali, stabilite nel primo libro del codice penale, si applicano ancora alle trasgressioni, ogniqualvolta il presente regolamento non disponga altrimenti.

CAPO II.

Delle pene delle trasgressioni.

Art. 5. Le pene, che si possono decretare nelle trasgressioni, sono

- a) la carcere, e
- b) la multa.

Art. 6. §. 1. La carcere minacciata alle trasgressioni non può esser più breve di un giorno, nè più lunga di tre mesi. Se non oltrepassa un mese, è divisibile a giorni; altrimenti, a decine di giorni.

§. 2. Nei casi determinati dalla legge, la carcere si aggrava con la dieta penitenziale in pane ed acqua: e questo aggravamento ha luogo un giorno sì e due no.

Art. 7. La multa minacciata alle trasgressioni non può esser minore di due, nè maggiore di cinquecento lire. Se non oltrepassa venti lire, è divisibile ad unità; da venti a dugento lire, è divisibile a decine; e da dugento lire in poi, a ventine.

Art. 8. §. 1. Le multe, onde sono colpiti i trasgressori al presente regolamento, od alle altre leggi, od agli altri regolamenti governativi, che restano vigenti insieme con esso, e gli oggetti caduti in trasgressione, cedono per intiero a profitto dello Stato.

§. 2. Per altro la disposizione del §. precedente non si applica

a) ai casi di trasgressione contro la pubblica finanza o la regalia, nei quali non solamente riman ferma la legge del dì 8 Febbraio 1851, ma si estende ancora, per lo stesso effetto, al corpo dell' I. e R. Gendarmeria; nè

b) alle multe, che le leggi e i regolamenti, che rimangono in vigore, destinano a profitto di un corpo morale o di un pubblico stabilimento; nè

c) agli oggetti di trasgressione, che non possono porsi in commercio, rispetto ai quali sta fermo quanto è ordinato nel §. 3. dell' art. 25 delle Istruzioni Sovrane del 28 Maggio 1851.

Art. 9. §. 1. Se il condannato alla multa è insolvente, la sconta

a) con un giorno di carcere per ogni cinque lire; e

b) con dodici ore di carcere per ogni multa, che non arrivi a cinque lire.

§. 2. Le frazioni di multa maggiore di cinque lire, che non giungono a questa somma, non si contano per la surrogazione della carcere.

§. 3. La carcere surrogata alla multa nelle

trasgressioni, non può mai eccedere la durata di due mesi.

Art. 10. Nei casi determinati dalla legge si aggiugne alla pena rispettivamente incorsa, la confisca degli oggetti, sui quali cadde, o coi quali fu commessa la trasgressione, a chiunque appartengano.

Art. 11. §. 1. Insieme con le pene stabilite dalla legge si decreta il rifacimento delle spese processali, e, quando la trasgressione abbia cagionato un danno, anche la riparazione di questo.

§. 2. I condannati, come partecipanti ad una stessa trasgressione, sono solidalmente obbligati a rifare le dette spese, e a riparare al detto danno.

C A P O III.

Dei casi d'impunità o di diminuzione di pena.

Art. 12. §. 1. Le trasgressioni non si puniscono, che quando sono consumate.

§. 2. Nelle trasgressioni, la recidiva, quando non sia prescritto altrimenti dalla legge, non fa che aggravare la pena entro i suoi limiti legali.

Art. 13. §. 1. Se la trasgressione è stata commessa con discernimento da un agente, che aveva compito il duodecimo, ma non il quattordicesimo anno, il tribunale gli decreta una pena, che non può

eccedere il terzo di quella, che sarebbe dovuta al maggiore.

§. 2. E se la trasgressione è stata commessa da un agente, che aveva compito il quattordicesimo, ma non il diciottesimo anno, il tribunale gli decreta una pena, che non può discendere al di sotto di un terzo, nè salire al di sopra di due terzi di quella, che sarebbe dovuta al maggiore.

§. 3. La multa per altro non si può decretare in quantità minore di una lira.

§. 4. Contro le trasgressioni, commesse da fanciulli, che non abbiano compito il duodecimo anno, prende, ne' congrui casi, i convenienti provvedimenti l'autorità di polizia amministrativa.

C A P O IV.

Del concorso di più trasgressori o di più trasgressioni.

Art. 14. Se alla medesima trasgressione hanno partecipato più agenti; la pena rispettivamente prescritta, ognorachè la legge non disponga altrimenti, si decreta ad ogni trasgressore, secondo il grado della sua partecipazione.

Art. 15. §. 1. Il colpevole di più trasgressioni soggiace per regola alle pene, dovute a ciascheduna di esse.

§. 2. Nel caso per altro di più trasgressioni minacciate di carcere, la durata totale di questa pena non può oltrepassare lo spazio di quattro mesi.

CAPO V.

*Della responsabilità dei terzi
nelle trasgressioni.*

Art. 16. Se i figli di famiglia, i pupilli, i coloni, i servitori, i garzoni, o gli operaj dipendenti, hanno commesso una trasgressione per ordine dei rispettivi loro genitori, tutori, padroni, o maestri; la pena colpisce anche questi superiori.

Art. 17. §. 1. Parimente i genitori, i tutori, e i maestri, sono corresponsabili, anche agli effetti penali, di qualunque trasgressione, commessa dai rispettivi loro figli minori, pupilli, ed alunni, se, mentre avrebbero potuto impedirla, non l'hanno impedita.

§. 2. Ed i padroni, i mandanti, e i preponenti, sono corresponsabili, anche agli effetti penali, delle trasgressioni commesse dai rispettivi loro servitori, mandatarij, e preposti, per occasione delle ingerenze a questi affidate, tuttochè relative ad opere lecite,

a) tanto se non hanno impedito la trasgressione, mentre avrebbero potuto impedirla;

b) quanto se in trasgressione è caduto un agente da loro incaricato di operazioni od ufficj, a cui erano obbligati per modo, che non dovessero affidarne ad altri l'esecuzione.

CAPO VI.

*Dell'azione penale e della estinzione
della penalità.*

Art. 18. Tutte le trasgressioni si perseguono d'ufficio, e senza bisogno della sorpresa in flagrante.

Art. 19. §. 1. L'azione penale contro il trasgressore resta prescritta, se, dentro un mese dal giorno, in cui la trasgressione è stata commessa, non venga esibito e ratificato nelle debite forme il processo verbale, o l'atto di denuncia, che dà moto al procedimento, o non venga promossa l'azione penale dal pubblico ministero, e dentro sei mesi successivi non sia pronunziata la condanna, o in contraddittorio, o in contumacia.

§. 2. La detta condanna fa cessare il corso della prescrizione, ancorchè, per qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace.

Art. 20. Qualora dalla trasgressione risulti un fatto permanente contrario alla legge, la prescrizione dell'azione penale non decorre, fintantochè il medesimo non abbia cessato di esistere: e il tribunale può sempre farlo cessare a spese del trasgressore.

PARTE SECONDA

DELLE TRASGRESSIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I.

DELLE TRASGRESSIONI CONTRO L' ORDINE PUBBLICO

CAPO I.

Omissione di referto.

Art. 21. I medici ed i chirurghi, che di un caso, che possa comunque importare alla giustizia, od alla polizia amministrativa, nel quale abbiano prestato l'opera loro, tralasciano di rimettere immediatamente il referto all'autorità competente; ognorachè non meritino, come ausiliatori o fautori del delitto altrui, una pena più grave, incorrono in una multa da cinquanta a trecento lire.

CAPO II.

Guasto di pubblici avvisi.

Art. 22. §. 1. Chiunque distacca, lacera, o guasta le notificazioni, gli editti, od altri avvisi, fatti affig-

gere dalla pubblica autorità, soggiace alla carcere fino a otto giorni.

§. 2. Ma se gli affissi, di che nel §. precedente, sono stati distaccati, lacerati, imbrattati, guastati, o comunque alterati, per dispregio; si decreta la medesima pena di carcere da otto giorni ad un mese.

C A P O III.

Perturbazione della pubblica quiete.

Art. 23. §. 1. Chiunque per mezzo di altercazioni, schiamazzi, o rumori, disturba le occupazioni, i solazzi, o il riposo dei cittadini, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire.

§. 2. E quando le trasgressioni, di che nel §. precedente, sieno state commesse da cinque o più persone riunite, od abbiano richiamato un concorso di gente, si puniscono con la carcere da cinque a venti giorni.

Art. 24. §. 1. Chiunque, in una città, in una terra, o in altro luogo abitato, esplode un mortaletto, una bomba, od un' arme da sparo; ognorachè il suo fatto non cada sotto una pena più grave, soggiace ad una multa da venti a cento lire, alla quale può essere aggiunta la carcere da cinque a venti giorni.

§. 2. E se l'esplosione, contemplata nel §. precedente, è stata eseguita presso alla residenza

di una pubblica autorità, o di persona rivestita di pubblica rappresentanza, o presso ad una caserma, ad un corpo di guardia, o ad altro posto militare; si punisce con la carcere da uno a tre mesi.

Art. 25. Chiunque, simulando disastri o pericoli non esistenti, o abusando di campane, tamburi, od altri strumenti rumorosi, o di qualunque mezzo, atto ad eccitare apprensione nel pubblico, richiama un concorso di gente, o mette in moto l'autorità o la forza pubblica, è punito con la carcere da cinque a venti giorni.

C A P O IV.

Rifiuto di soccorso giuridicamente richiesto.

Art. 26. Chiunque, all'occasione d'un tumulto, d'un incendio, d'un naufragio, d'un inondazione, d'una ruina, o di altra calamità, o in caso di ladro-naggio o depredazione, o quando un malfattore è colto in delitto flagrante o quasi flagrante, o mentre si mandano ad esecuzione decreti dell'autorità, o si fa qualunque atto giudiziario, trascura o rifiuta, senza ragion sufficiente, di prestare l'aiuto, il servizio, o la testimonianza, che gli si richiama dall'autorità, paga una multa da dieci a cinquanta lire, alla quale può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni.

C A P O V.

*Trasgressioni in materia di alloggio, di passaporti
e di carte di soggiorno.*

Art. 27. §. 1. Chiunque dà alloggio in tempo di notte a persona non toscana, è tenuto a denunziarne l'arrivo e la partenza, avanti il mezzogiorno del dì rispettivamente successivo, al delegato di governo, sotto pena di una multa da dieci a cento lire.

§. 2. Nelle comunità, in cui non risiede delegato di governo, le dette denunzie possono farsi al gonfaloniere, che le rimette immediatamente all'autorità di polizia.

Art. 28. Chiunque dà alloggio in tempo di notte a persona toscana, che dimori in altro compartimento, e non sia consanguinea od affine, sino al quarto grado civile inclusive, a chi la riceve, nè abbia con lui relazione di superiorità o di dipendenza, è obbligato, sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, a far le denunzie prescritte dall'articolo precedente.

Art. 29. Se il trasgressore dà alloggio per mestiere, paga, nei casi dell'art. 27, una multa da venti a centocinquanta lire, e da dieci a cento lire in quelli dell'art. 28.

Art. 30. Fra quelli, che danno alloggio per mestiere si comprendono ancora coloro, che affittano camere ammobiliate.

Art. 31. §. 1. La denunzia dell'arrivo dee designare il cognome, il nome, il domicilio, la professione o lo stato, e l'ultima provenienza della persona alloggiata.

§. 2. La denunzia della partenza dee designare ancora la direzione, che ha preso la persona alloggiata e partita.

§. 3. Quando la denunzia manchi di una o più delle designazioni prescritte dai precedenti §§. 1 e 2, si decreta una multa da tre a quindici lire, semprechè l'alloggiatore non giustifichi il rifiuto della persona alloggiata a somministrare le dette notizie.

Art. 32. Chiunque dà alloggio per mestiere dee, sotto pena di una multa da cinque a venti lire,

a) procurarsi a sue spese dal delegato di governo l'apposito registro, ed ivi descrivere le persone alloggiate, con tutte le annotazioni indicate in testa delle colonne di esso; e

b) sottoporlo ogni trimestre alla revisione del delegato, e presentarlo, ad ogni richiesta, alla detta autorità, ed a qualsivoglia anche subalterno ufficiale di polizia amministrativa.

Art. 33. Se la persona alloggiata si scrive o si fa scrivere al registro sotto falso nome o cognome,

o sotto una falsa qualità, o se rifiuta di soddisfare alle richieste, che per ottenere le dette notizie le sieno dirette dall'alloggiatore, o da un ufficiale di polizia, o da un agente della pubblica forza, soggiace alla carcere da tre a quindici giorni, e, se non appartiene al Granducato, anche all'arresto immediato.

Art. 34. Chiunque scientemente alloggia in tempo di notte, o riceve al servizio o al lavoro, un soldato toscano, non autorizzato ad allontanarsi dalle bandiere; ognorachè non cada, come coautore, ausiliatore, o fautore del delitto altrui; sotto una pena più grave, incorre in una multa da venti a cento lire in tempo di pace, e da cento a trecento lire in tempo di guerra o di pubblica difesa.

Art. 35. §. 1. I forestieri che entrano in una città, le cui porte sono guardate da una forza di polizia, debbono esibire al capo di questa le loro carte.

§. 2. Lo stesso obbligo corre ai forestieri, quando escono dalle dette porte in atto di partenza.

Art. 36. Chiunque dà alloggio per mestiere, oltre ai doveri, di che negli articoli precedenti, ha pur quello

a) di farsi consegnare dai forestieri alloggiati il passaporto, o il documento che ne tiene le

veci, e di depositarlo, avanti il mezzogiorno del dì successivo a quello dell'arrivo, nell'ufficio dell'autorità superiore locale di polizia; e

b) di procurare, che dentro tre giorni da quello dell'arrivo, i forestieri si muniscano della carta di soggiorno, e se la facciano confermare innanzi che scada.

Art. 37. Ogni trasgressione a qualsivoglia delle norme stabilite nei precedenti art. 35 e 36 si punisce con una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

Art. 38. §. 1. Se il forestiero ricusa di consegnare al suo alloggiatore il passaporto, o il documento che ne fa le veci, o non può consegnarglielo, perchè ne manca; il detto alloggiatore è tenuto a denunziare incontanente il caso all'autorità superiore locale di polizia, sotto la pena fissata nell'art. precedente.

§. 2. Quando per altro il forestiere ricusi la consegna, di che nel §. precedente, perchè voglia da se medesimo depositare le sue carte; l'alloggiatore è solamente obbligato, sotto la medesima pena, ad accompagnarlo all'ufficio di polizia, e ad assicurarsi, che l'ordinato deposito sia effettuato.

Art. 39. Il visto per la partenza nel passaporto, o nel documento che ne tiene le veci, vale solamente per tre giorni da quello, in cui venne apposto. Per lo che, dove il forestiero si presenti in atto

di partire, con una carta, che sia stata munita del detto visto da più di tre giorni, ad una porta guardata dalla forza di polizia, questa è obbligata a respingerlo.

Art. 40. Resta fermo in ogni sua parte il decreto del 12 Marzo 1851, relativo ai passaporti ed alle carte di Soggiorno.

C A P O VI.

Ciurmeria ed illecita mendicanza.

Art. 41. Coloro, che cercano d'ingannare con qualsivoglia impostura la credulità del volgo, sono puniti con la carcere da quindici giorni a tre mesi, ognorachè il loro fatto, considerato come frode, non meriti una pena più grave.

Art. 42. Quei mendicanti, che chiedono l'elemosina in Chiesa, o che sull'ingresso o presso l'ingresso delle Chiese fanno pressa a chi entra nelle medesime, o n'esce, sono puniti con la carcere da tre ad otto giorni.

Art. 43. Quei mendicanti, che chiedono l'elemosina pretendendola, o presentando certificati di fisiche imperfezioni, o di sofferte calamità, falsi in se stessi o rilasciati ad altre persone, o fingendo infermità, di cui sono liberi, o tenendo seco uno o

più bambini, che ad essi non appartengono, sono puniti con la carcere da otto giorni ad un mese.

Art. 44. La cura di fare osservare le disposizioni particolari, che in materia di mendicanza hanno vigore nelle città, ove sono ospizj di poveri, appartiene alle autorità di polizia amministrativa.

TITOLO II.

DELLE TRASGRESSIONI CONTRO LA RELIGIONE, E CONTRO
LA MORALE PUBBLICA.

CAPO I.

Inosservanza dei giorni festivi.

Art. 45. §. 1. Senza licenza del delegato di governo, che la concede soltanto nei casi d'urgenza riconosciuta, e dietro permissione dell'autorità ecclesiastica, è vietato nelle domeniche, e negli altri giorni festivi d'intiero precetto,

a) di tenere aperte le botteghe, tuttochè non vi si lavori, nè vi si faccia traffico: salvo quelle di vettovaglie, e dei barbieri, le farmacie, le drogherie, i caffè, e le rivendite di sale e tabacco;

b) di andare vendendo merci;

c) di esporre in vendita merci nelle strade, nelle piazze, nei portici, o in altri luoghi pubblici, o aperti al pubblico;

d) d'intraprendere il trasporto di grandi carichi di merci da un luogo all'altro, tanto per terra, quanto per acqua;

e) di lavorare a vista del pubblico, od in guisa che il romore del lavoro giunga agli orecchi del pubblico.

§. 2. La legge rilascia alla sanzione religiosa

e morale tutte le altre violazioni del Divino Precetto di non lavorare in giorno di festa.

§. 2. Le vettovaglie destinate ad esser subito consumate non cadono sotto il divieto di lett. b e c del precedente §. 1.

Art. 46. Dal divieto dell'art. precedente sono eccettuate i lavori

a) della mietitura, della vendemmia, e della macinazione di generi frumentarj;

b) dei vettori, che proseguono, per terra o per acqua, il loro viaggio; dei manescalchi, dei carraj, e di altri manifattori, ognorachè sieno reclamati da una vera ed urgente necessità.

Art. 47. Nelle domeniche, e negli altri giorni festivi d'intiero precetto, sono vietati, fintantochè non sieno compite le sacre funzioni vespertine nella Chiesa principale del luogo, i pubblici giuochi e spettacoli, e tutti gli altri pubblici divertimenti.

Art. 48. I contravventori alle disposizioni dei precedenti art. 45 e 47 incorrono in una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 49. Nei giorni indicati nell'art. 47 è pur vietato, fintantochè non siano compiute le sacre funzioni vespertine nella Chiesa principale del luogo, di dar opera a qualunque altro giuoco in luogo pubblico, o aperto al pubblico, o esposto alla vista del pubblico, sotto pena di una multa da cinque a venti

lire, ognorachè il fatto non cada sotto una sanzione più grave.

CAPO II.

Perturbazione della quiete religiosa.

Art. 50. §. 1. Gli schiamazzi, i rumori, e qualunque altro disturbo della quiete, in vicinanza delle Chiese, nel tempo delle sacre funzioni, si puniscono con una multa da cinque a quaranta lire, e, nei casi più gravi, con la carcere da tre a quindici giorni.

§. 2. Ma dove uno dei fatti, indicati nel paragrafo precedente, o qualunque altro fatto capace di perturbare la quiete religiosa, sia stato commesso in Chiesa; ognorachè non cada sotto il titolo di un delitto, colpito di pena più grave, si punisce con la carcere da otto giorni a tre mesi.

CAPO III.

Del turpiloquio, e di altre trasgressioni contro la morale pubblica.

Art. 51. Il turpiloquio, e l'abuso del Santo nome di Dio, della Beata Vergine, e dei Santi, che sia stato di cattivo esempio, o di pubblico scandalo, si punisce, ognorachè non trapassi in bestemmia, con la carcere fino ad un mese.

Art. 52. Dalla medesima pena di carcere fino a quindici giorni è colpito chiunque ha mostrato in pubblico nudità invereconde.

Art. 53. Dall'alba ad un'ora di notte è vietato, sotto la pena stabilita nell'art. precedente, di bagnarsi all'aperto, senza i debiti riguardi al pudore, in qualunque corpo d'acqua, laddove sia o possa essere esposto alla vista del pubblico.

Art. 54. La carcere minacciata nei tre precedenti articoli può decretarsi aggravata.

Art. 55. I provvedimenti, intesi a far desistere dalle pratiche disoneste, e la disciplina delle donne tollerate, spettano alle autorità di polizia amministrativa.

CAPO IV.

Trasgressioni in materia d'osterie, bettole, e vendite di vino.

Art. 56. §. 1. Per esercitare il traffico di oste o bettoliere, o per fare spaccio di vino a minuto, dando comodo o mezzo di berlo in luogo della vendita, è necessaria la licenza del delegato di governo, che la rilascia in scritto, dentro i limiti del bisogno, esprimendo le condizioni, alle quali intende

subordinarla, e conservando sempre la facoltà di ritoglierla in qualunque tempo.

§. 2. I ridotti, di che nel §. precedente,

a) non possono tenersi aperti nelle domeniche, e nelle altre feste d'intero precetto, mentre si celebrano le sacre funzioni nella Chiesa principale del luogo; e

b) debbono sempre chiudersi non più tardi delle ore undici della sera, dal primo d'Aprile a tutto Settembre, e non più tardi delle ore dieci della sera, dal primo d'Ottobre a tutto Marzo.

Art. 57. §. 1. Coloro che senza licenza esercitano dei traffici, indicati nell'art. precedente, o che violano le condizioni speciali o generali prescritte per essi, incorrono in una multa da dieci a trenta lire.

§. 2. E coloro che gli esercitano, non ostante che la licenza sia stata loro negata o ritolta, subiscono la carcere da cinque a venti giorni.

Art. 58. §. 1. Gli avventori, che in tempo vietato si trattengono nelle menzionate taverne, pagano una multa da cinque a dieci lire.

§. 2. La regola del §. precedente non si applica al caso de' viandanti, che si fermino all'osteria per rinfrescare o pernottare.

Art. 59. Gli osti, i bettolieri, e i sopradetti venditori di vino a minuto, che nel tempo in cui le loro taverne debbono esser chiuse, occultano gli avventori, o negano l'ingresso agli agenti della po-

lizia o della forza pubblica, che si rechino a visitarle, incorrono in una multa da dieci a trenta lire.

Art. 60. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si mostra in stato di ubriachezza colpevolmente contratta, è punito con la carcere aggravata da tre a quindici giorni.

C A P O V.

Trasgressioni in materia di alcuni divertimenti.

Art. 61. Non è permesso di comparire in maschera che nei giorni, luoghi, e modi, che saranno annualmente indicati dall'editto del Prefetto.

Art. 62. L'uscire in pubblico con semplice travestimento, anche senza visiera, costituisce comparsa in maschera.

Art. 63. Chiunque comparisce in maschera quando o dove non è permesso, soggiace all'arresto, fintantochè il delegato non abbia identificato la persona del trasgressore, e paga una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 64. Chiunque in maschera offende il buon costume o la decenza pubblica, soggiace all'arresto, di che nell'art. precedente, ed è punito con la carcere da otto a venti giorni.

Art. 65. §. 1. Tanto allé maschere, quanto, in occasione dei corsi delle carrozze, è vietato a chiunque il getto di confetti, o di altre cose, che possono recar danno o molestia.

§. 2. I contravventori al divieto, di che nel §. precedente, ognorachè il loro fatto non cada sotto una pena più grave, incorrono in una multa da dieci a cinquanta lire, fermo stante l'arresto per identificare le persone dei mascherati.

Art. 66. Chiunque, senza la licenza del delegato di governo, dà una festa di ballo a pago, od apre un teatro privato con intervento anche gratuito di persone estranee alla famiglia, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire: alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli sia stata negata.

Art. 67. Fra le feste di ballo a pago sono comprese anche quelle, in cui gli accorrenti rimunerano in qualunque modo il padrone di casa, ancorchè sotto forma di prezzo di vino o di altri commestibili, che egli fornisca per l'uso immediato dei danzatori.

Art. 68. Sotto le pene, prescritte dal precedente art. 66, è vietato di dare, senza licenza del delegato di governo, feste di ballo senza invito, ed accessibili a chiunque si presenti.

Art. 69. Chiunque, senza la licenza del delegato di

governo, dà una festa di ballo gratuita in una casa di campagna, incorre in una multa da dieci a trenta lire: alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli sia stata negata.

Art. 70. §. 1. Le feste di ballo sono assolutamente vietate nelle osterie, nelle bettole, ed in qualunque altro luogo di vendita di vino a minuto, dove si fornisca comodo o mezzo di beverlo.

§. 2. In caso di contravvenzione al divieto, di che nel §. precedente, il tenitore del ridotto soggiace alla carcere da cinque a venti giorni, e ciascuno degli altri trasgressori paga una multa da cinque a venti lire.

Art. 71. Chiunque, senza la licenza del delegato di governo, fa per mestiere musica di canto o di suono nelle strade, o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, incorre in una multa da cinque a venti lire; alla quale si sostituisce la carcere da due ad otto giorni, quando la permissione gli sia stata negata.

Art. 72. Sotto le pene prescritte dall'art. precedente, sono vietate, senza la licenza del delegato di governo, le pubbliche riunioni di persone, per cantare il maggio, o per fare rappresentazioni sacre o profane.

Art. 73. §. 1. I burattinaj, i cantastorie, i ciarlatani,

i saltatori i giuocolieri, i mostratori d'immagini, d'animali rari, o d'altre cose notevoli, non possono esercitare in pubblico, od in luogo aperto al pubblico, la rispettiva loro industria, senza la licenza del delegato di governo.

§. 2. Chiunque contravviene alle disposizioni del §. precedente paga una multa da cinque a trenta lire; alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli sia stata negata.

Art. 74. §. 1. I maggiori spettacoli, che si danno nelle strade o piazze pubbliche, nei fiumi, nei pubblici teatri diurni o notturni, nelle pubbliche arene, nei circhi o negli anfiteatri pubblici, abbisognano sempre della previa licenza del Prefetto o del Sottoprefetto.

§. 2. Chiunque contravviene alle disposizioni del §. precedente incorre in una multa da trenta a cento lire; alla quale si sostituisce la carcere da otto giorni ad un mese, se la licenza era stata negata.

CAPO VI.

Trasgressioni in materia di giuoco.

Art. 75. §. 1. Nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, o esposti alla vista del pubblico, sono vietati i giuochi d'azzardo, sotto pena di una multa da dieci a cento lire, e della confisca delle poste

giuocate e degli arnesi del giuoco, e, se vi è banco, ancora di questo.

§. 2. I detentori di locali aperti al pubblico, ognorachè non abbiano ivi impedito i giuochi d'azzardo, soggiacciono ad una multa da trenta a centocinquanta lire, e soffrono inoltre la confisca, di che nel §. precedente, se parteciparono al giuoco, o ne fornirono gli arnesi.

§. 3. Fra i luoghi aperti al pubblico si comprendono ancora quelle case private, dove si faccia pagare l'uso degli arnesi del giuoco, o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso indistintamente ad ogni persona per l'oggetto del giuoco.

Art. 76. Qualora i giuochi d'azzardo, di che nell'art. precedente, sieno tenuti con banco, che non stia a rischio e profitto di tutti i giuocatori; i tenitori del banco, e coloro che in qualità di ausiliatori fanno spalla ai medesimi, oltre ad incorrere nella sopraddetta confisca, soggiacciono ad una multa da cento a trecento lire, la quale, nei casi più gravi, può salire fino a cinquecento lire.

Art. 77. Sotto le pene, rispettivamente stabilite nei due precedenti articoli, è vietato tener giuochi d'azzardo anche nelle case private, quando eccedano i limiti di un onesto trattenimento, e possano recar disastro alle sostanze dei giuocatori.

Art. 78. §. 1. I ridotti di biliardo o di trucco non

possono stabilirsi senza la licenza del Prefetto o del Sottoprefetto, la quale abbisogna di conferma ogni semestre, ed è revocabile anche in tronco.

§. 2. Per ogni ridotto di biliardo o di trucco il tenitore corrisponde anticipatamente al Regio Fisco la tassa semestrale

- a) di scudi dodici in Firenze e in Livorno;
- b) di scudi otto in Pisa, Lucca, Siena, Pistoia, ed Arezzo;
- c) di scudi cinque in ogni altra città del Granducato; e
- d) di scudi tre in qualunque altro luogo.

§. 3. È vietato di stabilire in uno stesso ridotto

- a) di Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Siena, Pistoia ed Arezzo, più di due biliardi ed un trucco, o di tre biliardi senza trucco; e
- b) di qualunque altro luogo, più di un biliardo ed un trucco, o di due biliardi senza trucco.

§. 4. I ridotti di biliardo o di trucco

a) debbono sempre chiudersi non più tardi della mezzanotte, dal primo d'Aprile a tutto Settembre, e non più tardi delle ore undici della sera, dal primo d'Ottobre a tutto Marzo;

b) non si possono aprire fino alle ore ventiquattro nelle domeniche, nelle altre feste d'intero precetto, e nel secondo giorno di Novembre; e

c) debbono tenersi chiusi, tanto di giorno che di sera, il primo giorno di Novembre, la vi-

gilia del Santo Natale, e gli ultimi quattro giorni della Settimana Santa.

Art. 79. Chiunque, senza la licenza del Prefetto o del Sottoprefetto, stabilisce un ridotto di biliardo o di trucco, incorre in una multa da cinquanta a cento lire: alla quale si sostituisce la carcere da quindici giorni ad un mese; se la licenza era stata negata o revocata.

Art. 80. Chiunque contravviene alle regole, fissate nel §. 3. dell'art. 78, paga una multa da venti a cinquanta lire.

Art. 81. Chiunque contravviene alle regole, fissate nel §. 4. dell'art. 78, paga una multa da dieci a trenta lire.

Art. 82. Ognorachè nei casi preveduti dai precedenti art. 80. e 81. concorra la recidiva, il trasgressore soggiace inoltre alla perdita della licenza.

Art. 83. §. 1. I giuochi di palla, di pillotta, di pallone, di pallottole, e di ruzzola, sono vietati nelle strade regie e provinciali, del pari che nelle strade, nelle piazze, e nei vicoli delle città, delle terre, e dei castelli.

§. 2. I giuochi menzionati nel §. precedente sono pur vietati nelle strade comunitative, ed in qualunque altro spazio di suolo comunitativo, salvo che in quei tronchi od in quelle parti, in cui sieno

stati permessi da una deliberazione del consiglio municipale, notificata al pubblico. Il municipio darà avviso di sì fatte deliberazioni all'autorità di polizia amministrativa, cui spetterà prescrivere le cautele opportune a rendere innocui i giuochi predetti anche ne' luoghi permessi.

§. 3. Chiunque dà opera fuori de' luoghi permessi a qualsivoglia dei detti giuochi, paga una multa da cinque a venti lire.

Art. 84. §. 1. Ogni altro giuoco non contemplato negli art. precedenti di questo capo, è vietato in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico, sotto pena di una multa da due a quindici lire.

§. 2. Nei ridotti per altro, che vengono sotto il nome di stanze, conversazioni, accademie, arcadie, o casini, sono permessi, per onesta ricreazione, quei giuochi, di cui la licenza governativa abbia concesso la facoltà.

C A P O VII.

Trasgressioni in materia di alcune funzioni religiose.

Art. 85. §. 1. Le processioni notturne, quelle cioè, che incominciano o si protraggono al di là di mezz'ora dopo le ventiquattro, sono vietate sotto pena di una multa da trenta a cento lire, nella

quale incorre tanto il superiore della chiesa, che non impedi la trasgressione, quanto ciascuno dei festaiuoli.

§. 2. Il Governo superiore per altro può autorizzare tali processioni notturne, laddove ne sia antica e costante la consuetudine.

TITOLO III.

DELLE TRASGRESSIONI CONTRO LA PUBBLICA SICUREZZA

CAPO I.

Delle trasgressioni in materia di armi.

Art. 86. Sono armi vietate

a) le armi bianche di corta misura, quelle cioè che dalla guardia alla punta non giungono alla lunghezza di tre quarti di braccio;

b) le armi bianche di qualunque misura, chiuse in bastoni od in mazze;

c) gli stilette, i pugnali, i coltelli in asta, e quelli a cricco, di qualunque siasi misura;

d) i coltelli serratoj di qualunque forma, che hanno la lama più lunga di un quarto di braccio; e

e) le armi da sparo, che hanno minore di un quarto di braccio la lunghezza interna della canna, e quelle di qualunque siasi misura, che si possono snodare in più pezzi, o sono fatte a modo di bastone o di mazza.

Art. 87. La fabbricazione, l'introduzione nel Granducato, la ritenzione per fine di vendita, e la vendita di armi vietate, si punisce con la carcere da

uno a tre mesi, e con una multa da cento a cinquecento lire.

Art. 88. Chiunque porta armi vietate fuori della sua abitazione; ognorachè non cada sotto la sanzione dell'art. precedente, incorre nella carcere da quindici giorni a due mesi, ed in una multa da cinquanta a trecento lire.

Art. 89. §. 1. È permesso fabbricare, introdurre nel Granducato, ritenere e vendere quelli strumenti, che potrebbero venire sotto il nome di armi vietate, ma sono arnesi di un mestiere o d'un'arte, od utensili domestici.

§. 2. Per altro, anche per l'uso cui sono destinati, non è lecito trasportarli che dentro custodia od invoglia, sotto pena di una multa da venti a cinquanta lire.

Art. 90. §. 1. Il porto di armi non vietate è permesso solamente a chiunque ne abbia ottenuta la licenza, o ne goda il privilegio.

§. 2. Il porto d'armi non vietate senza licenza si punisce, ancorchè modico, con una multa da cinquanta a centocinquanta lire; e, fino a prova in contrario, si presume la perfezione dell'arme portata.

Art. 91. Per ottenere la licenza di portare armi non vietate, occorre

a) aver compiuto l'anno decimottavo;

b) il consenso del padre pel figlio minore, del tutore pel pupillo, del curatore per l'interdetto, e del padrone pel servitore, e pel colono parziario; e

c) non aver riportato condanne/per delitti o trasgressioni contro l'ordine pubblico, contro la sicurezza pubblica o privata, o contro gli averi altrui.

Art. 92. Tuttochè non manchi alcuna delle condizioni, stabilite nell'art. precedente, la licenza di portare le armi non vietate può ricusarsi a quelle persone, la cui condotta morale o civile ispiri una ragionata diffidenza. Ma chiunque si credesse aggravato dal rifiuto del delegato di governo, può ricorrere al Prefetto, la cui risoluzione non ammette rimedio.

Art. 93. In tutti i casi, contemplati dai precedenti art. 87, 88, e 90, si confiscano le armi, che sono state l'oggetto della trasgressione, e si può decretare l'inabilitazione del trasgressore a portare le armi non vietate per un tempo non minore di uno, nè maggiore di cinque anni.

Art. 94. Sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, è vietato di tendere nei campi, nei boschi, o in altri luoghi aperti, tagliuole, piediche, schioppi o altri ordigni, destinati alla caccia degli animali, ma che possono riuscire pericolosi alle persone.

Art. 95. §. 1. Le armi da sparo cariche non si debbono

a) dare in mano, nè lasciare a disposizione di fanciulli, o di altre persone che non le sappiano usare; nè

b) trasportare nell'interno di città, terre, o castelli.

§. 2. Le contravvenzioni ai divieti del §. precedente si puniscono con una multa da due a venti lire.

Art. 96. §. 1. Sotto pena di una multa da cinque a trenta lire, ognorachè il fatto non cada sotto una sanzione più grave, è vietata qualunque esplosione d'arme da fuoco nell'interno delle città, delle terre, dei castelli, o di altri luoghi abitati, e lungo o contro le vie pubbliche, sebbene all'aperta campagna.

§. 2. È parimente vietato, sotto la medesima pena, di tirare al bersaglio fuori dei luoghi e dei tempi, precedentemente approvati dal delegato di governo.

C A P O II.

Dell'omissione di certe denunzie e vigilanze.

Art. 97. Chiunque si avvenga in un bambino, od in un adulto impotente ad aiutarsi, che sieno stati esposti od abbandonati, o per qualunque ragione si trovino collocati in un pericolo personale; po-

stochè non gli soccorra, o non gli raccomandi all'assistenza di altri, o non gli denunzii al più presto possibile, è punito con una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 98. Chiunque si avviene in un corpo umano, che sia o sembri inanimato, dee, sotto pena di una multa da cinque a trenta lire, incontanente denunziarlo.

Art. 99. In ogni caso di morte improvvisa di una persona, chiunque aveva il dovere di prenderne cura, è obbligato sotto la pena dell'articolo precedente, a denunziare immediatamente l'accaduto infortunio.

Art. 100. La denunzia, di che nei tre precedenti articoli, dee farsi al delegato di governo, e nelle comuni, in cui non risiede la detta autorità, può farsi al gonfaloniere, che ne dà partecipazione immediata alla polizia.

Art. 101. Chiunque lascia liberamente vagare in pubblico una persona alienata di mente, di cui gl' incomba la custodia o la guardia, paga una multa da venti a settanta lire.

C A P O III.

*Dell' omissione delle debite precauzioni
rispetto alle bestie.*

Art. 102. Se il detentore di bestie, che hanno il vizio di calciare, mordere, o cozzare, non le tiene in modo da renderle innocue, incorre in una multa da due a quindici lire.

Art. 103. §. 1. Sotto pena di carcere fino a quindici giorni, è vietato di aizzare i cani contro le persone.

§. 2. È pur vietato, sotto pena di una multa da due a quindici lire, di aizzare i cani contro altri animali.

§. 3. Chiunque non richiama il suo cane, che rincorre od assale una persona, paga una multa da cinque a venti lire.

Art. 104. §. 1. Il detentore di un cane, o di altro animale, in cui si sviluppi l'idrofobia, è obbligato a togli incontanente la vita, e a denunziare immediatamente il fatto all'autorità, di che nel precedente art. 100.

§. 2. Chiunque omette di uccidere il detto animale, soggiace ad una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

§. 3. Chiunque omette la detta denunzia, paga una multa da dieci a cinquanta lire.

§. 4. Ognorachè l'animale non sia stato

*Il Fig. 461 non
obbliga all'uc-
cisione.*

ucciso; il delegato di governo, o il gonfaloniere, appena viene in cognizione del fatto, ordina la detta uccisione, e la fa eseguire.

Art. 105. §. 1. Se una bestia idrofoba ha morso un cane, od altro animale; il possessore, che non voglia immediatamente ucciderlo, è obbligato, sotto pena di una multa da dieci a cinquanta lire, a racchiuderlo incontanente isolato, a denunziare senza indugio il fatto all'autorità, di che nell'art. 100, e ad osservar le cautele, che gli verranno da essa prescritte.

§. 2. Alle disposizioni del §. precedente è pur soggetto il possessore di un cane, o d'altro animale, in cui, indipendentemente dal morso di una bestia idrofoba, si manifesti qualunque indizio d'idrofobia.

§. 3. E se da una bestia idrofoba è stato morso un uomo, chiunque ha il dovere di prendersi cura di lui, è obbligato, sotto pena di una multa da venti a settanta lire, a denunziare immediatamente il fatto all'autorità, di che nell'art. 100.

Art. 106. Postochè un cane od altro animale idrofobo abbia transitato per un luogo, i detentori di cani o di altri animali, sui quali cada il sospetto, che sieno stati morsi dal medesimo, sono obbligati, sotto pena di una multa da dieci a cinquanta lire, a custodirli nel modo e pel tempo, che verrà prescritto dal delegato di governo.

C A P O IV.

Dell'omissione delle precauzioni necessarie alla condotta dei tiri e delle bestie.

Art. 107. §. 1. Incorre in una multa da tre a quindici lire

a) chiunque, conducendo un tiro, non tiene costantemente in suo arbitrio le guide;

b) chiunque, dentro le città, le terre, o altri luoghi abitati, manda le bestie da cavalcare, da tiro, o da soma, ad un passo più veloce del mezzo trotto; e

c) chiunque manda le dette bestie più che di passo nelle strade anguste delle città, delle terre, o di altri luoghi abitati, o nell'uscire da una rimessa o da un cortile sopra una pubblica strada, o nel traversare un concorso di popolo.

§. 2. Sono strade anguste tutte quelle, in cui non è possibile, od è pericoloso il baratto.

Art. 108. Soggiace alla multa, prescritta dall'articolo precedente,

a) chiunque conduce un tiro caricato in maniera, che la larghezza del carico oltrepassi la doppia misura della sala, o fa sporgere da uno, o da ambedue i lati del tiro o della soma, travi, tavole, correnti, od altri simili oggetti, che possono danneggiare i viandanti;

b) chiunque trasporta a strascico, nelle

strade pubbliche, travi, legnami, od altri materiali di qualunque specie; e

c) chiunque rimorchia più d'un tiro, od anche un tiro solo, il cui timone, o le cui stanghe non sieno intieramente sottoposte o sovrapposte al piano del tiro anteriore.

Art. 109. §. 1. Niuno dee lasciare, senza custodia, sulle strade, o in altro luogo pubblico, bestie da tiro o da soma.

§. 2. I tiri fermati nelle strade delle città, delle terre, o di altri luoghi abitati, debbono lasciar libero il passo ad altri tiri, che sopravvengano, e libera la comunicazione con le case e con le botteghe.

§. 3. Le contravvenzioni agli ordini, contenuti nei precedenti §§. 1 e 2, si puniscono con una multa da due a dieci lire.

Art. 110. Sotto la pena, stabilita dall'articolo precedente, niun tiro staccato dee rimanere in tempo di notte sulle strade, e in altro luogo pubblico, senza la permissione del delegato di governo, che nei casi necessarj la rilascia a condizione, che una lanterna accesa indichi ai viandanti il pericolo.

Art. 111. §. 1. Ogni conduttore di un tiro per via angusta di campagna dee, con lo strepito della frusta, o col suono della voce, frequentemente ammonire di sua presenza i conduttori di tiri, che possono venire di contro, e dee fermarsi nel largo,

che gli si presenta più presto, a fine di lasciar libero il baratto.

§. 2. In caso d'incontro in un luogo, ove sia impossibile il baratto, dee farsi addietro, o da parte, o staccare, quello dei due conduttori, per cui la difficoltà di tale operazione è minore, ed ambedue si debbono soccorrere scambievolmente ad evitare il pericolo.

§. 3. Le contravvenzioni agli ordini, contenuti nei precedenti §§. 1 e 2, si puniscono con una multa da due a quindici lire.

Art. 112. §. 1. I tiri, che percorrono vie scoscese, debbono esser muniti di scarpa o martinicca, e di forcella.

§. 2. L'uso di scarpe uncinatate o taglienti è vietato.

§. 3. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni, contenute nei precedenti §§. 1 e 2, paga una multa da tre a dieci lire.

Art. 113. Chiunque conduce bovi per una città, per una terra, o per altro luogo abitato, dee sempre tenergli a corto, e camminare a piedi innanzi ai medesimi, sotto pena di una multa da due a sette lire.

Art. 114. Paga una multa da tre a quindici lire

a) ogni conduttore, che si è addormentato sul tiro, abbandonando in balia di se la bestia, e le bestie attaccate; e

b) ogni detentore di bestiame grosso o

mezzano, che ne lasci entrare uno o più capi senza guardiano in una strada regia, provinciale o comunitativa.

Art. 115. Chiunque con gridi, colpi di sasso o di frusta, aizzamento di cani, o in qualsivoglia altro modo, fa appostatamente paura ad uno o più capi di bestiame in una pubblica strada, o in altro luogo pubblico, incorre in una multa da dieci a trenta lire.

CAPO V.

Della omissione delle precauzioni intese a prevenire alcuni pericoli in tempo di notte.

Art. 116. §. 1. Niuno può lasciare in tempo di notte ingombri di sorta nelle pubbliche strade, o in altri luoghi pubblici, senza appendervi una lanterna accesa, che indichi ai viandanti il pericolo.

§. 2. La precauzione, di che nel §. precedente, è prescritta anche rispetto agli scavi, fatti in una pubblica strada, o in altro luogo pubblico, se avanti il sopravvenir della notte non sia stato possibile riempirli o ricoprirli.

§. 3. È vietato in qualunque caso di lasciare scoperte in tempo di notte le bodole, che hanno la bocca in una pubblica strada, o in altro luogo pubblico.

§. 4. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni, contenute nei precedenti §§. 1,

2 e 3, incorre in una multa da cinque a venti lire.

Art. 117. Ogni tiro, che percorre dopo un'ora di notte le strade d'una città, d'una terra, o di altro luogo abitato, debb'esser munito d'una lanterna accesa, sotto pena di una multa da tre a dieci lire.

CAPO VI.

Della omissione delle precauzioni, intese a prevenire l'esplosione delle caldaje da macchine a vapore.

Art. 118. §. 1. Niuna caldaia da macchina a vapore può applicarsi a locomotive, mulini, od a qualunque altro uso, se il Prefetto o il Sottoprefetto, dietro visita fattane fare, non l'ha dichiarata sicura.

§. 2. Chiunque contravviene al divieto, contenuto nel §. precedente, paga una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

Art. 119. Sotto la pena stabilita nell'articolo precedente, una caldaia già usata per macchina a vapore, se ha ricevuto sostanziali restauri o cangiamenti, non si può nuovamente applicare alla medesima, o ad altre macchine a vapore, prima che il Prefetto o il Sottoprefetto, dietro visita fattane fare, l'abbia dichiarata sicura.

Art. 120. Chiunque applica ad una macchina a vapore una caldaia, che dalla competente autorità sia stata dichiarata mal sicura, soggiace ad una multa da centocinquanta a cinquecento lire, ed alla carcere da otto giorni ad un mese.

Art. 121. Chiunque affida il governo di una macchina a vapore ad un macchinista, a cui il Prefetto o il Sottoprefetto, dietro esame fattone fare, non abbia rilasciato un attestato d'idoneità, incorre in una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

Art. 122. Chiunque affida il governo di una macchina a vapore ad un macchinista, che dall'autorità competente sia stato dichiarato inidoneo, incorre in una multa da centocinquanta a cinquecento lire, e nella carcere da otto giorni ad un mese.

C A P O VII.

Della omissione delle precauzioni intese ad impedir la caduta di gravi in luogo pubblico.

Art. 123. Sopra le finestre, i tetti, i terrazzi, ed i muri corrispondenti sulle strade, o sulle piazze di città, terre, od altri luoghi abitati, o su cortili comuni a più famiglie di abitatori, è vietato, sotto pena di una multa da cinque a quindici lire, di collocare, senza proporzionati ritegni, vasi da fiori, od altri oggetti, i quali, cadendo, potrebbero recar pregiudizio ai viandanti.

Art. 124. Nel caso di nuovi muramenti, o di riparazioni di fabbriche, o di scarico di tetti, nei luoghi designati dall'articolo precedente, si debbono, sotto la pena ivi prescritta, collocare sul terreno esterno sottostante due o più correnti, apoggiati alla parete rispettiva, che ammoniscano del pericolo.

C A P O VIII.

Apertura di cave, e getto di pietre o di altre cose.

Art. 125. §. 1. Senza la licenza dell'autorità competente, è vietato di aprire in prossimità di ogni pubblica strada cave di pietre, di ghiaia, di terra, o di altri minerali.

§. 2. Chiunque apre cave in prossimità di una pubblica strada, senza averne ottenuta la licenza, o non osserva le cautele, impostegli nella medesima, soggiace ad una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 126. §. 1. Non ostante la concessione della licenza, non è impedito all'autorità competente di revocarla, o di subordinarla all'osservanza di nuove cautele, ognorachè la pubblica necessità od utilità lo richieda.

§. 2. Chiunque continua l'escavazione dopo la revoca della licenza, o non osserva le cautele nuovamente imposte, incorre nella multa prescritta dall'articolo precedente.

Art. 127. L'autorità competente, di che nei precedenti art. 125 e 126, è

- a) il Prefetto, se si tratta di strade regie;
- b) lo stesso Prefetto, sentito il parere del municipio, o municipj interessati, se si tratta di strade provinciali, o comunitative.

Art. 128. §. 1. Chiunque scaglia sassi, od altri gravi, sopra una strada, una piazza, od altro luogo pubblico, o dentro un altrui recinto anche privato, o versa dalle finestre, dai balconi, dalle porte, o dalle botteghe, materie, che possano macchiare i viandanti, soggiace ad una multa da dieci a venti lire.

§. 2. E chiunque dai luoghi e sui luoghi, indicati nel §. precedente, versa materie, che possano solamente bagnare i viandanti, paga una multa da tre a dieci lire.

§. 3. Le multe prescritte dai precedenti §§. 1 e 2, si debbono decretare, ognorachè il fatto non cada sotto una pena più grave.

§. 4. Postochè non si possa scoprire chi abbia gettato o versato, la multa colpisce il detentore del quartiere, o della bottega, ond'è uscito il getto, o il versamento.

C A P O IX.

Della omissione delle diligenze, intese a prevenire le esalazioni fetide o nocive.

Art. 129. §. 1. Quando una bestia è morta da se, od è stata ammazzata per causa di vecchiezza o di malattia, il proprietario, ognorachè non voglia o non possa destinarla subito ad un uso profittevole ed innocuo, che ne distrugga incontanente l'organismo, dee farla sotterrare.

§. 1. Ma se la detta bestia è di una specie, che serva al vitto umano, il proprietario, che non voglia subito sotterrare o distruggere quel cadavere, può farlo prima visitare da un medico, o da un chirurgo, o da un veterinario: e, dove il perito dichiarare che la carne è malsana, dee contenersi secondo le prescrizioni del §. precedente.

§. 3. Nelle città, e nelle terre, in cui dai regolamenti locali sia prescritto il tempo, il luogo, ed il modo del sotterramento delle bestie morte, si debbono osservare le norme ivi stabilite. Altrove, il detto sotterramento dee farsi

- a) prima che il cadavere incominci a putrefarsi;

- b) alla distanza almeno di trecento braccia dall'abitato, e di cento dalle strade pubbliche; e

- c) la fossa debb'esser profonda per guisa,

che le materie animali restino almeuo sottoposte ad un braccio di terra.

§. 4. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni dei precedenti §§. 1, 2, e 3, paga una multa da cinque a venti lire; la quale dee poi decretarsi da trenta a centocinquanta lire, se sulla specie, cui spetta la bestia morta, domina una malattia contagiosa.

Art. 130. Sotto pena di una multa da due a quindici lire; il macero delle canapi, o d'altre piante tessili non può farsi nell'acqua non corrente, senza licenza del delegato di governo.

Art. 131. §. 1. Gli ammassi di concime, di spazzatura, o di altre materie facili a fermentare e a putrefarsi, sono vietati nelle strade e nelle piazze delle città, delle terre, e di altri luoghi abitati, del pari che nelle chiostre, nei cortili, e in qualsivoglia locale, onde il cattivo odore possa recar pregiudizio o molestia ai vicini: salvo quanto alle chiostre ed ai cortili, un deposito momentaneo per lo spurgo delle stalle.

§. 2. Chiunque contravviene al divieto, contenuto nel §. precedente, incorre in una multa da due a quindici lire, e viene obbligato alla immediata remozione delle indicate materie.

Art. 132. Sotto la pena stabilita dall'articolo precedente, nelle strade, e nelle piazze delle città, delle terre, e di altri luoghi abitati, è vietato

distendere e sciorinar biade, salumi, e merci di qualunque specie, che per fermentazione, putrefazione, od altra causa, tramandino fetide o nocive esalazioni.

Art. 133. §. 1. Salvo che nel luogo destinato al mercato quotidiano delle vittuaglie, è vietato, sotto pena di una multa da due a dieci lire, di tenere all'esterno delle botteghe i catini od altri recipienti di salumi.

§. 2. E chiunque fuori del luogo destinato al mercato quotidiano delle vittuaglie, versa sulle vie le lavature dei salumi, incorre nella multa prescritta dal §. precedente.

Art. 134. Sotto pena di una multa da dieci a trenta lire, il vuotamento de' cessi, delle fogne, o dei canali o fossi da scolo, non può farsi nelle città, nelle terre, e in altri luoghi abitati, che dalla mezzanotte fino ad un'ora avanti la levata del sole, e dopo avviso datone ai vicini.

Art. 135. §. 1. Sotto pena di una multa da cinquanta a trecento lire, è vietato, senza licenza del Prefetto, di stabilire in qualunque luogo, fuorchè all'aperta campagna, fabbriche di qualsivoglia specie, dalle quali emanino fetide o nocive esalazioni.

§. 2. Non s'intende mai tolto ai privati interessati il diritto di domandare in via civile la rimozione di una fabbrica, onde loro provenga

incomodo, pericolo, o danno, qualunque sia la situazione della medesima, ed ancorchè sia stata stabilita con licenza del Prefetto.

Art. 136. Ognorachè un regolamento locale non disponga altrimenti, è vietato, sotto pena di una multa da cinque a venti lire, di tenere, senza la licenza del delegato di governo, maiali, pecore, o capre, entro le città, le terre, e i castelli.

C A P O. X.

Spaccio di vittuaglie alterate, corruzione di fonti, e macinazione pericolosa.

Art. 137. §. 1. Chiunque scientemente spaccia od espone in vendita materie destinate al cibo o alla bevanda dell'uomo, che sieno alterate o corrotte, o in altro modo nocive, incorre nella carcere fino a quindici giorni, e nella confisca delle dette merci.

§. 2. Nello stesso modo è punito ancora colui, che, senza esporle in vendita, scientemente ritiene merci della qualità menzionata, per venderle ad uso di cibo o di bevanda dell'uomo.

Art. 138. Chiunque contamina o corrompe l'acqua di fonti, cisternè, tonfani, o altri simili recipienti, destinata all'uso degli uomini, o del bestiame, paga una multa da cinque a trenta lire.

Art. 139. Le pene prescritte dai precedenti art. 137

e 138 si debbono applicare, ognorachè i fatti ivi contemplati non cadano sotto una pena più grave.

Art. 140. Sotto pena di una multa da venti a cento lire, è vietata la macinazione del gesso, e di qualunque sostanza nociva, nei mulini destinati a macinare i generi frumentarj.

C A P O XI.

Trasgressioni nel commercio dei veleni.

Art. 141. §. 1. Lo spaccio dei veleni è permesso solamente ai farmacisti, ai droghieri, ed ai fabbricanti di prodotti chimici.

§. 2. Sotto il nome di veleni vengono ancora tutte le sostanze semplici o composte, atte a produrre gli effetti del veleno.

§. 3. Chiunque, fuori delle persone, che ne hanno la permissione dalla legge, spaccia veleno, incorre in una multa da cinquanta a cinquecento lire, ognorachè il fatto non cada sotto una pena più grave.

Art. 142. §. 1. I farmacisti, i droghieri, e i fabbricanti di prodotti chimici, debbono tenere i veleni in stanza a parte sotto chiave, o, se la quantità dei medesimi è piccola, anche in uno scaffale a parte e parimente sotto chiave.

§. 2. I contenitori dei veleni non debbono

esser mai di carta o di tela, ma di solida materia e ben coperchiati.

§. 3. Sopra ciascheduno dei detti continenti debb' essere scritta a grandi caratteri la parola VELENO.

§. 4. Per vendere i veleni debbono adoprarsi bilancie, pesi, e cucchiaj, esclusivamente destinati a quest' uso.

§. 5. I veleni si debbono preparare e vendere sui piani di legno o di marmo, esclusivamente destinati a quest' uso.

§. 6. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni del presente articolo, paga una multa da dieci a settanta lire.

Art. 143. §. 1. Le persone designate nel §. 1. dell' articolo precedente non possono spacciar veleni che ad altre persone aventi la stessa facoltà, od a coloro, che di quelli abbisognino per l' esercizio della propria professione: e nel secondo caso debbono ogni volta notare in un registro apposito, da esibirsi all' autorità ad ogni sua richiesta, la qualità e la quantità del veleno spacciato, il giorno dello spaccio, il nome, il cognome, la patria, e la professione dell' acquirente, e far da questo, o da due testimoni, se egli è illetterato, sottoscrivere la memoria.

§. 2. Qualora i veleni sieno domandati da persone incognite, che si dicano di una professione che li richieda, non si possono alle medesime consegnare, se non sono munite di un atte-

stato dell' autorità locale di polizia, il quale esprima il nome, il cognome, la patria, e la professione di esse.

§. 3. Dagli obblighi prescritti dai precedenti §§. 1 e 2, sono dispensati i farmacisti, ognorachè spediscono ricette di medici o di chirurghi.

§. 4. Qualunque violazione delle norme stabilite nel presente articolo, fa incorrere in una multa da cinquanta a cinquecento lire.

CAPO XII.

Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a difendere dalle malattie contagiose.

Art. 144. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall' autorità competente per impedire l' invasione o la propagazione d' una malattia contagiosa degli uomini, è punito con la carcere da uno a tre mesi.

Art. 145. Se una persona è colta dal vaiuolo arabo, o da altra malattia notoriamente contagiosa, chiunque dee prendersi cura di lei, è obbligato, sotto pena di dieci a cinquanta lire, a farne immediata denunzia all' autorità di polizia amministrativa, o, nelle comuni, dove la medesima non risiede, al gonfaloniere.

C A P O XIII.

*Illecito esercizio di medicina o chirurgia,
o di farmacia.*

Art. 146. §. 1. Chiunque esercita senza matricola la medicina o la chirurgia, ovvero, essendo matricolato in una sola di queste professioni, esercita anche l'altra, è punito con una multa da cinquanta a centocinquanta lire per la prima volta, e da cento a trecento lire in caso di recidiva.

§. 2. Incorre nelle medesime pene chiunque esercita senza matricola la farmacia: e parimente ogni donna, che esercita senza matricola l'arte ostetrica, ognorachè non abbia precedentemente ottenuto una espressa abilitazione governativa.

Art. 147. Sotto le pene prescritte dall'articolo precedente, è vietato ai medici ed ai chirurghi di tener farmacia a proprio conto.

Art. 148. §. 1. I delegati di governo hanno il dovere d'invigilare alla buona manutenzione delle farmacie. Al quale effetto le debbono di tanto in tanto, e non meno di una volta l'anno, visitare improvvisamente, accompagnati da uno o più medici: e, quando trovino, che i medicinali sieno assolutamente mancanti, o insufficienti al bisogno della popolazione, o mal custoditi, o di cattiva qualità, intimano nei primi tre casi che sia provveduto

convenientemente all'uopo, e nell'ultimo caso fanno incontanente distruggere le materie viziose, o viziate.

§. 2. Quando poi la irregolarità si ripeta, i delegati ne danno conto al Prefetto, che può ordinare la chiusura immediata della farmacia.

Art. 149. Sono soggette alle visite, di che nell'articolo precedente, anche le fabbriche di medicinali, e le botteghe, in cui si vendono medicinali non composti.

C A P O XIV.

Trasgressioni relative ai cadaveri umani.

Art. 150. §. 1. Sotto pena di una multa da cento a trecento lire, è vietato disseccare o sotterrare un cadavere umano, prima che sieno decorse ventiquattr'ore dalla morte.

§. 2. Se la morte fu improvvisa, il divieto, di che nel §. precedente, si estende sotto la medesima pena, a quarantotto ore.

§. 3. Quando per altro il cadavere abbia dato segni indubitati di putrefazione, può esser disseccato o sotterrato, con licenza del delegato di governo, o, nelle comuni, in cui non risiede il delegato, con licenza del gonfaloniere, anche prima che sia rispettivamente decorso il detto tempo.

Art. 151. §. 1. Chiunque, senza licenza del Prefetto
Reg. di Pol. 8

o del Sottoprefetto, sotterra o fa sotterrare un cadavere umano in luogo diverso dai cimiteri comuni, paga una multa da venti a cento lire, ferma stante, qualora il cadavere non sia remosso, la tassa rispettivamente stabilita dagli ordini vigenti.

§. 2. Le disposizioni del §. precedente non sono applicabili al sotterramento dei cadaveri nei cimiteri delle corporazioni, o nelle cappelle private, situate in campagna.

Art. 152. Sotto pena di dieci a cinquanta lire, e del doppio in tempo di malattie contagiose o epidemiche, è vietato esporre pubblicamente i cadaveri.

Art. 153. Ognorachè il delegato di governo, per causa di pubblica salute, non ordini o permetta altrimenti, il trasporto dei cadaveri non può eseguirsi nelle città, che o la mattina avanti le ore otto, o la sera dopo le ventiquattro.

Art. 154. I cadaveri debbono trasportarsi nel feretro coperto di coltre; non possono esporsi in chiesa, nè coperti, nè scoperti; e, fatta appena la loro associazione alle chiese, debbono collocarsi nelle stanze mortuarie.

Art. 155. §. 1. I trasporti dei cadaveri e i funerali debbono farsi senza pompa, e solo con l'accompagnatura di un discreto numero di ecclesiastici, e con l'intervento delle persone necessarie.

§. 2. Solamente quando si tratti di onorar la memoria di defunti, che si resero in vita eminentemente benemeriti, la superiore autorità locale di polizia può derogare, con permissioni speciali, alla disposizione del §. precedente.

Art. 156. Il trasporto, l'esposizione dei cadaveri, e i funerali dei defunti Arcivescovi e Vescovi del Granducato, non soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento, ma si governano secondo gli ordini e le consuetudini delle rispettive diocesi.

Art. 157. Le contravvenzioni al disposto negli art. 153 154 e 155, delle quali rispondono i parrochi, gli eredi o gli esecutori testamentari del defunto, i portatori e gli accompagnatori del cadavere, si puniscono con una multa da quindici a cento lire.

C A P O XV.

Trasgressioni ai provvedimenti intesi a difendere dalle malattie contagiose degli animali.

Art. 158. Appena un detentore di bestiame si accorge, che una malattia contagiosa ha colto uno o più capi di esso, è tenuto sotto pena di cinque a trenta lire, a farne immediata denunzia all'autorità locale di polizia amministrativa, o, nei comuni, dove questa non risiede, al gonfaloniere. La detta multa si raddoppia, se la denunzia è stata

omessa, mentre dominava nel luogo, o nella contrada, una epizoozia.

Art. 159. Sotto le pene prescritte dall'articolo precedente, il detentore di animali, colti da malattia contagiosa, dee loro impedire qualunque comunicazione col bestiame altrui, e tenerli separati dal resto del bestiame proprio, anche prima che l'autorità abbia dato le convenienti disposizioni.

Art. 160. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità di polizia amministrativa, per impedir l'invasione o la propagazione d'una epizoozia, è punito con una multa da venti a cento lire.

C A P O XVI.

Trasgressioni ai provvedimenti intesi, a prevenir l'esplosioni e gl'incendj.

N U M. 1.

Polvere pirica.

Art. 161. §. 1. Sotto pena di una multa da cinquanta a trecento lire, niuno può fabbricare polvere pirica in un locale, che non sia stato precedentemente approvato dal Prefetto, o dal Sottoprefetto.

§. 2. Sopra la porta esterna del locale, in cui si fabbrica la polvere, debb'essere, sotto pena

di una multa da dieci a cinquanta lire, una iscrizione, indicante l'esistenza della fabbrica stessa.

Art. 162. §. 1. Niun venditore di polvere pirica può tenere in bottega più di venti libbre per volta della detta merce.

§. 2. La quantità di polvere, che può tenersi in bottega si dee custodire in un continente di lamiera ben coperchiato, e collocato entro un armadio od uno scaffale sotto chiave.

§. 3. Il detto continente non si può scoperciare in presenza del lume o del fuoco.

§. 4. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni dei precedenti §§. 1, 2, e 3, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 163. Parimente sotto pena di una multa da dieci a cinquanta lire, e della confisca della polvere, i venditori di questa, che vogliono tenerne un peso maggiore di venti libbre, debbono custodire ogni di più di detta quantità in un locale, precedentemente approvato dal delegato di governo, ed osservare le cautele, da esso prescritte.

Art. 164. I venditori di polvere, che la consegnano a persone, che non abbiano compito il quindicesimo anno, o che, sebbene di età superiore, sieno notoriamente incapaci di custodirla debitamente, incorrono in una multa da cinque a venti lire.

Art. 165. §. 1. Niun particolare può tenere per pro-

prio uso nella sua abitazione più di cinque libbre di polvere. Solamente nelle case di campagna i particolari ne possono tenere fino a venti libbre. E dove i medesimi abbiano bisogno di tenervene momentaneamente una maggior quantità, per far mine in servizio dell'agricoltura, o di altra lecita industria, debbono munirsi della licenza del delegato di governo.

§. 2. Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni del §. precedente, incorre in una multa da cinque a trenta lire, e nella confisca della polvere.

Art. 166. Chiunque, senza licenza del delegato di governo, trasporta più di venti libbre di polvere, o non osserva le cautele dal medesimo imposte, rispetto al transito di quella merce per le città, per le terre, o per altri luoghi abitati, incorre nelle pene, stabilite nel §. 2 dell'articolo precedente.

Art. 167. Chiunque, o senza licenza del delegato di governo, o violando le cautele, da esso prescritte, si fa venditore ambulante di polvere, soggiace ad una multa da venti a cento lire, ed alla confisca della merce.

Art. 168. Ciò che è prescritto per la polvere pirica vale ancora per qualunque altro consimile ritrovato.

NUM. 2.

Strami.

Art. 169. Le provvisioni di paglia, fieno, o altri strami, se superano il peso di duemila libbre, non si possono tenere, senza licenza del delegato di governo, dentro case di città, terre, o altri luoghi abitati, sotto pena di una multa da cinque a trenta lire.

Art. 170. §. 1. Chiunque s'introduce con lume aperto, con sigaro acceso, o con qualunque altra materia ardente, in una stanza, che contiene una provvisione di paglia, fieno, o altri strami, paga una multa da due a dieci lire.

§. 2. E chiunque tiene un deposito di paglia, fieno, o altri strami, in una stanza, in cui si faccia fuoco, paga una multa da cinque a venti lire.

NUM. 3.

Fuochi e globi aereostatici.

Art. 171. Senza la licenza del delegato di governo, è vietato, sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, di far baldorie, del pari che d'incendiare fuochi d'artificio, d'innalzare globi aereostatici.

Art. 172. L'innalzamento di globi aereostatici, con

ascensione di una o più persone, non è permesso senza la licenza del Prefetto o del Sottoprefetto, sotto pena di una multa da cento a trecento lire.

C A P O XVII.

*Trasgressioni ai provvedimenti,
intesi a prevenir le ruine.*

Art. 173. Chiunque vuol costruire una fabbrica, o murare in una fabbrica, sul fianco d'una via pubblica, dee domandarne la licenza all'autorità designata nell'art. 127. E qualora intraprenda il muramento senza licenza, o violi le prescrizioni con essa ricevute, incorre in una multa da quindici a centocinquanta lire.

Art. 174. Soggiacciono alla pena stabilita dall'articolo precedente quegli ingegneri e muratori, che esercitando la loro arte hanno peccato per modo nella scelta dei materiali, o nell'esecuzione del lavoro, che ne sia derivato pericolo agli abitanti dell'edificio, od al pubblico.

Art. 175. §. 1. Quando una fabbrica minaccia ruina totale o parziale, con pericolo degli abitanti, o de' viandanti, o di altri edifizj, il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiamare un perito dell'arte, ed a prendere, sotto la sua direzione, i necessari provvedimenti di sicurezza.

§. 2. Il proprietario o il suo rappresentante,

che trascura di uniformarsi a quanto è disposto nel §. precedente, soggiace ad una multa da dieci a cento lire: e il delegato di governo può ordinare e fare eseguire, a spese di lui, i lavori opportuni ad allontanare il pericolo.

Art. 176. Nella multa stabilita dal §. 2 dell'articolo precedente, incorre ancora quel perito dell'arte, che, invitato a visitare una fabbrica minacciante, e a provvedere alla medesima, rifiuta o differisce, senza legittima scusa, la propria assistenza.

Art. 177. Quando, per cattiva esecuzione del lavoro, rovini un ponte costruito per fabbricare, od una muraglia munita di puntelli; l'artefice, che ha edificato il primo, od ha apposto i secondi, soggiace parimente ad una multa da dieci a cento lire.

C A P O XVIII.

*Trasgressioni ai provvedimenti intesi a prevenire
le inondazioni.*

Art. 178. §. 1. Senza la licenza dell'autorità competente, che prescrive le condizioni e le cautele opportune,

a) non si possono stabilir mulini, nè altri opificj, che ricevono il movimento dall'acqua pubblica; e

b) i proprietarj dei medesimi non possono

fare alcuna alterazione sopra i canali e le conserve della forza motrice.

§. 2. Chiunque contravviene a ciò che è disposto nel §. precedente, o viola le prescrizioni ricevute, incorre in una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

Art. 179. Sotto pena di una multa da due a cinquanta lire, è proibito di condurre al pascolo ed anche di fare semplicemente transitare bestiame di qualunque sorta sugli argini dei fiumi, o di altri corsi d'acqua.

Art. 180. Niuno dee, senza la licenza dell'autorità competente, far piantagioni od opere murarie, lungo gli alvei arginati dei fiumi o dei torrenti, sotto la pena di una multa da cinquanta a centocinquanta lire.

Art. 181. Nel modo prescritto dall'articolo precedente è punito chiunque, senza la licenza dell'autorità competente, fa qualsivoglia nuovo lavoro a traverso degli alvei dei fiumi, o torrenti, o getta negli alvei medesimi tal quantità di sassi, di calcinacci, o di altre materie, che sia capace di produrre un nocivo rinterro o rialzamento.

Art. 182. Nei casi di pericolose turgenze di fiumi o torrenti, chiunque abita in prossimità dei loro argini, ed ha capacità di prestarsi personalmente al bisogno, è obbligato ad accorrere alla custodia

dei medesimi, e a non abbandonarli avanti la decrescenza dell'acqua, sotto pena di una multa da cinque a venti lire.

Art. 183. Quando, in caso di pericolose turgenze di fiumi o torrenti, l'autorità competente richiede materiali agli abitanti vicini agli argini, per ovviare al pericolo d'una inondazione; chiunque, potendo somministrarli, rifiuta gli oggetti domandati, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire.

Art. 184. Le persone obbligate alla custodia degli argini, le quali disobbediscono agli ordini dell'autorità, che dirige le provvidenze contro le inondazioni, sono punite con la carcere fino a quindici giorni.

Art. 185. I contadini, od altri lavoratori di terre, sono obbligati, sotto pena di una multa da due a quindici lire, a mantenere ricavate e nette le fosse, e gli altri scoli, lungo le vie pubbliche, per tutta l'estensione corrispondente al fondo, da essi lavorato.

Art. 186. Sotto pena di una multa da trenta a cento lire, è vietato, anche ne' proprj fondi, costruir callaie, calloni, od altre opere manufatte, che possano, con pericolo di danno altrui, impedire o mutare il corso libero e naturale dell'acqua.

TITOLO IV.

DELLE TRASGRESSIONI CONTRO LA PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA

C A P O I.

Deturpazioni ed ingombri.

Art. 187. Chiunque, per malvagità o petulanza, imbratta o deturpa pubblici monumenti, pubblici passeggi, o loro appartenenze, cimiteri, strade interne di città, di terre, o d'altri luoghi abitati, porte di città, barriere, lampioni, o edifizj di qualunque maniera esposti alla vista del pubblico, o loro appartenenze, ognorachè il fatto non cada sotto il titolo di un delitto, colpito di pena più grave, incorre nella carcere fino a quindici giorni.

Art. 188. Chiunque, dietro l'intimazione dell'autorità competente, non taglia dai proprj alberi i rami sporgenti sulle pubbliche strade, è punito con una multa da cinque a venti lire.

Art. 189. L'ingombro o l'occupazione di suolo pubblico o di aria pubblica, senza la permissione dell'autorità competente, si punisce con una multa da cinque a cinquanta lire, e con la condanna a

rimuovere l'ingombro, o a lasciar libero il suolo, o l'aria occupata.

Art. 190. Sotto la disposizione dell'articolo precedente cade ancora

a) la nuova costruzione o la semplice riparazione di porte lungo strade regie, provinciali o comunitative, o lungo strade, piazze, o vicoli di città, terre, o altri luoghi abitati, eseguita in modo, che produca ingombro anche momentaneo allo spazio pubblico; e

b) l'apposizione di ferriate sporgenti a finestre, che corrispondano sopra alcuno dei luoghi menzionati nella precedente lettera a, quando non sieno elevate almeno tre braccia e mezzo dal suolo.

Art. 191. L'autorità competente, di che nell'art. 189, è quella del Municipio. Ma dove si tratti di suolo regio o provinciale, il Prefetto può vietare, non ostante che il Municipio abbia permesso:

C A P O II.

Trasgressioni in materia di pesi e misure.

Art. 192. Chiunque nelle contrattazioni fa uso di misure o di pesi, non corrispondenti ai pezzi dell'assortimento, depositato come matrice nelle

residenze di tutte le comunità del Granducato, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire, e nella confisca dei detti pesi e delle dette misure.

Art. 193. Le pene minacciate dall'articolo precedente si aggiungono sempre a quelle, che il trasgressore potesse meritare, per causa del pregiudizio, dolosamente arrecato coi detti mezzi agli averi altrui.

Art. 194. Chiunque, nei mercati, nelle strade, nelle piazze, nei fondachi, o in qualsivoglia altro luogo, in cui esercita un ramo di commercio, è ritrovato detentore di pesi o misure della natura indicata nel precedente art. 192, soggiace ad una multa da cinque a trenta lire, ed alla confisca dei detti pesi e delle dette misure.

Art. 195. Chiunque, in occasione di visite ufficiali, che si facciano ai pesi od alle misure, rifiuta di presentare ai visitatori i pesi e le misure, che ritiene, incorre, per causa di questo solo rifiuto, in una multa da trenta a cento lire, alla quale può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni.

CAPO III.

Questua illecita.

Art. 196. Chiunque, fuori di Chiesa, e senza licenza del delegato di governo, che la rilascia in scritto, fa questua, o raccoglie oblazioni, per feste o funzioni religiose, per oggetto di pubblica o privata utilità o beneficenza, o per altro fine qualunque, incorre in una multa da venti a centocinquanta lire, e nella confisca della colletta a profitto dello spedal viciniore.

CAPO IV.

Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a prevenire i furti e a scoprirli.

Art. 197. §. 1. I gioiellieri, gli orefici, gli argentieri, e tutti coloro che attendono alla compra e vendita di cose preziose, gli ottonaj, gli stagnini, i calderaj, i rigattieri, e i ferravecchi, sono obbligati a tenere un esatto e particolarizzato registro di tutti gli oggetti del loro commercio, che comprano, o ricevono in pegno, in pagamento, in permuta, o per vendere, esprimendo la quantità, la forma, e i connotati dei medesimi, ed il nome

e il cognome, la patria, e la condizione di coloro da cui gli hanno avuti.

§. 2. Il menzionato registro dee mostrarsi od esibirsi a qualunque richiesta dell' autorità.

§. 3. Chiunque contravviene a qualsivoglia degli obblighi, prescritti nei precedenti §§. 1 e 2, soggiace ad una multa da cinque a cinquanta lire, alla quale, in caso di recidiva, può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni.

Art. 198. Dalla disposizione dell' articolo precedente sono eccettuati gli oggetti nuovi, che le persone menzionate comprano dai fondachi, o dalle fabbriche.

Art. 199. Agli obblighi ed alle pene, di che nell' art. 197, sono pur soggetti i locandieri, gli osti, i bettolieri, gli stallieri, o loro dipendenti, per tutte quelle cose, che fossero ai medesimi consegnate in pagamento, in pegno, o in deposito, da individui incogniti o di dubbia fama.

Art. 200. Le pene prescritte dai precedenti art. 197 e 199, si debbono decretare, ognorachè il fatto non meriti, come partecipazione o favoreggiamento del delitto altrui, una pena più grave.

Art. 201. §. 1. È vietato ai fabbrieraj di vendere a chicchessia grimaldelli, e di fabbricare pei figli di famiglia, per le persone di servizio, e per qualunque individuo incognito, o di dubbia fama,

chiavi di qualunque specie, sopra stampe di cera, od altre impronte o modelli.

§. 2. Chiunque contravviene al divieto, contenuto nel §. precedente, ognorachè non cada, per causa di partecipazione al delitto altrui, sotto una pena più grave, soggiace alla carcere da otto giorni a tre mesi.

Art. 202. §. 1. I fabbrieraj, prima di aprire, a richiesta altrui, serrature di qualunque specie, debbono assicurarsi, che il richiedente sia il padrone, od il suo rappresentante, o persona degna di fede.

§. 2. Chiunque contravviene all' obbligo, di che nel §. precedente, ognorachè non meriti, per causa di partecipazione al delitto altrui, una pena più grave, incorre nella carcere fino ad un mese.

Art. 203. Sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, è vietato ai fabbrieraj, ai rigattieri, ed ai ferravecchi, di vender chiavi ai figli di famiglia, alle persone di servizio, ed a qualunque individuo incognito, o di dubbia fama.

Art. 204. Chiunque è sorpreso avendo in dosso chiavi false, alterate, o contraffatte, grimaldelli, lime sorde, od altri strumenti, atti ad aprire od a forzare porte o serrature; postochè non possa giustificare la incolpevole detenzione degli oggetti menzionati, incorre nella confisca dei medesimi, e nella carcere da otto giorni a tre mesi.

C A P O V.

Suspetto possesso di prodotti campestri.

Art. 205. Chiunque, non possedendo, nè lavorando a colonia parziaria terre seminate, gelsate, olivate, vitate, castagnate, o boschive, è ritrovato detentore di grano o d'altro genere frumentario, o di foglia gelsa, o di olive, uva, castagne, ghian-de, o legna, in tal quantità, e con tali circostanze di luogo, di modo, e di persona, che ne rendano fondatamente sospetta la provenienza; ognorachè non possa giustificare il legittimo possesso di detti prodotti, soggiace alla confisca dei medesimi, ed alla carcere fino ad un mese.

Art. 206. Nel modo stabilito dall'articolo precedente è punito chiunque acquista o riceve in consegna dalle persone ivi contemplate i detti prodotti.

Art. 207. Sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, i frantoiani sono obbligati a ricusare l'opera loro a quelle persone, che, non possedendo olivi, nè coltivandoli a colonia parziaria, portano a frangere olive per proprio conto, senza che possano giustificarne il legittimo acquisto.

Art. 208. Chiunque tiene bachi da seta, o bestiame, non essendo possessore o colono parziario di terre, idonee a nutrire i detti animali, nè affittuario o

socio d'industria d'un possessore di quelle; ognorachè non possa giustificare il legittimo acquisto dell'alimento, ai medesimi necessario, soggiace alla carcere fino ad un mese, e viene rispettivamente obbligato ad alienare o disperdere i bachi, o ad alienare il bestiame.

LEOPOLDO.

Visto — Il Presidente del Consiglio dei Ministri
G. BALDASSERONI.

Visto — Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia
N. L. A. M. I.

Visto per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento di Giustizia e Grazia
N. L. A. M. I.

(L.S.)

INDICE



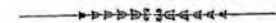
PARTE PRIMA



DELLE TRASGRESSIONI IN GENERALE.

<i>Titolo unico. — Capo I. Disposizioni preliminari</i>	ART. 1 - 4
<i>Capo II. Delle pene delle trasgressioni . . . »</i>	5 - 11
<i>Capo III. Dei casi d'impunità o di diminuzione di pena »</i>	12 e 13
<i>Capo IV. Del concorso di più trasgressori o di più trasgressioni »</i>	14 e 15
<i>Capo V. della responsabilità dei terzi nelle trasgressioni »</i>	16 e 17
<i>Capo VI. Dell'azione penale e della estinzione della penalità »</i>	18 - 20

PARTE SECONDA



DELLE TRASGRESSIONI IN PARTICOLARE

<i>Titolo I. — Delle trasgressioni contro l'ordine pubblico.</i>	
<i>Capo I. Omissione di referto ART.</i>	21
<i>Capo II. Guasto di pubblici avvisi »</i>	22
<i>Capo III. Perturbazione della pubblica quiete »</i>	23 - 25

- Capo IV. Il rifiuto di soccorso giuridicamente richiesto. ART. 26
- Capo V. Trasgressioni in materia di alloggio, di passaporti, e di carte di soggiorno. » 27 - 40
- Capo VI. Ciurmeria ed illecita mendicanza. » 41 - 44

Titolo II. — Delle trasgressioni contro la Religione e contro la morale pubblica.

- Capo I. Inosservanza dei giorni festivi. . » 45 - 49
- Capo II. Perturbazione della quiete religiosa. » 50
- Capo III. Del turpiloquio e di altre trasgressioni contro la morale pubblica. » 51 - 55
- Capo IV. Trasgressioni in materia di osterie, bettole, ed altre vendite di vino. . » 56 - 60
- Capo V. Trasgressioni in materia di alcuni divertimenti. » 61 - 74
- Capo VI. Trasgressioni in materia di giuoco » 75 - 84
- Capo VII. Trasgressioni in materia di alcune funzioni religiose. . » 85

Titolo III. — Delle trasgressioni contro la pubblica sicurezza.

- Capo I. Trasgressioni in materia di armi. » 86 - 96
- Capo II. Omissione di certe denunzie e vigilanze » 97 - 101
- Capo III. Omissione delle debite precauzioni rispetto alle bestie. . » 102 - 106
- Capo IV. Omissione delle precauzioni necessarie alla condotta dei tiri e delle bestie. . » 107 - 115
- Capo V. Omissione delle precauzioni, intese a prevenire alcuni pericoli in tempo di notte » 116 e 117
- Capo VI. Omissione delle precauzioni, intese a prevenire la esplosione delle caldaie da macchine a vapore. » 118 - 122

- Capo VII. Omissione delle precauzioni, intese ad impedir la caduta di gravi in luogo pubblico. ART. 123 e 124
- Capo VIII. Apertura di cave, e getto di pietre o di altre cose. . . » 125 - 128
- Capo IX. Omissione delle diligenze, intese a prevenire le esalazioni fetide o nocive. . » 129 - 136
- Capo X. Spaccio di vittuaglie alterate, corruzione di fonti, e macinazione pericolosa. . » 137 - 140
- Capo XI. Trasgressioni nel commercio dei veneni. . . » 141 - 143
- Capo XII. Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a difendere dalle malattie contagiose » 144 e 145
- Capo XIII. Illecito esercizio di medicina o chirurgia, o di farmacia. . » 146 - 149
- Capo XIV. Trasgressioni relative ai cadaveri umani. . » 150 - 157
- Capo XV. Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a difendere dalle malattie contagiose degli animali. . » 158 - 160
- Capo XVI. Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a prevenire l'esplosioni e gl'incendj.
- Num. 1. Polvere pirica. . » 161 - 168
- Num. 2. Strami. . » 169 e 170
- Num. 3. Fuochi e globi aereostatici » 171 e 172
- Capo XVII. Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a prevenire le ruine. . » 173 - 177
- Capo XVIII. Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a prevenire le inondazioni. . » 178 - 186

Titolo IV. — Delle trasgressioni contro la proprietà pubblica e privata.

- Capo I. Deturpazioni ed ingombri. . » 187 - 191

<i>Capo II. Trasgressioni in materia di pesi e misure</i>	<i>ART. 192 - 195</i>
<i>Capo III. Questua illecita</i>	<i>» 196</i>
<i>Capo IV. Trasgressioni ai provvedimenti, intesi a prevenire i furti e a scoprirli.</i>	<i>» 197 - 204</i>
<i>Capo V. Sospetto possesso di prodotti campestri</i>	<i>» 205 - 208</i>

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA